Il N. 2076 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della facoltà conceduta al Nostro Governo dall'art. 9, titolo I, della legge 8 giugno 1874, num. 1947 (Serie 2ª), di compilare, coordinare e raccogliere in unico testo le leggi e i decreti sulle tasse di registro;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro delle Finanze;

E visti il decreto 14 luglio 1866, n. 3121, le leggi 19 luglio 1868, n. 4480, 11 agosto 1870, n. 5784, allegato *M*, e titolo I della detta legge 8 giugno 1874, n. 1947 (Serie 2ª),

Abbiamo decretato e decretiamo:

A testo unico delle leggi sulle tasse di registro rimane approvato il seguente testo:

LEGGE
sulle tasse di registro

TITOLO I.
Della registrazione e delle tasse di registro.
Disposizioni generali e speciali.

CAPO I. — *Disposizioni generali ed altre comuni per l'applicazione e liquidazione delle varie specie di tasse.*

Art. 1. Gli atti in forma pubblica e privata, civili e commerciali, e tanto stragiudiziali quanto giudiziali, come pure le trasmissioni della proprietà, dell'usufrutto, dell'uso o godimento dei beni, sono soggetti alla registrazione ed al pagamento delle tasse a tenore della presente legge.

I contratti verbali non sono soggetti a registrazione o tassa, se non nei casi specialmente stabiliti: in tali casi la denunzia dei medesimi assume qualità di atto.

Art. 2. La registrazione consiste nell'annotamento degli atti e delle trasmissioni nei pubblici registri a ciò destinati. Essa constata la legale esistenza degli atti in genere, conserva il sunto della loro sostanza, ed imprime agli atti e contratti privati la data certa in faccia ai terzi.

Art. 3. La registrazione degli atti si eseguisce sugli originali. Nei casi determinati dalla legge sono altresì soggette a registrazione, mediante marche, le copie e gli estratti in forma autentica.

Art. 4. Le tasse di registro sono proporzionali, o graduali, o fisse.

La proporzionale si applica a tutti gli atti che contengono obbligazione o liberazione di cose o di somme, ed a qualunque trasmissione di proprietà, di usufrutto, uso e godimento di beni mobili od immobili o di qualsiasi altro diritto reale, tanto se sia fatta per atto tra vivi, quanto se avvenga per causa di morte.

La tassa graduale sarà applicata a tutti gli atti i quali non contengono obbligazione o liberazione, ma semplice dichiarazione o attribuzione di valori o di diritti senza operarne la trasmissione.

La tassa fissa si applica a tutti gli altri atti civili, giudiziali e stragiudiziali che possono servire di titolo o documento legale, non che alle copie o estratti autentici o autenticati degli atti, titoli, o documenti.

La tariffa che forma parte integrante della presente legge indica gli atti e le trasmissioni soggette a tassa proporzionale, graduale o fissa, e determina la misura di queste tasse.

Art. 5. Le tasse di registro in ragione della natura degli atti o dei trasferimenti a cui sono applicate si distinguono in tasse contrattuali, di successione e giudiziali.

Le tasse contrattuali si applicano agli atti civili o commerciali.

Le tasse di successione colpiscono i trasferimenti per causa di morte. Si applicano per analogia anche ai passaggi d'usufrutto dei beni costituenti le dotazioni dei benefizi e delle cappellanie.

Le tasse giudiziali si applicano agli atti e alle decisioni giudiziali, e agli atti d'usciere.

Art. 6. Le tasse sono applicate secondo l'intrinseca natura e gli effetti degli atti o dei trasferimenti, quando risulti che non vi corrisponda il titolo e la forma apparente.

Quando un atto che per la sua natura e per i suoi effetti risulti soggetto a tassa proporzionale o graduale, non si trovi esplicitamente contemplato dalla tariffa sarà gravato con la tassa dell'articolo di tariffa che più si accosterà alla natura ed agli effetti dell'atto stesso.

Art. 7. Allorchè in un atto qualunque sono più disposizioni indipendenti o non derivanti necessariamente le une dalle altre, ciascuna delle medesime è sottoposta a tassa come se formasse un atto distinto.

Un atto che comprende più disposizioni necessariamente connesse e derivanti, per l'intrinseca loro natura, le une dalle altre, sarà considerato, in quanto alla tassa di registro, come se comprendesse la sola disposizione che dà luogo alla tassa più grave.

Art. 8. Allorchè la somma totale delle tasse liquidate presenti una frazione minore di una lira, questa frazione sarà computata per una lira intiera.

Sono eccettuati da questa disposizione gli atti soggetti alla tassa fissa di centesimi 50.

Art. 9. Le tasse di registro regolarmente percette in conformità della presente legge non potranno essere restituite, qualunque siano gli eventi ulteriori, fuorchè nei casi da essa legge previsti.

Art. 10. Non ha luogo restituzione di tasse in caso di risoluzione, rescissione o riforma anche per effetto di condizione risolutiva alla quale l'atto o il trasferimento si trovasse espressamente vincolato.

Art. 11. Dalle disposizioni dei due precedenti articoli si eccettuano:

1° Le sentenze di vendita forzata d'immobili quando con altra sentenza pronunciata in contraddittorio fra le parti interessate, e passata in giudicato, la vendita sia stata dichiarata nulla;

2° Gli atti dichiarati nulli con sentenza pronunciata in contraddittorio fra i contraenti e passata in giudicato, per vizio radicale che, indipendentemente dalla volontà e dal consenso delle parti, induca la nullità dell'atto fin dalla sua origine;

3° Le successioni e le donazioni, in quanto si riferiscano a cose per le quali si verifichi la evizione o lo spoglio in forza di sentenza passata in giudicato e pronunciata in contraddittorio fra le parti interessate, per una causa preesistente alle successioni e donazioni medesime;

4° Le convenzioni per causa, e in occasione di matrimonio, allorchè fossero risolute o annullate.

È ammessa la restituzione della tassa pagata qualora nei casi contemplati nei numeri 1, 2, 3, ne sia fatta la domanda entro sei mesi dalla data della sentenza definitiva che pronunziò la nullità dell'atto, o la evizione, e nel caso contemplato al numero 4, dalla data dell'atto di annullamento o risoluzione delle convenzioni matrimoniali.

Art. 12. Non sono soggetti a tassa proporzionale:

I beni immobili esistenti fuori del territorio del Regno, qualunque sia il titolo pel quale si trasferiscono;

I beni mobili quando non sono nel Regno e si trasferiscono in causa di morte.

Nei trasferimenti a causa di morte e nei passaggi d'usufrutto che hanno luogo in occasione della presa di possesso dei benefizi e delle cappellanie, i crediti, sia che appartengano a nazionali, sia che spettino a stranieri, si considerano esistere nello Stato quando sono esigibili nel medesimo, o sono assicurati sui beni posti in esso, o sono correspettivi di contratti su stabili nel medesimo situati, o dipendono da contratti stipulati fra nazionali in Italia.

Ar. 13. Il pagamento della tassa proporzionale o graduale per gli atti e trasferimenti vincolati a condizione sospensiva, e non meramente protestativa, è dovuto quando la condizione si verifica, o quando l'atto o il trasferimento ha effetto prima che la condizione si avveri.

Sono considerati quali atti vincolati a condizione sospensiva, tra gli altri, le donazioni non peranco accettate, le convenzioni relative ai lucri dotali, le liberalità d'ogni specie subordinate alla eventualità della morte, e gli atti soggetti ad approvazione.

Art. 14. Per sottoporre a tassa di registro la trasmissione di un immobile a titolo di proprietà o di usufrutto, basterà, in mancanza di prove dirette, che il nuovo possessore si sia fatto inscrivere per codesti titoli nei ruoli dell'imposta prediale o della tassa sui fabbricati, e che sia stata da esso pagata per detti titoli e in conto proprio alcuna rata di tale imposta o tassa, o si abbia prova di convenzione che faccia presumere legalmente in lui il diritto di proprietà o di usufrutto.

Il godimento di un immobile, a titolo di locazione o di anticresi, sarà pure sufficientemente provato col mezzo di fatti, atti o scritti che lo facciano presumere legalmente, ovvero col pagamento fatto comunque per detti titoli ed a conto proprio.

Sarà però in tutti i casi riservata la prova contraria.

Art. 15. La tassa proporzionale nei trasferimenti di beni per causa di morte, o per atto tra vivi a titolo gratuito o per mezzo di permuta, e quella da applicarsi al valore dei beni ogniqualvolta per essi non sia stabilito alcun prezzo o corrispettivo in somma o valore determinato, è dovuta in ragione del valore da dichiararsi, e, all'uopo, accertarsi giusta i successivi articoli 23 e 24.

Art. 16. Nei trasferimenti a titolo gratuito, tanto per atto tra vivi che per causa di morte, se l'usufrutto o l'uso, a cui si parifica l'abitazione, è a tempo indeterminato o non minore di dieci anni, la tassa proporzionale si applica sulla metà dell'intiero valore della cosa quando l'usufruttuario o la persona, sulla cui vita fosse stabilita la durata dell'usufrutto o dell'uso, non avesse compiti 50 anni d'età; ed al quarto dello stesso valore, ove li abbia compiti.

Se l'usufrutto o l'uso è limitato a tempo minore di 10 anni, sarà valutato a tanti ventesimi del valore della proprietà quanti sono gli anni della sua durata. Trattandosi però d'un usufruttuario o usuario che abbia compito l'età di 50 anni, l'usufrutto o l'uso, quando anche sia determinato per più di 5 anni, non sarà valutabile al di là di cinque ventesimi.

Qualora l'usufrutto fosse devoluto congiuntamente o successivamente a più individui, si avrà unicamente riguardo all'età del più giovane.

Le norme stabilite col presente articolo sono applicabili anche nel caso di tassazione dell'usufrutto o dell'uso, nelle sentenze e decisioni giudiziarie.

Art. 17. Nei trasferimenti della nuda proprietà, sia per atto tra vivi a titolo gratuito, sia per causa di morte, il valore della medesima da assoggettarsi a tassa all'epoca del trasferimento si riterrà uguale alla differenza tra il valore della piena proprietà e quello dell'usufrutto.

Al cessare poi dell'usufrutto o dell'uso sarà dovuta la tassa sul valore per cui l'usufrutto o l'uso fu detratto allorchè venne tassata la nuda proprietà.

Quest'ultima disposizione è applicabile anche alle riunioni dell'usufrutto alla nuda proprietà trasferita a titolo oneroso, con la diversità però che la tassa da esigersi alla riunione dell'usufrutto o dell'uso deve colpire la differenza tra il prezzo correspettivo tassato all'epoca dell'alienazione ed il valore della piena proprietà.

Quando però si tratti di sentenze o arbitramenti che non portino trasmissione, ma semplicemente dichiarino o attribuiscano la nuda proprietà, la tassa graduale sarà applicata sopra una somma uguale alla differenza tra il valore della piena proprietà e quello dell'usufrutto o dell'uso determinato giusta l'articolo precedente, ma non avrà luogo alcuna ulteriore tassazione all'epoca della riunione dell'usufrutto o dell'uso alla nuda proprietà.

Art. 18. La tassa proporzionale per le costituzioni di rendite o pensioni ed i trasferimenti delle dette rendite a qualunque titolo, e per la loro estinzione o per il loro riscatto; e la graduale per la loro attribuzione in virtù di sentenza o decisione giudiziaria o arbitramentale, sono dovute sul capitale espresso nell'atto costitutivo della rendita o pensione.

Ove nell'atto costitutivo non sia espresso il capitale della rendita o pensione, ovvero si tratti di costituzione a titolo gratuito, o di attribuzione per sentenza di rendita non costituita precedentemente, questo capitale dovrà formarsi di venti volte la rendita se è perpetua, o debba essere corrisposta per venti o più anni, o per tempo indeterminato, ovvero di dieci o di cinque volte la rendita vitalizia, o la pensione, secondochè la persona, durante la vita della quale deve corrispondersi la rendita vitalizia, o la pensione, non abbia compiuta o abbia oltrepassata l'età di cinquanta anni.

Quando, indipendentemente dalla vita delle persone, la rendita debba essere corrisposta per un tempo determinato minore di 20 anni, la tassa proporzionale dovrà applicarsi sopra un capitale formato di tante volte la rendita quanti sono gli anni per cui deve essere corrisposta.

Trattandosi di rendite o pensioni che possono bensì cessare con la vita delle persone, ma che, indipendentemente da questa circostanza, debbono essere corrisposte per un tempo determinato, la tassa dovrà essere applicata sul cumulo di dieci o cinque volte la rendita a norma delle disposizioni di questo articolo, quando essa debba corrispondersi per un tempo di dieci o più anni. Se deve essere corrisposta per un tempo minore, si assoggetteranno a tassa tante annualità della rendita o pensione quanti saranno gli anni della loro durata, con che non sia oltrepassato il cumulo di cinque anni quando la persona alla cui morte debba cessare la rendita o la pensione abbia compiuta l'età di 50 anni.

Nel valutare le rendite vitalizie o le pensioni non sarà fatta distinzione tra quelle costituite sulla testa di un solo e quelle costituite sulla testa di più individui; ma in questo ultimo caso dovrà aversi unicamente riguardo all'età dello individuo che abbia minor numero di anni.

Art. 19. Le rendite perpetue o vitalizie che si paghino in generi o derrate, ossia in natura, saranno capitalizzate nel modo indicato dal precedente articolo, previa dichiarazione da farsi dalle parti del valore delle prestazioni suddette.

In caso che il valore dichiarato sia creduto inesatto, si prenderà per base la media del prezzo annuale dei generi o derrate, formata sulle mercuriali del mercato del luogo ove la prestazione deve essere corrisposta; o quando non sia indicato un luogo determinato si avrà per norma la mercuriale del luogo ove l'atto fu stipulato; e non essendovi mercati in tali luoghi, sarà formata sulle mercuriali del mercato più vicino.

La media sopra indicata sarà formata per cura dell'Amministrazione, determinando la media annuale dei prezzi dei generi nei dieci anni precedenti a quello dell'atto o trasferimento soggetto a tassa, escludendo la media più elevata e quella più bassa, e prendendo l'ottavo dell'ammontare complessivo delle restanti annualità.

Art. 20. La tassa proporzionale sulle obbligazioni e sui trasferimenti dei crediti a qualunque titolo è applicata sull'ammontare delle obbligazioni o dei crediti, siano o non siano fruttiferi.

Colla stessa norma sarà applicata la tassa alle attribuzioni dei crediti o delle obbligazioni di somme risultanti da sentenze soggette a tassa graduale.

Art. 21. Nel senso di questa legge sono considerati crediti i diritti, le obbligazioni o le azioni che hanno esclusivamente per oggetto somme di denaro.

I diritti invece e le obbligazioni che hanno per oggetto effetti mobili, le azioni o quote di partecipazione nelle società di commercio o d'industria, sono per l'applicazione della tassa equiparate ai mobili per loro natura.

Art. 22. Nelle concessioni di enfiteusi, fatte a forma dell'articolo 1556 del Codice civile, la tassa proporzionale sarà applicata ad un capitale formato di dieci volte l'annua prestazione in danaro o derrate, e ad ogni altro correspettivo che fosse pattuito, se si tratta di concessione a tempo indeterminato, o di una durata di venti o più anni, e trattandosi di concessione a tempo minore di venti anni, ad un capitale formato di tante volte la prestazione ridotta a metà quanti sono gli anni della durata della concessione, ed inoltre ad ogni altro correspettivo.

La stessa regola sarà osservata nelle affrancazioni a titolo oneroso, ovvero nei trasferimenti del dominio diretto, soggetti a tassa proporzionale, o quando sul dominio diretto è caduta condanna o dichiarazione giudiziaria di diritto soggetta a tassa graduale, con l'aggiunta di un laudemio, se ed in quanto esso sia dovuto giusta i titoli originari e le leggi anteriori, quando si tratti di enfiteusi concessa precedentemente al Codice civile.

Nei trasferimenti a titolo gratuito, o per causa di morte, il valore dell'utile dominio si considererà corrispondente al valore della piena proprietà, detratto venti volte l'annuo canone o l'annua prestazione, e detratto pure un laudemio, quando l'enfiteusi sia anteriore all'attivazione del Codice civile. Ove però si tratti di cessione dell'utile dominio a titolo oneroso la tassa dovrà applicarsi al correspettivo pattuito.

Nel caso in cui per legge sia ammessa l'affrancazione mediante un minor numero di annualità della pattuita prestazione o un minore laudemio, si osserverà il disposto della medesima.

Art. 23. Le tasse proporzionali di trasferimento e quelle graduali sono commisurate sul valore venale dei beni in comune commercio.

Per istabilire il valore in comune commercio degli immobili si dovrà avere riguardo principalmente alle alienazioni, divisioni o stime giudiziarie degli immobili medesimi, anteriori di non oltre un quinquennio, alle locazioni degli stessi immobili, tenuto conto della proporzione esistente nelle diverse località tra il valore in comune commercio e quello locativo, ed ai risultamenti delle alienazioni o locazioni di altri immobili posti nelle stesse località ed in analoghe condizioni:

Nella liquidazione di dette tasse proporzionali e graduali si osserveranno le seguenti norme:

1° Se dall'atto, contratto o denuncia emerge il valore, il prezzo od il correspettivo del trasferimento o gli elementi necessari per determinarlo, la tassa sarà percetta sul prezzo o correspettivo dichiarato o determinato, salvo il disposto del seguente articolo 24;

2° Se l'atto, contratto o denuncia da registrarsi non esprime il valore sul quale deve liquidarsi la tassa proporzionale o graduale, o non contiene gli elementi da cui quel valore possa desumersi, le parti, o una di esse, o colui che richiede la registrazione, ovvero i pubblici funzionari, obbligati alla medesima, dovranno supplire con una dichiarazione estimativa da essi sottoscritta, giusta la quale la tassa sarà liquidata e riscossa. In caso di rifiuto a fare la dichiarazione di valore, o a presentare la denunzia o l'atto da registrarsi, il ricevitore farà una dichiarazione d'ufficio, e giusta la medesima sarà liquidata e riscossa la tassa proporzionale o graduale; il contribuente che si creda gravato potrà dopo il pagamento promuovere, quanto agli immobili, il giudizio di stima;

Nelle alienazioni d'immobili il cui prezzo o correspettivo debba essere ulteriormente liquidato o accertato, la tassa sarà provvisoriamente riscossa sul valore dichiarato dalle parti, e si farà luogo a supplemento o restituzione, purchè ne sia fatta domanda entro sei mesi dal giorno in cui sarà denunciato al ricevitore o da questi verrà altrimenti constatato l'accertamento o la liquidazione del prezzo;

3° Se si tratta di mobili, la tassa si applicherà al valore dichiarato oppure a quello risultante da inventario con stima, o da contrattazione dei mobili stessi, anteriori di non più di sei mesi;

4° Ove infine si trattasse di derrate o merci o generi di commercio, la tassa sarà applicata sul valore risultante dalle mercuriali, dalle scritture o libri delle Camere di commercio e d'arti, o da quelle dei mediatori o sensali, prendendo per base la mercuriale o le contrattazioni più prossime al giorno del contratto o trasferimento che devesi tassare.

Art. 24. Se il valore dichiarato è riputato inferiore di oltre un ottavo al valore che l'immobile aveva in comune commercio al giorno del trasferimento, l'Amministrazione potrà chiederne la stima, purchè lo faccia nel termine di giorni cinquanta dal seguito pagamento.

Nei trasferimenti a titolo oneroso la stima potrà essere richiesta dall'Amministrazione nel solo caso in cui il prezzo od il correspettivo convenuto sia reputato inferiore del quarto del valore venale.

I contribuenti sono pure ammessi a domandare la stima contro le valutazioni fatte di uffizio, ma non mai contro le proprie stipulazioni o dichiarazioni.

Art. 25. La domanda di stima sarà fatta al pretore del luogo nel quale sono situati i beni. Nella domanda sarà indicato il perito, altrimenti si terrà come non avvenuta. La parte contro la quale è domandata la stima dovrà entro 10 giorni dalla ricevuta intimazione notificare alla parte istante o la propria adesione al valore da questa reclamato, o altrimenti l'indicazione di un secondo perito. Trascorso inutilmente questo termine, il secondo perito sarà nominato dal pretore.

La stima sarà ordinata entro quindici giorni da quello dell'intimazione della domanda.

I due periti nominati in caso di disparere chiameranno un terzo perito. Se non possono accordarsi nella scelta vi provvederà il pretore.

La relazione della stima sarà presentata e giurata davanti il pretore entro due mesi, a computarsi dalla notificazione che sarà stata fatta ai periti dell'ordinanza giudiziale, o nei due mesi dopo l'elezione del terzo perito, salvo al pretore la facoltà d'accordare un'unica proroga di un mese qualora vi esistessero giustificati motivi.

Qualora un perito non presentasse la sua relazione entro il prefisso termine, potrà farsi istanza per la nomina di un altro che lo surroghi, e saranno applicabili i termini sopra stabiliti.

In questo caso il perito o i periti surrogati, oltrechè non avranno diritto a conseguire il pagamento delle spese e degli onorari relativi alle operazioni alle quali avessero dato principio, potranno essere tenuti al risarcimento dei danni.

Art. 26. Quando i beni alla cui stima debbasi procedere sono situati in territori sottoposti a diverse giurisdizioni, la istanza sarà rivolta al pretore del luogo ove è situata la maggior parte dei beni.

Questo pretore ordinerà la stima anche dei beni sottoposti alle altre giurisdizioni, valendosi dei periti eletti e notificati dalle parti, come nell'articolo 25. Occorrendo la nomina dei periti d'ufficio, il pretore eleggerà persone domiciliate nel luogo ove sono situati i beni, o nei luoghi più vicini.

I periti presenteranno le loro relazioni e le giureranno innanzi al pretore del luogo ove sono situati i beni, ovvero innanzi a quello che ha ordinata la stima.

Non sono ammesse nuove stime sopra quelle state eseguite a norma di questa legge.

Art. 27. Le perizie dovranno essere fatte con metodo sommario. Giusta il risultato delle medesime si farà luogo a supplemento o a restituzione di tassa.

Le spese del giudizio, sommariamente tassate dal pretore, saranno a carico dell'erario, o del contribuente, secondo che il valore accertato non eccederà o supererà, rispettivamente, l'ottavo od il quarto, di cui all'articolo 24.

Art. 28. Quando il valore espresso nell'atto o altrimenti dichiarato dal contribuente sia inferiore di oltre un quarto al valore accertato col mezzo della stima, oltre la tassa dovuta sulla differenza tra i due valori, sarà anche applicabile la sovratassa di che all'articolo 95.

Art. 29. Prima che il procedimento di stima sia iniziato o ultimato, si potrà stabilire, di concerto fra l'Amministrazione e il contribuente, il valore da sottoporsi a tassa.

CAPO II. — *Disposizioni speciali per l'applicazione e liquidazione delle tasse sugli atti e contratti civili.*

Art. 30. Se un contratto, o per i patti che contiene o per gli effetti che produce, risulta in parte gratuito ed in parte oneroso, sarà tassato come contenente due distinti contratti, l'uno a titolo oneroso, l'altro a titolo gratuito.

Art. 31. Nei trasferimenti di beni mobili o immobili a titolo oneroso, tanto in proprietà che in usufrutto, uso o godimento, la tassa proporzionale è applicata in ragione dei prezzi e dei corrispettivi convenuti fra le parti, e degli oneri che passano a carico dell'acquirente o cessionario.

Ove il prezzo consistesse in un'annua rendita, questa sarà capitalizzata secondo le norme stabilite dall'articolo 18.

Nelle trasmissioni di beni mobili od immobili a titolo oneroso non sarà soggetta a tassa particolare l'obbligazione o la quietanza del prezzo contenuta nell'atto stesso col quale fu stipulata la trasmissione.

Art. 32. Il mandato irrevocabile e contenente dispensa dall'obbligo di render conto, si considera come un atto traslativo, e si tassa per gli effetti che produce.

Art. 33. Un atto traslativo di proprietà o di usufrutto, che comprenda mobili ed immobili, sarà soggetto alla tassa di registro stabilita per le trasmissioni degl'immobili, eccetto che siasi stipulato un prezzo particolare per gli oggetti mobili, e questi non siano dalla legge civile parificati agli immobili.

Nel caso che i mobili considerati dalla legge civile come immobili per destinazione vengano alienati con atto separato all'attuale proprietario dell'immobile cui quei mobili furono annessi, la tassa sarà determinata nella misura stabilita per la trasmissione degl'immobili.

I contratti coi quali si alienano ad uno stesso acquirente le materie che possono essere estratte da un fondo e l'immobile medesimo prima che quelle materie sieno state trasportate altrove, saranno soggetti indistintamente alla tassa dovuta pei trasferimenti degl'immobili.

La prescrizione del diritto a riscuotere il supplemento di tassa a cui può dar luogo l'applicazione del presente articolo comincia a decorrere dalla data dell'ultimo contratto.

Le cessioni o vendite di ragioni ereditarie in genere sono soggette alla tassa di trasferimento a titolo oneroso degl'immobili, a meno che non si giustifichi che nelle eredità alle quali le ragioni cedute o vendute si riferiscono, siano compresi mobili, crediti certi e liquidi o rendite perpetue o vitalizie.

Art. 34. Per calcolare la tassa del passaggio dei beni a cui danno occasione i conguagli di quote tra i condividenti, o le cessioni di quote

alla comunione o alla eredità indivisa, si imputeranno a preferenza i mobili e crediti certi e liquidi, e le rendite che risulteranno comprese nelle quote maggiori, o in quelle cedute alla comunione o eredità rimasta indivisa.

La stessa imputazione avrà luogo per la parte onerosa dei contratti di che tratta il precedente articolo 30.

Art. 35. Le assegnazioni che hanno luogo nelle divisioni di beni mobili o immobili tra comproprietari, non sono considerate traslative della proprietà dei beni rispettivamente assegnati, ognorachè ciascun condividente riceva una quota che corrisponda ai diritti che realmente gli spettano.

Parimente non sono considerate traslative di proprietà le assegnazioni che entro i limiti delle rispettive quote venissero fatte ad un condividente di beni immobili esistenti nell'asse comune, e ad un altro condividente di beni mobili, rendite, crediti e denari che facciano parte dello stesso asse. Trattandosi di divisione di eredità, la disposizione presente è utilmente invocabile sol quando i mobili, rendite, crediti e denari assegnati risultino denunziati nel loro preciso ammontare per la tassa di successione.

Se vi ha conguaglio o maggior assegno anche per mezzo di accollo di debiti comuni in una quota maggiore di quella che sarebbe a carico dell'assegnatario, la tassa sul conguaglio o maggiore assegno sarà percetta con le norme indicate dal precedente articolo 34.

Art. 36. Nei pubblici incanti di beni immobili o negli appalti pei quali ammettesi rincaro o nuovo esperimento d'asta, gli offerenti che ottennero la provvisoria aggiudicazione pagheranno per il registro del relativo processo verbale, e dentro cinque giorni dalla data del medesimo, una tassa fissa ed irrepetibile.

La tassa proporzionale della vendita di mobili ed immobili ai pubblici incanti, e quella degli appalti di qualunque specie fatti all'asta pubblica sarà pagata dal compratore che ottenne l'aggiudicazione definitiva, sul prezzo della vendita o dell'appalto risultante dall'ultimo incanto.

In caso di rivendita entro il termine stabilito dall'articolo 694 del Codice di procedura civile per inadempimento delle condizioni apposte alla vendita forzata degli immobili all'asta pubblica, o per inadempimento degli obblighi per parte degli aggiudicatari degli appalti a danno o interesse, la tassa proporzionale sarà applicata alla sola parte del nuovo prezzo che non fosse stata precedentemente tassata.

Art. 37. Nelle permute la tassa sarà applicata alla parte dei beni stabili o mobili permutati che ha maggior valore.

Se fu pattuito conguaglio, la valutazione in questa parte sarà fatta giusta le norme stabilite all'articolo 31.

Le permute d'immobili con beni di altra specie saranno soggette alla tassa di trasferimento immobiliare a titolo oneroso sino alla concorrenza del valore degli immobili, e sul maggior valore degli altri beni sarà dovuta la tassa di trasferimento a titolo oneroso secondo la rispettiva loro natura.

Ove fossero permutati beni immobili esistenti nello Stato contro beni della stessa natura situati all'estero, e questi fossero di maggior valore, la tassa proporzionale sarà applicata al solo valore dei beni esistenti nello Stato; e per il maggior valore dei beni esistenti all'estero si pagherà la tassa graduale.

Art. 38. Nei trasferimenti a titolo oneroso dei crediti, delle rendite e delle pensioni, la tassa sarà corrisposta sul prezzo delle cessioni, quando sia spiegata nell'atto, ed, occorrendo, anche giustificata la congrua causa del ribasso del prezzo; altrimenti non si avrà riguardo per l'applicazione della tassa al prezzo correspettivo, ma all'ammontare del credito ceduto, e, quanto alle rendite o pensioni, al loro capitale da determinarsi a norma delle disposizioni degli articoli 18 e 19.

Si eccettuano però le trasmissioni di crediti o di rendite e pensioni fatte all'asta pubblica, per le quali la tassa sarà proporzionata al solo prezzo correspettivo.

Art. 39. La tassa sulle cauzioni, mallevadorie, fideiussioni anche solidali di somme o valori, sulle costituzioni di pegno e d'ipoteca, e sulle promesse d'indennità fatte da una o più persone cumulativamente per una terza persona, sarà sempre graduale e verrà percetta indipendentemente dalla tassa proporzionale dovuta sulla stipulazione ed obbligazione cui la cauzione, il pegno o l'indennità si riferiscono.

In ogni caso la tassa delle cauzioni e mallevadorie non sarà mai più che la metà della principale.

La tassa cadente sui contratti indicati nel presente articolo colpisce la intiera somma o valore a cui si estende la obbligazione fideiussoria, la promessa d'indennità o la costituzione di pegno o d'ipoteca. Quando però l'obbligazione principale sia di somma o valore determinato, la tassa medesima non potrà applicarsi ad una somma o valore maggiore.

Art. 40. La tassa proporzionale per le locazioni di cose o di opere a tempo determinato è dovuta sul cumulo dei prezzi e dei correspettivi pattuiti per tutta la durata della locazione.

Nelle cessioni di simili contratti la tassa proporzionale sarà limitata alle rate, non per anco decorse, dei prezzi e dei correspettivi, ed ai maggiori correspettivi che fossero pattuiti. Alle semplici risoluzioni dovrà applicarsi la tassa fissa.

Nelle locazioni a vita tanto di cose che di opere la tassa deve applicarsi al capitale corrispondente a dieci o cinque volte il canone e i pesi annui, giusta le distinzioni stabilite nel precedente articolo 18, rispetto alle rendite vitalizie ed alle pensioni, e con l'aggiunta dei correspettivi pattuiti per una volta tanto.

Ai contratti di colonia parziaria e alle mezzerie, terzerie o simili convenzioni, che abbiano per iscopo la semplice coltivazione, od anche la sola raccolta, con divisione dei prodotti, ed a rischio comune, si applicherà la tassa fissa; ma se vengono pattuite a carico del colono corresponsioni determinate in contanti, od anche in generi e derrate, saranno tassate come locazioni

Nella locazione di beni immobili e nella colonia parziaria o mezzeria non sono considerati quali pesi correspettivi quelli che vengono assunti dal conduttore o colono per la coltivazione, manutenzione o miglioramento del fondo.

Si è stabilito che il fitto o altro compenso determinato sia corrisposto in natura, cioè in generi o derrate, ne sarà calcolato il valore con le norme prescritte dal citato articolo 19.

Non sarà dovuta tassa maggiore nel caso che il canone di affitto sia in tutto o in parte pagato per anticipazione, e neppure quando la somma anticipata fosse produttiva d'interessi a vantaggio del conduttore.

Qualora nel contratto di locazione dei fondi rustici fosse pattuita la facoltà al conduttore di ritenere o in tutto o anche solo in parte a sua scelta, e pagandone il prezzo, le scorte o stime vive o morte ricevute in consegna dal locatore per il servizio e la coltivazione del fondo, sarà inoltre dovuta sull'intiero valore di esse scorte o stime la tassa stabilita per il trasferimento a titolo oneroso dei beni mobili.

Nelle locazioni a soccida la tassa proporzionale sarà applicata al valore del bestiame dato a soccida, secondo la dichiarazione che ne sarà fatta.

Art. 41. Per i contratti coi quali furono stabiliti prezzi, correspettivi o somministrazioni entro un limite massimo e minimo, la tassa sarà applicata sulla somma corrispondente alla misura media fra il limite massimo ed il minimo.

Art. 42. Le dichiarazioni o nomine pure e semplici della persona per cui si fece un acquisto od altro contratto, sono soggette alla tassa fissa stabilita dall'articolo 84 dell'annessa tariffa, allorchè la facoltà di fare la nomina o la dichiarazione deriva dalla legge, o è stata riservata nell'atto che contiene l'acquisto o il contratto, e la dichiarazione o nomina è fatta entro tre giorni successivi, mediante atto pubblico, o anche privato purchè presentato al registro nel detto termine.

Se la dichiarazione o nomina vien fatta nello stesso atto, non è dovuta alcuna tassa speciale

In mancanza di qualcuno degli estremi sopra indicati, le dichiarazioni soggiacciono alla tassa proporzionale o graduale, secondo la natura dell'acquisto o contratto cui si riferiscono.

Soggiacciono parimente a tassa proporzionale o graduale le dichiarazioni o le nomine che fossero fatte per una parte soltanto dell'acquisto o del contratto, o che non fossero perfettamente conformi alla precedente riserva, ovvero venissero fatte in favore di un collicitante; o in fine quando con l'atto che contiene la dichiarazione si proceda a divisioni o assegnamenti parziali, o si venga altrimenti a distruggere la società o comunione d'interessi solidalmente prestabilita nella riserva.

Art. 43. Negli atti di liberazione andrà soggetto a tassa proporzionale il totale delle somme per le quali il debitore rimane liberato.

Alla sorte principale dovranno aggiungersi gl'interessi dei quali l'atto faccia specificata liberazione.

In tutti i casi nei quali esista un patto relativo agli interessi, ma non si esprima il loro ammontare, e manchino le tracce per liquidarli, si presumeranno pendenti quelli decorsi dalla data dell'atto, e mai al di là di cinque annate.

Nei casi di concordato dipendente da fallimento la tassa di quietanza si percepirà sulla somma pagata per effetto del concordato medesimo.

Nelle compensazioni del rispettivo debito, fra due persone debitrici l'una dell'altra, la tassa proporzionale si applicherà sull'ammontare del debito maggiore che rimane estinto.

Nelle quietanze rilasciate a coloro che pagano debiti, o procedono ad affrancazione, riscatto o risoluzione di rendite, censi od annualità per terze persone, sarà dovuta la tassa stabilita per le cessioni di detti titoli, ognorachè il pagamento produca surrogazione a tenore dell'articolo 1252 del Codice civile, n. 1, e dell'articolo 1253, numeri 1 e 4.

Art. 44. Le transazioni stipulate tanto per terminare quanto per prevenire una lite, qualora siano semplici o limitate alla rinunzia o condonazione delle reciproche pretese, saranno gravate di tassa fissa. Ma se contengono una novazione qualunque alle ragioni e ai diritti rispettivamente competenti alle parti e risultanti da titoli anteriori, oppure contengono cessione di mobili od immobili in proprietà, usufrutto o uso, costituzioni di rendite, obbligazioni di somme o valori o altri contratti assoggettati a tassa, sarà questa dovuta secondo la natura dei contratti medesimi.

Art. 45. La dote, che si costituisce la sposa nei contratti di matrimonio con beni propri, è soggetta alla tassa graduale.

Non soggiace però a tassa particolare la confessione dello sposo di aver ricevuto la dote, nè la stipulazione dei lucri dotali, e neppure il patto per il quale una parte delle rendite dotali fosse assegnata annualmente alla sposa per le sue minute spese e per i bisogni della sua persona.

Se nei contratti di matrimonio, o in altri atti fatti a contemplazione di matrimonio, si contengono donazioni e liberalità fatte da chiunque e in qualsivoglia guisa, o vi siano stipulate obbligazioni o altre convenzioni tra gli sposi o fra altre persone, ovvero se la dote fosse costituita dagli ascendenti, dai collaterali o da altri, saranno dovute le tasse fisse graduali o proporzionali, secondo la rispettiva natura delle stipulazioni: saranno ridotte però alla metà le tasse proporzionali per le costituzioni di dote, le donazioni o liberalità fatte a contemplazione di certo e determinato matrimonio fra gli sposi, o a favore dei medesimi, o della loro prole nascitura, da persone che non siano ascendenti o discendenti degli sposi.

Per i lucri dotali derivanti tanto da contratto quanto dalle leggi anteriori al Codice civile, e per le liberalità subordinate all'eventualità della morte, la tassa proporzionale si renderà esigibile senza alcuna riduzione, verificandosene la devoluzione o l'evento.

Art. 46. Se in un atto sono inseriti o enunciati altri atti soggetti a registrazione e non ancora registrati, sarà pagata non solo la tassa a cui è soggetto l'atto principale, ma ancora la tassa e sopratassa che siano dovute per gli atti inseriti o enunciati.

È pure dovuta la tassa per le convenzioni verbali enunciate nell'atto presentato alla registrazione e non registrate, purchè le medesime abbiano una connessione essenziale e diretta con la disposizione dell'atto in cui sono enunciate.

Non è dovuta tassa se la convenzione verbale enunciata fosse già stata estinta o si estinguesse con l'atto che contiene l'enunciazione, eccettochè la convenzione citata fosse stata per legge sottoposta a registrazione, o ad altre equivalenti formalità, e queste non fossero state adempiute.

In questo caso, oltre la tassa dovuta sulla convenzione verbale enunciata, sarà esigibile anche la sopratassa stabilita per l'inadempimento delle prescritte formalità.

Un atto fatto all'estero è sottoposto all'obbligo della registrazione anche quando le disposizioni in esso contenute siano state riportate in tutto o in parte in un atto fatto nel Regno. Per la parte di questo secondo atto in cui quelle disposizioni furono riportate senza alcuna modificazione è dovuta la sola tassa fissa.

Una tassa fissa è pur dovuta per ciascun atto, sebbene per sua natura non soggetto a registrazione e sopra ciascun documento di qualunque specie pure non soggetto a registrazione di cui sia fatta inserzione in atti soggetti a detta formalità, o si faccia produzione in giudizio.

Art. 47. Per gli atti di ratifica o conferma di precedenti atti non stati registrati o in altro modo sottoposti alle tasse in vigore all'epoca della loro stipulazione, si esigerà la tassa a cui va soggetto, giusta le disposizioni della presente legge, l'atto ratificato o confermato.

La tassa da riscuotersi non potrà in verun caso essere minore di quella fissa stabilita dall'art. 85 della tariffa per le ratifiche pure e semplici.

Oltre le tasse dovute sull'atto ratificato o confermato, saranno pure esigibili nella registrazione dell'atto di ratifica le sopratasse o pene pecuniarie dovute per la non eseguita registrazione o sottoposizione a tassa dell'atto ratificato quando questo fosse obbligatoriamente soggetto entro termine fisso ad alcuna di dette formalità.

Se la ratifica o conferma è fatta mediante correspettivo, sarà su questo dovuta la tassa corrispondente alla natura dell'atto ratificato.

Anche in questi casi la tassa da applicarsi non potrà mai essere minore di quella stabilita dal citato articolo 85 della tariffa.

Art. 48. È dovuta soltanto la tassa fissa per la risoluzione di un contratto, quando ha luogo per effetto di condizione risolutiva espressa nel contratto medesimo, e non dipendente dalla sola volontà dei contraenti, ovvero per mezzo di atto autentico stipulato nel giorno successivo a quello del contratto che si risolve.

Qualunque stipulazione accessoria quando esca dai termini della semplice risoluzione del contratto precedente, e non ne sia la necessaria conseguenza, è separatamente soggetta a tassa fissa, graduale o proporzionale in ragione della sua speciale natura.

CAPO III. — *Disposizioni speciali per l'applicazione e liquidazione delle tasse di successione*

Art. 49. Le successioni cadenti sopra beni già colpiti da un'altra tassa di successione, dentro il periodo di mesi quattro, non saranno soggette a pagare se non che il supplemento corrispondente alla differenza che risultasse fra la prima e le posteriori tasse, quando queste fossero maggiori; in guisa che nel detto periodo i beni stessi non possano assoggettarsi fuorchè all'ammontare della tassa maggiore tra quelle applicabili alle diverse successioni.

I figli naturali, legalmente riconosciuti, saranno equiparati, per gli effetti di questa tassa, ai figli legittimi.

I figli adottivi pagheranno la metà della tassa che senza l'adozione avrebbero dovuto pagare in ragione dei rapporti di parentela fra essi e l'adottante.

Art. 50. Nelle trasmissioni che hanno luogo per successione testamentaria il valore dei legati si detrae dalla massa imponibile a carico degli eredi, e la tassa sui legati è liquidata a debito del legatario, e secondo i rapporti personali che esistevano tra quest'ultimo e l'autore della successione, rimanendo in ogni caso salva ed illesa l'azione solidale che compete all'amministrazione per conseguire dagli eredi il pagamento della tassa sui legati.

Art. 51. Nelle trasmissioni per causa di morte, se non risulta da inventari o da altri atti legalmente attendibili il valore della mobilia compresa nella eredità, questa mobilia sarà valutata in ragione del 5 per 100 del valore totale dei beni immobili, mobili e dei denari dell'eredità, salva la prova in contrario.

Non sono compresi nella mobilia presunta i grani, i vini, i fieni ed altre derrate.

Non si comprendono nella mobilia neppure le gemme, i cavalli, le carrozze e gli equipaggi relativi, e tutto ciò che forma la materia di un commercio o di altra negoziazione. Questi oggetti saranno dichiarati secondo il valore venale. Le collezioni dei quadri, statue, porcellane, libri, stampe, medaglie ed altri simili, semprechè non sieno materia nè di un commercio, nè di negozio, non saranno valutate per l'applicazione della tassa, siavi o no inventario.

Le azioni industriali e commerciali comprese nei listini di Borsa, e le rendite sul Debito Pubblico saranno valutate nelle dichiarazioni al corso legale del listino nel tempo della trasmissione. Le azioni industriali e commerciali che non furono mai comprese nei listini della Borsa, o cessarono di esserlo, dovranno calcolarsi nelle dichiarazioni per il valore commerciale al tempo della trasmissione.

All'ammontare del capitale dei crediti e delle rendite risultanti dagli atti costitutivi o formato a norma dell'art 18 della presente legge dovranno nella denunzia aggiungersi anche gli interessi che apparissero tuttora dovuti o le rendite decorse e non pagate al giorno dell'aperta successione.

Art 52. Per i crediti, scaduti o non scaduti, sulla sussistenza dei quali fosse contestata lite all'apertura della successione e per quelli dei quali sia giustificata la dubbia esigibilità, resterà sospesa l'esazione della tassa, la quale dovrà pagarsi appena i crediti divengano esigibili. Al termine di anni cinque dall'aperta successione dovrà giustificarsi che l'esigibilità continui ad essere dubbia; e quando ciò si verifichi, resterà sospesa indefinitamente l'esazione della tassa, ma sopravvenendo l'esigibilità anche in parte, la tassa dovrà pagarsi sulla somma che si riscuote.

Art. 53. I debiti certi e liquidi risultanti da atto pubblico o da sentenza di data anteriore all'apertura della successione, oppure da scrittura privata, registrata prima dell'aperta successione, saranno ammessi in deduzione dall'asse ereditario soggetto a tassa di trasferimento in causa di morte.

Saranno parimente ammessi in deduzione i debiti certi e liquidi risultanti da scritture private anteriori all'attivazione del decreto 14 luglio 1866, n. 3121 per le quali siano state già corrisposte le tasse di bollo graduali o altre tasse corrispondenti prescritte delle leggi in vigore all'epoca della loro stipulaziane, ognora che però che le dette scritture abbiano, anteriormente all'apertura della successione, acquistata data certa.

Saranno pure ammesse in deduzione le spese funerarie dell'autore dell'eredità, nei limiti delle consuetudini locali, non che le spese di ultima infermità fatte entro gli ultimi sei mesi, ognora che, sì le une che le altre, siano regolarmente giustificate.

Saranno egualmente dedotti dall'asse ereditario i debiti di commercio esercitato nel Regno quando la esistenza dei medesimi sia giustificata con la produzione dei libri di commercio del debitore e questi siano tenuti nella forma stabilita dalle leggi vigenti.

Non potranno essere ammessi in deduzione per l'effetto delle disposizioni del presente articolo i debiti risultanti da cambiali o da biglietti all'ordine non annotati nei libri di commercio di che nel precedente capoverso o nei libri del creditore ed ogni altra passività di qualsiasi natura che non si trovi nelle tassative condizioni di sopra enunciate.

Art. 54. I debiti che gravano specialmente i beni immobili posti fuori del Regno non saranno dedotti nelle eredità composte di detti beni e di altri della stessa natura posti nello Stato, e lo saranno invece quelli che colpiscono specialmente beni nello Stato.

Ove si tratti di debiti non afficienti specialmente immobili nello Stato o all'estero, la deduzione avrà luogo in proporzione delle due parti dell'asse ereditario.

Art. 55. Perchè sia ammessa la deduzione del passivo è necessario che l'erede lo giustifichi, producendo i titoli dei debiti, o in originale o in copia, unitamente ad una dichiarazione fatta da lui e dai creditori o loro aventi causa, con la quale si attesti che il debito sussisteva tuttavia, o in tutto o in parte, al tempo dell'aperta successione; e tanto la suddetta copia come la dichiarazione, potranno essere fatte in carta senza bollo, ma dovranno essere viste, per la verità delle firme, o da un notaio, o dal pretore, o dal sindaco locale.

Il creditore o suoi aventi causa non possono rifiutarsi a consegnare i titoli al debitore o permettergli che a sue spese, senza che siano esportati, ne sia fatta copia autentica dal notaro o cancelliere, nè ad emettere la dichiarazione sulla sussistenza di tutto o di parte del debito che dev'essere dedotto dall'asse ereditario, sotto pena dei danni.

Art. 56. Nel caso d'infedeltà nella dichiarazione indicata nell'articolo precedente i sscrittori della medesima saranno tenuti solidalmente al pagamento di una pena pecuniaria uguale al quintuplo della tassa che colla dichiarazione infedele si tentò di defraudare, senza pregiudizio degli effetti del Codice penale nei casi da esso previsti.

Art. 57. La deduzione dei debiti dall'attivo delle successioni potrà essere ammessa anche dopo la liquidazione della tassa, purchè la esistenza dei debiti sia provata nei modi prescritti dalla presente legge, entro due anni dalla presentazione della denunzia, e in questo caso si farà luogo alla restituzione della tassa che risulterà percetta in eccedenza.

CAPO IV. — *Disposizioni speciali per l'applicazione e liquidazione delle tasse giudiziali.*

Art. 58 Una tassa graduale, da pagarsi una sola volta per tutti gli stadi del giudizio, sarà dovuta sulle sentenze che definiscono il merito delle cause e condannano in somme o valori, o che pronunziano sopra gli analoghi procedimenti esecutivi, e sulle sentenze degli arbitri e dei tribunali esteri rese esecutorie nello Stato; ma la tassa graduale non potrà mai essere minore della tassa fissa stabilita a seconda dei gradi di giurisdizione nei quali le sentenze vengono profferite, e quanto alle sentenze degli arbitri e dei tribunali esteri, secondo il grado del collegio giudiziario che le ha rese esecutorie

Art 59. Per le sentenze definitive profferite nei giudizi di opposizione a sentenze contumaciali, e in quelli di appello, come anche nei giudizi reintegrati in conseguenza della cassazione o rivocazione, come pure per le sentenze pronunciate nei giudizi esecutivi, non sarà pagata nuovamente la tassa graduale stata già pagata sulla sentenza contumaciale, appellata, cassata o revocata; salvo bensì l'obbligo di una tassa ulteriore per le somme risultanti da maggior condanna. Però tutte le suddette sentenze andranno soggette a tassa fissa, come a tassa fissa vanno soggette quelle che dichiarano diritti non aventi valore determinabile.

Art. 60. Sono esenti dalla tassa graduale e soggette alla semplice tassa fissa le sentenze definitive portanti assoluzione, anche se queste sono relative a cose valutabili.

Se sopra una stessa domanda la sentenza pronuncia in parte l'assoluzione ed in parte la condanna, è dovuta la tassa soltanto sulla condanna.

Art. 61. La tassa graduale sulla sentenza definitiva sottoposta a registrazione è dovuta sebbene il provvedimento sia concepito nei termini di una semplice dichiarazione di diritto, ognora quando realmente operi gli effetti dell'attribuzione o condanna per cose valutabili.

Si eccettuano da questa disposizione le collocazioni in giudizio di graduazione per crediti o ragioni che non siano state contestate neanche per modo di semplice osservazione, come pure le omologazioni dei concordati che seguono in materia commerciale fra i creditori di uno stesso debitore, in quanto non abbiano singolarmente formato oggetto di contestazione.

Art. 62. Le dichiarazioni di nullità radicali contenute nelle sentenze non soggiacciono a tassa graduale.

Art. 63 Se la sentenza fosse emanata sopra una domanda la quale si appoggiasse ad una convenzione non registrata, la tassa alla quale la convenzione avrebbe dovuto assoggettarsi secondo la sua natura, se fosse stata precedentemente registrata, sarà riscossa indipendentemente dalla tassa dovuta sulla sentenza.

Art. 64. Sono esenti da tassa graduale le sentenze delle Corti di cassazione.

TITOLO II.

Della forma di registrazione, dei termini per eseguirla, delle persone obbligate e degli uffici competenti.

CAPO I. — *Della forma della registrazione.*

Art. 65. La registrazione si eseguisce sulla presentazione degli atti o sulla dichiarazione dei contratti verbali o dei trasferimenti soggetti alla formalità, secondo le speciali disposizioni della presente legge.

Nei libri ove gli atti, contratti e trasferimenti dovranno essere registrati, sarà indicata la data della registrazione, il numero progressivo annuale del registro, il nome della persona che richiede la formalità, la data e natura dell'atto, del contratto verbale o del trasferimento registrato, il sunto circostanziato delle disposizioni contenute negli atti suddetti, il cognome e nome delle parti contraenti o interessate, i valori o i correspettivi su cui le tasse devono essere liquidate, e in tutte lettere il totale ammontare delle tasse riscosse.

I libri di registrazione dovranno inoltre contenere la menzione in tutte lettere del quantitativo delle pagine scritte di cui si compone l'atto originale presentato, e del numero preciso delle postille in detto atto esistenti.

I notai e gli altri ufficiali autorizzati alla stipulazione degli atti pubblici, nel presentare alla registrazione gli atti da essi rogati, dovranno consegnarne all'uffizio di registro una copia certificata conforme.

Parimente una copia certificata conforme dal richiedente la formalità sarà consegnata insieme all'originale per la registrazione degli atti in forma privata, siano o no autenticati, quando contengano contratti o convenzioni di qualsivoglia specie, o costituiscano obbligazioni od estinzione di obbligazioni.

È fatta eccezione all'obbligo di consegnare la copia per gli atti giudiziari.

Art. 66. Per le scritture private autenticate a norma dell'art. 1323 del Codice civile, l'atto, per gli effetti della presente legge, sarà depositato in originale presso il notaro il quale ne rilascerà alle parti, che la richiedono, copia conforme da esso autenticata.

Le copie degli atti pubblici o privati indicati in questo e nel precedente articolo saranno rilasciate senza altra spesa che quella della carta bollata e della scritturazione.

Gli ufficiali del registro conserveranno le copie, consegnate per la registrazione, secondo le norme determinate dal regolamento.

Trascorsi due anni le copie accennate nel precedente capoverso saranno trasmesse all'archivio della conservazione degli atti e contratti.

Gli originali degli atti presentati per essere registrati, dopo seguita la registrazione, saranno restituiti al richiedente la formalità.

Art. 67. Per gli atti privati fatti in più originali la registrazione verrà trascritta su ciascun originale, e per codeste trascrizioni saranno percette altrettante tasse fisse, a tenore della tariffa.

Art. 68. Le disposizioni dei precedenti articoli 65 e 66 sono applicabili anche alla registrazione degli atti stipulati all'estero. Per altro la copia venuta dall'estero è, per gli effetti della registrazione, considerata come originale.

Ove l'atto stipulato all'estero non sia scritto in lingua italiana, non verrà registrato se non vi si unisca una versione italiana fatta da un traduttore giurato.

È fatta eccezione unicamente per gli atti scritti all'estero in lingua francese.

In mancanza o impedimento di traduttori giurati nel distretto del tribunale civile nel quale ha sede l'uffizio, potrà essere deputato un traduttore dal presidente del tribunale medesimo.

Art. 69. La denunzia dei contratti non ridotti in iscritto e che debbono denunziarsi a termini del successivo articolo 74 si eseguirà mediante particolareggiata ed estimativa dichiarazione da farsi per doppio esemplare, l'uno da ritenersi dall'ufficio di registro, e l'altro da restituirsi a chi fa la denunzia; la dichiarazione sarà sottoscritta dalle parti od anche soltanto dal denunziante.

Sarà pure denunziata mediante dichiarazione scritta in doppio esemplare la riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà, la verificazione della condizione sospensiva apposta ad un contratto o trasferimento, o l'esecuzione datà ai medesimi prima che la condizione sia verificata, e la continuazione o prolungamento degli affitti per tacita riconduzione.

Art. 70. La denunzia dei trasferimenti per causa di morte dovrà contenere una particolareggiata dichiarazione degli immobili ed altri oggetti caduti nella successione, con le indicazioni sufficienti per farne conoscere la natura, la situazione o l'importanza, e ne sarà indicato il valore.

La denunzia dovrà farsi sul modulo che verrà distribuito dall'amministrazione e sarà firmata dal denunziante.

Per le rendite e per i crediti ereditari di qualsivoglia natura verranno indicati i loro titoli costitutivi, con la data e luogo del registro, i nomi dei debitori e le somme dovute tanto per capitale quanto per interessi o rendite arretrate.

Riguardo alla mobilia si applicherà la disposizione dell'articolo 51.

Alla denunzia delle successioni testamentarie dovrà unirsi la copia autentica dell'atto o degli atti di ultima volontà che regolano la successione; questa copia dopo la registrazione verrà restituita, semprechè sia stata presentata anche una copia in carta libera firmata dal denunziante, la quale dovrà conservarsi nell'ufficio del registro unitamente alla denunzia.

La denunzia irregolare si considera come non eseguita, finchè non venga rettificata.

Si considera irregolare quando mancano le indicazioni necessarie per la liquidazione delle tasse o manca la firma del denunziante, oppure la denunzia è fatta da chi non è munito di speciale mandato o non lo presenta.

Se la denunzia non è corredata dai documenti di cui all'articolo 55, non si farà luogo alla deduzione indicata dal precedente art. 58.

Venendo presentata una denunzia irregolare, il ricevitore ne indicherà la irregolarità con nota scritta sulla medesima, ed inviterà chi la presenta a rettificarla prima della scadenza del termine prefisso per la denunzia: in ogni caso saranno assegnati al denunziante, per la rettificazione, non meno di giorni otto a datare da detto invito.

Qualora chi presenta la denunzia non ne riconosca la irregolarità e faccia istanza perchè la denunzia sia accettata, il ricevitore ne spedirà ricevuta con espressa riserva di promuovere l'applicazione della pena per mancata denunzia ove realmente sussistano le rilevate irregolarità.

Art. 71. Le norme stabilite dal precedente articolo per la denuncia dei trasferimenti in causa di morte sono applicabili alle denunzie dei passaggi di usufrutto che hanno luogo in occasione della presa di possesso dei benefizi o delle cappellanie.

Art. 72. La forma di registrazione stabilita nel precedente art. 65 non è applicabile:

1° Agli originali delle sentenze non definitive e degli altri atti indicati nell'articolo 132 della annessa tariffa;

2° Agli atti d'usciere soggetti a tassa fissa;

3° Alle copie o estratti di che nell'articolo 133 della citata tariffa;

4° Ai certificati o dichiarazioni di conformità e alle autenticazioni designate negli articoli 105 e 106 della tariffa suddetta.

Tutti questi atti ricevono la formalità mediante l'apposizione a ciascuno di essi di marche di registrazione nella forma prescritta.

Le marche di registrazione per gli atti indicati ai precedenti numeri 1 e 2 saranno applicate in fine dell'atto soggetto a formalità dal cancelliere della Corte, tribunale, o pretura da cui emana l'atto o a cui l'usciere è addetto, e l'atto non potrà rilasciarsi senza la formalità predetta.

Tali marche tosto applicate dovranno annullarsi dal cancelliere con la sovrapposizione del bollo di cancelleria, in modo che parte di esso rimanga impresso sulla marca, e la restante parte sul foglio al quale la marca è applicata.

Per gli altri atti designati ai precedenti numeri 3 e 4 le marche dovranno applicarsi dai cancellieri, notari, archivisti o altri pubblici ufficiali autorizzati prima che sia scritto l'atto di autenticazione, o di conformità, o l'atto di autenticazione delle firme, e saranno annullate facendovi passare sopra due o più righe della scrittura che costituisce l'atto o certificato di autenticazione o conformità.

Le citazioni e gli altri atti d'usciere indicati al precedente numero 2 potranno anche essere compilati in carta bollata del valore doppio di quello che è prescritto per i respettivi tribunali innanzi ai quali si fa l'atto, e in tal caso saranno esenti dalla registrazione; ma avranno il semplice *visto* del cancelliere apposto a cura dello usciere, della parte o del procuratore, prima della loro notificazione.

CAPO II. — *Delle persone obbligate alla registrazione e dei termini per eseguirla.*

Art. 73. L'obbligo della registrazione degli atti e del pagamento delle tasse incombe:

1° Ai notari per gli atti celebrati col loro ministero, tanto se ritenuti nei loro minutari, quanto se rilasciati in originale alle parti, non che per le scritture private le cui firme siano state da essi autenticate.

La presentazione di questi atti al registro deve dai notari eseguirsi entro venti giorni dalla data di ciascun atto, o di ciascuna autenticazione;

2° Ai cancellieri giudiziari per le sentenze, decreti o provvedimenti e per tutti gli atti che emanano dalle Corti, tribunali o preture, o che sono da essi ricevuti o compiuti col loro intervento, e che debbono essere registrati formalmente o con l'applicazione delle marche di registrazione.

La presentazione all'uffizio del registro degli atti indicati in questo numero che debbono essere formalmente registrati e l'apposizione delle marche di registrazione a quelli designati nei numeri 1 e 2 dell'articolo 72 deve parimenté eseguirsi entro venti giorni dalla data di ciascun atto;

3° Agli uscieri, per tutti gli atti del loro ministero che occorrono nei procedimenti giudiziali tanto contenziosi che di volontaria giurisdizione nella materia civile e commerciale ed in altri procedimenti speciali.

La presentazione all'uffizio del registro e il pagamento delle tasse per gli atti indicati in questo numero che debbono essere registrati formalmente dovrà farsi entro 20 giorni dalla data di ciascun atto.

Entro lo stesso termine dovranno gli uscieri presentare ai cancellieri per l'apposizione e annullamento delle marche di registrazione, gli atti di che al numero 2 del precedente articolo 72.

È fatta eccezione per le notificazioni delle comparse, le quali dovranno essere munite delle marche prescritte entro 3 giorni da quello in cui sono state eseguite;

4° Ai segretari o delegati di qualunque amministrazione o pubblico stabilimento, per gli atti di qualsiasi specie fatti nell'interesse delle rispettive amministrazioni o stabilimenti, quando siano specificamente designati per una tassa fissa o proporzionale o graduale dalla tariffa annessa alla presente legge.

Per le amministrazioni o pubblici stabilimenti che non hanno segretari o delegati, gli atti dovranno essere denunziati dai capi delle amministrazioni intervenuti alla stipulazione.

Il termine per la presentazione di questi atti all'ufficio del registro e per il pagamento delle tasse dovute è di giorni venti dalla data di ciascun atto.

Per la registrazione di quegli atti indicati nel presente articolo, che a norma delle leggi e dei regolamenti in vigore non possono ricevere esecuzione senza la preventiva approvazione od omologazione, o senza che sia trascorso un intervallo di tempo dalla loro stipulazione determinato dalla legge, il termine decorrerà dal giorno in cui sarà pervenuta all'ufficiale obbligato alla registrazione la notizia del provvedimento o decreto d'approvazione od omologazione, ovvero dal giorno in cui l'atto sarà divenuto altrimenti eseguibile.

Per gli inventari e per i processi verbali d'esami o di verificazioni e simili, il termine decorrerà dalla data del processo verbale di chiusura.

Nelle vendite all'incanto il termine di venti giorni decorrerà per i liberatari provvisori dal giorno dei primi incanti, e per il liberatario definitivo dall'ultimo esperimento dell'asta.

Art. 74. Gli atti per scrittura privata della natura di quelli specificamente designati per una tassa fissa, proporzionale o graduale dalla annessa tariffa, quando non cadano nelle speciali esenzioni stabilite dalla presente legge, debbono essere denunziati e registrati a diligenza delle parti interessate entro 20 giorni dalla loro data.

I contratti d'affitto, subaffitto, cessione, retrocessione o risoluzione d'affitto di beni immobili quando non risultano da convenzioni scritte, e le rinnovazioni, continuazioni o prolungamenti delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, debbono essere registrati per cura delle parti interessate entro venti giorni decorribili da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione, continuazione o prolungamento ebbero principio d'esecuzione.

Per gli atti fatti all'estero, quando contengono trasmissioni di proprietà, uso o godimento di beni immobili situati nello Stato, od imposizioni sui medesimi di servitù, ipoteche o altri pesi, affitti, subaffitti, rinnovazioni o riconduzioni, cessioni, retrocessioni o risoluzioni di affitti di beni immobili parimente situati nello Stato, la registrazione deve essere fatta a diligenza delle parti interessate entro il termine di sei mesi dalla data degli atti, se questi sono fatti in Europa, od entro mesi diciotto se fuori di Europa.

Sono comprese fra gli atti fatti all'estero anche le sentenze pronunziate dai regi consoli, per cui è obbligatoria la registrazione entro il termine stabilito di sei mesi o di mesi diciotto quando ne deriva alcuna delle trasmissioni ed obbligazioni accennate in questo articolo relativamente ad immobili situati nello Stato.

Le sentenze proferite dai tribunali esteri saranno denunziate e registrate unitamente al provvedimento della Corte o del tribunale del Regno che rese esecutoria la sentenza estera, per cura del cancelliere della Corte o del tribunale.

Tutti gli altri atti provenienti dall'estero e quelli eziandio fatti sotto qualunque forma nello Stato, non che le obbligazioni chirografarie e le quietanze e ricevute indicate nel quart'ultimo capoverso del successivo articolo 148 e i documenti d'ogni specie che non siano specificamente indicati dal presente titolo o nella parte prima dell'annessa tariffa, quando voglia farsene uso in giudizio, o se ne voglia fare l'inserzione negli atti delle cancellerie giudiziarie, o delle amministrazioni o stabilimenti pubblici di cui ai numeri 2 e 4 del precedente articolo 73, debbono essere registrati a cura di coloro che vi hanno interesse prima di produrli in giudizio o prima di farne le accennate inserzioni.

L'obbligo della registrazione degli atti indicati nel presente articolo è solidale quanto alle scritture private e quanto ai contratti verbali ed agli atti esteri da registrarsi in un termine fisso fra tutte le parti contraenti; quanto agli atti e documenti, ed alle sentenze dei tribunali esteri, fra tutte le parti interessate.

Art. 75. La verificazione delle condizioni sospensive apposte ad un contratto tanto pubblico che privato, o ad un trasferimento per causa di morte, o l'esecuzione del contratto o trasferimento prima che la condizione siasi verificata, sarà denunziata dalle parti contraenti o dagli interessati entro venti giorni decorribili da quello della verificatasi condizione o dal giorno dell'esecuzione del contratto o trasferimento.

Art 76. I testamenti o qualsiasi atto d'ultima volontà fatti nello Stato o all'estero e contenenti disposizioni che possono in qualunque modo aver effetto dopo la morte del disponente, saranno denunciati e registrati a cura delle persone obbligate alla denunzia dell'eredità ed entro i termini stabiliti dall'articolo 79.

A quest'uopo il notaio, l'autorità giudiziaria o il capo dell'ufficio o archivio pubblico che ritiene il testamento dovrà a richiesta delle parti e sulla esibizione dell'attestato di morte del disponente presentare all'ufficio del registro l'originale del testamento o dell'atto d'ultima volontà da registrarsi.

Dovranno pure registrarsi i testamenti revocati o non aventi alcun effetto dopo la morte del disponente quando se ne voglia far uso a termini dell'articolo 74.

Queste stesse disposizioni si applicano per la registrazione dei processi verbali di deposito dei testamenti olografi e degli atti di ricevimento di testamenti segreti.

Art. 77. Qualora, prima della scadenza dei termini stabiliti dai precedenti articoli 73, 74 e 76 per la registrazione degli atti soggetti a questa formalità entro un termine fisso, occorresse di prodarre in giudizio gli atti medesimi o d'insinuarli nelle cancellerie, gli atti stessi dovranno essere preventivamente registrati.

Art. 78. Le sentenze definitive dei tribunali consolari all'estero in materia civile e commerciale, quando non contengono trasferimenti di proprietà, usufrutto, uso o godimento di beni immobili esistenti nello Stato, sono registrate a diligenza della parte interessata prima che se ne faccia alcuno degli usi indicati dall'articolo 74.

Art. 79. Alla denunzia dei trasferimenti in causa di morte sono obbligati gli eredi, i legatari, i loro tutori o curatori, gli amministratori dell'eredità ed esecutori testamentari.

L'obbligo della denunzia è solidale per i coeredi, e la denunzia deve estendersi all'intiero asse ereditario.

La denunzia dei trasferimenti per causa di morte deve prodursi nel termine di mesi quattro dal giorno della morte, quando colui dal quale procede la successione od il legato è morto nello Stato; di mesi sei se è morto in altre parti d'Europa; di mesi diciotto se è morto fuori d'Europa.

Per i tutori, curatori, amministratori ed esecutori testamentari il termine per la denuncia decorre dal giorno in cui sarà loro pervenuta la legale notizia della loro nomina.

In caso d'assenza il termine di quattro mesi non decorre che dal giorno del preso possesso per la successione dell'assente, sia tal possesso definitivo o provvisorio, ovvero semplicemente di fatto.

In caso di ritorno dell'assente, le tasse pagate saranno restituite sotto la sola deduzione d'una parte di esse, corrispondente ai frutti lucrati durante il possesso.

La stessa decorrenza di termine è stabilita per le successioni i cui beni fossero stati posti sotto sequestro.

Per le successioni dei militari appartenenti ai corpi mobilizzati, e che muoiano in tempo di guerra, i termini della denunzia sono duplicati.

Per gli eredi o legatari che faranno esplicita dichiarazione d'assumere tale qualità col benefizio dell'inventario e adempiranno alle obbligazioni prescritte dalla legge civile, il termine per presentare la denunzia decorrerà dalla scadenza di quello stabilito per la formazione dell'inventario, e quando questo fosse prima compiuto, dalla data della sua chiusura.

In ogni caso però la denunzia delle eredità accettate col benefizio dell'inventario ed apertesi nello Stato deve farsi entro un anno dal giorno dell'aperta successione.

I termini stabiliti dal presente articolo per la denunzia dei trasferimenti per causa di morte sono applicabili alle denunzie della riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà nei casi previsti dalla presente legge, e a quelle della devoluzione dei lucri dotali e dell'avveramento delle liberalità subordinate alla eventualità della morte.

Queste denunzie dovranno farsi da coloro a cui favore l'usufrutto, il lucro o la liberalità si devolve.

Art. 80. La denunzia dei passaggi d'usufrutto che hanno luogo nella presa di possesso dei benefizi o delle cappellanie esistenti nello Stato, dovrà eseguirsi dall'investito del benefizio o della cappellania entro il termine di quattro mesi computabili dal giorno del preso possesso.

La denunzia della presa di possesso dei benefizi e delle cappellanie aventi sede fuori dello Stato sarà fatta entro i termini stabiliti dal precedente articolo per la denunzia delle successioni apertesi all'estero.

Art. 81. Nei termini stabiliti dagli articoli precedenti per la denunzia e registrazione non sono compresi il giorno della data dell'atto e quello dell'apertura della successione o del preso possesso dei beni dell'assente o dei benefizi o delle cappellanie.

Non si computerà nemmeno l'ultimo giorno del termine, se festivo.

L'ultimo giorno utile per la denunzia e per la registrazione si compie con l'ora stabilita per la chiusura dell'ufficio di registro.

CAPO III. — *Degli uffici competenti a dare la formalità della registrazione.*

Art. 82. I notari debbono presentare alla registrazione gli atti da loro ricevuti e le scritture private da essi autenticate per le firme all'ufficio del registro istituito nel distretto della rispettiva residenza.

I cancellieri giudiziari, i segretari, i capi o delegati delle pubbliche amministrazioni o stabilimenti e gli uscieri presso le Corti, i tribunali o preture faranno registrare gli atti che debbono essere formalmente registrati all'ufficio del distretto in cui esercitano rispettivamente le loro funzioni od uffici.

Le altre scritture private ed i contratti verbali soggetti a registrazione in un termine fisso dovranno essere registrati nell'ufficio del distretto in cui ne è seguita la stipulazione.

Gli atti esteri, parimente soggetti a registrazione in un termine fisso, dovranno essere registrati nell'ufficio nel cui distretto sono situati gl'immobili ai quali gli atti si riferiscono.

Se gl'immobili sono situati in più distretti, l'atto estero dovrà essere registrato nell'ufficio di quel distretto nel quale ne esiste la maggior parte.

Gli altri atti, tanto per scrittura privata, quanto fatti all'estero, i contratti verbali e gli atti da prodursi in giudizio, quando non sono soggetti a registrazione in un termine fisso, potranno essere registrati in qualunque ufficio di registro.

La verificazione della condizione sospensiva, la esecuzione d'un contratto o trasferimento condizionato prima che la condizione siasi verificata, e la riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà saranno denunziate all'ufficio del registro nel quale fu registrato il contratto o trasferimento condizionato o il passaggio della nuda proprietà.

Parimente le denunzie della devoluzione dei lucri dotali e quelle dell'avveramento delle liberalità fatte a contemplazione di matrimonio e subordinate all'eventualità della morte debbono presentarsi all'ufficio nel quale fu registrato l'atto contenente la costituzione di dote o la liberalità eventuale.

Art. 83. Le trasmissioni di proprietà, d'usufrutto o di uso per causa di morte saranno denunziate all'ufficio del registro nel cui distretto si è aperta la successione. Se il defunto non aveva domicilio fisso nello Stato, la denunzia si produrrà all'ufficio del registro nel cui circondario si trova la maggior parte dei beni caduti nell'eredità.

Art 84. Il passaggio d'usufrutto che ha luogo nella presa di possesso dei benefizi e delle cappellanie sarà denunziato nell'ufficio del registro nel cui distretto ha sede il benefizio o la cappellania. Ove il benefizio o la cappellania non abbiano sede nello Stato, la denunzia sarà eseguita nell'ufficio del registro nel cui distretto esiste la maggior parte dei beni che costituiscono la dotazione nello Stato del benefizio o della cappellania.

TITOLO III.

Del pagamento delle tasse, dell'azione personale e reale per la loro riscossione, e degli effetti della mancata e ritardata registrazione e della denunzia incompleta.

CAPO I. — *Del pagamento delle tasse e dell'azione personale e reale per la loro riscossione.*

Art. 85. Per gli atti tra i vivi il pagamento della tassa deve essere contemporaneo alla registrazione e risultare dalla medesima. La mancanza di esso porta l'effetto che la presentazione dell'atto e la denunzia del contratto verbale, benchè materialmente fatte, si considerino come non avvenute, ed alla scadenza del termine hanno luogo le conseguenze penali della omessa registrazione.

Per i trasferimenti a causa di morte, per i passaggi di usufrutto dei beni che costituiscono le dotazioni dei benefizi e delle cappellanie, nonchè per la riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà, per la devoluzione dei lucri dotali e per l'avveramento delle liberalità subordinate all'eventualità della morte, il pagamento della tassa dovrà eseguirsi entro i due mesi successivi alla scadenza dei termini fissati con gli articoli 79 ed 80 per le rispettive denunzie.

Art. 86. Salvi gli obblighi dei funzionari e delle persone indicate nei precedenti articoli 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79 e 80, sono inoltre solidalmente tenuti verso l'amministrazione dello Stato per il pagamento delle tasse di registro:

1° Per le tasse dovute sugli atti della natura di quelli specificatamente designati nella prima parte della tariffa, sulle convenzioni verbali soggette a registrazione, e sugli atti stipulati all'estero, tutte le parti contraenti e quelle eziandio nel cui interesse fu richiesta la formalità della registrazione.

Negli atti stipulati fra lo Stato ed i privati le tasse saranno a carico dell'acquirente, cessionario o deliberatario nelle vendite, cessioni, aggiudicazioni ed altre alienazioni di beni mobili ed immobili, tanto in proprietà che in usufrutto; del conduttore negli atti di locazione; degli appaltatori, cottimanti e impresari nei contratti d'appalto, cottimo o imprese, e nelle relative cauzioni; della parte debitrice nelle obbligazioni; della parte liberata nelle quietanze ed altre liberazioni; ed in tutti gli altri casi a carico comune dell'erario nazionale e dei particolari che contrattano collo Stato in ragione dell'interesse rispettivo del contratto, salvo per la parte di tassa dovuta dallo Stato il disposto dell'articolo 141;

2° Per le tasse sugli originali delle sentenze, decreti, provvedimenti ed anche degli atti e processi verbali di causa, nei procedimenti contenziosi nella materia civile e commerciale, le parti istanti e quelle che fanno uso delle sentenze, decreti e provvedimenti, atti e processi verbali di causa, e i rispettivi loro procuratori, non che le parti a carico delle quali siano state poste le relative spese in proporzione della loro condanna nelle medesime;

3° Per le tasse dovute sulle copie delle sentenze e degli atti menzionati nel precedente numero, e per quelle dovute sui decreti e provvedimenti, con cui sono rese esecutorie le sentenze degli arbitri e dei tribunali esteri, e per le tasse dovute su queste sentenze, le parti che richiedono la spedizione o l'autenticazione della copia o la emanazione del decreto o provvedimento, o i loro procuratori;

4° Per le tasse sui trasferimenti di beni per causa di morte, ciascuno degli eredi per la totalità delle tasse medesime salvo il regresso; i legatari in proporzione dei beni a ciascuno di essi devoluti, ed i donatari per le liberalità per causa di morte;

5° Per la tassa sul passaggio d'usufrutto che ha luogo nella presa di possesso dei benefizi o delle cappellanie, l'investito del benefizio o della cappellania, i suoi eredi o aventi causa;

6° Per le tasse che si rendono esigibili sugli atti e trasferimenti sottoposti a condizioni sospensive, le parti contraenti e tutti coloro a cui profitta la verificazione della condizione o la esecuzione del contratto o del trasferimento;

7° Per le tasse sulla riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà, coloro che consolidano l'usufrutto con la proprietà, i loro eredi od aventi causa;

8° Per le tasse dovute sui testamenti e sugli atti di ultima volontà, gli eredi, legatari, loro tutori o curatori, amministratori od esecutori testamentari.

Art. 87. L'amministrazione dello Stato non ha azione contro i pubblici funzionari ed ufficiali indicati nell'articolo 73 per conseguire il pagamento del supplemento di tasse che si ritenesse dovuto dopo seguita la registrazione degli atti e contratti.

Art. 88. La quietanza delle tasse pagate per la registrazione sarà posta sull'atto originale o sulla copia presentata per gli atti esteri o sull'esemplare da restituirsi al denunziante per le denunzie che debbono farsi in doppio esemplare.

Quando si tratta di trasferimenti in causa di morte, di passaggio d'usufrutto di beni costituenti le dotazioni di benefizi o cappellanie, di tasse suppletive, e infine di tasse in altro modo pagate direttamente dalle parti, la quietanza sarà rilasciata in foglio separato.

La quietanza deve indicare l'ufficio che la e-

mette, la natura dell'atto o la causale del supplemento, e per esteso la data della registrazione o riscossione, il foglio, il numero del registro e l'ammontare della tassa o supplemento riscosso.

Art. 89. Lo Stato avrà privilegio per la riscossione delle tasse sui mobili ed immobili colpiti da imposta secondo le norme stabilite dalla legge civile.

L'azione si estingue nei termini stabiliti dalla presente legge per domandare il pagamento della tassa o del suo supplemento.

Art. 90. Gli ufficiali pubblici e tutti coloro i quali a termini di questa legge avranno fatto il pagamento della tassa di registro per conto delle parti obbligate si intenderanno subentrati in tutte le ragioni, azioni o privilegi dell'Amministrazione, o per conseguirne il rimborso, qualunque sia la somma, avranno diritto di ottenere dal pretore del luogo in cui essi hanno residenza un ordine di pagamento che sarà esecutivo dopo 24 ore dall'intimazione.

Nell'esecuzione non si avrà riguardo alle opposizioni fondate sul motivo che le tasse pagate non fossero dovute, o dovute in somma minore.

Il debitore potrà far valere il suo reclamo contro l'Amministrazione del registro, facendo constare del seguito rimborso.

Art. 91. L'erede beneficiario pagherà la tassa dell'eredità coi fondi ereditari.

Art. 92. I corpi morali cui è necessaria un'autorizzazione per l'accettazione dell'eredità o dei legati sono del pari che ogni altra persona soggetti all'obbligo di fare la denunzia secondo il disposto dell'articolo 79, ma non sono tenuti al pagamento delle tasse se non dopo tre mesi dalla data dell'autorizzazione, senza pregiudizio però delle facilitazioni accordate dalla presente legge nei casi d'accettazione dell'eredità col beneficio d'inventario. Frattanto l'Amministrazione del registro potrà conseguire direttamente dagli altri coeredi o legatari le tasse dovute sulle altre quote di beni o sui legati che non si deferiscano al corpo morale.

Trascorso un anno dall'apertura della successione senzachè il corpo morale abbia domandata l'autorizzazione, la tassa da esso dovuta diverrà esigibile, salvo al corpo morale il diritto ad ottenerne il rimborso da domandarsi entro mesi sei dal giorno in cui l'autorizzazione venisse negata.

In questo caso però l'Amministrazione del registro avrà diritto al conseguimento della tassa verso coloro ai quali profitterà il rifiuto dell'autorizzazione, purchè ne faccia domanda entro sei mesi dalla data dell'effettuato rimborso.

Capo II. — *Degli effetti della mancata o ritardata registrazione e della denunzia infedele o non completa.*

Art. 93. I notari, i funzionari ed ufficiali indicati negli articoli 72 e 73, che entro il termine stabilito non avranno assoggettati i loro atti alla formalità del registro o muniti delle prescritte marche quelli di tali atti che sono suscettibili di questa forma speciale di registrazione, e quanto agli atti indicati nel num. 2 del citato articolo 72 gli uscieri che avranno omesso o ritardato di presentarli al cancelliere per l'apposizione delle marche prescritte saranno sottoposti in proprio per ogni contravvenzione ad una pena pecuniaria corrispondente alla metà della tassa dovuta.

Questa pena in ogni caso non potrà essere minore di lire 10.

La stessa pena di lire 10 sarà dovuta quando l'atto dovesse registrarsi a debito o gratuitamente. Nessuna pena sarà applicabile quando il ritardo ad assoggettare gli atti alla registrazione provenga da impedimento di forza maggiore debitamente giustificato e riconosciuto dal capo dell'Amministrazione provinciale del registro o, in caso di controversia, dalla competente autorità giudiziaria, e purchè sia eseguita la formalità della registrazione entro il termine di dieci giorni successivi alla cessazione dell'impedimento.

Ai notari, funzionari ed ufficiali sarà riservato il regresso verso le parti per il rimborso delle pene pecuniarie e sopratasse da esse incorse, quando non siano stati loro somministrati i fondi necessari per pagare le tasse di registro.

Art. 94. Gli atti per scrittura privata non autenticata, quelli stipulati in paese estero, e i contratti verbali soggetti alla registrazione entro un termine fisso verranno sottoposti, oltre alla tassa normale, ad una sopratassa eguale all'ammontare della tassa, ognorachè non siano stati registrati entro il termine prescritto.

Questa sopratassa non potrà in verun caso essere minore di lire 10.

La stessa disposizione ha luogo per i testamenti non denunziati entro il termine prescritto dall'art. 76, e per le omesse dichiarazioni dell'avveramento delle condizioni sospensive di cui all'art. 75.

Art. 95. Gli eredi, donatari e legatari, che non avranno fatto entro i termini prescritti le denunzie dei beni loro trasmessi per causa di morte, pagheranno a titolo di sopratassa una somma eguale alla metà della tassa dovuta.

Questa sopratassa non potrà mai essere minore di lire dieci.

Per le omissioni nelle denunzie dei trasferimenti per causa di morte sarà applicabile una sopratassa uguale all'ammontare della tassa dovuta sugli oggetti omessi.

La stessa pena sarà applicata per la insufficienza constatata nella valutazione dei beni dichiarati, ove essa ecceda i limiti segnati dall'articolo 28.

Tuttavia non avrà luogo il pagamento della pena pecuniaria se, prima della scadenza del termine prescritto per il pagamento della tassa, alle omissioni o insufficienze si supplirà con una seconda dichiarazione.

I tutori, curatori, esecutori testamentari ed altri amministratori saranno tenuti in proprio al pagamento della sopratassa dovuta per omessa o ritardata denunzia.

Per le altre sovratasse la loro responsabilità verso gli amministrati sarà regolata a termini del diritto comune.

Art 96. Le disposizioni del precedente art. 95 sono applicabili alla denunzia della riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà, a quelle dei passaggi d'usufrutto che hanno luogo nella presa di possesso dei benefizi e delle cappellanie, non che alle denunzie della devoluzione dei lucri dotali e dell'avveramento delle liberalità subordinate alla eventualità della morte.

Art. 97. Oltre alle pene stabilite dai precedenti articoli 95 e 96 per la omessa o ritardata denunzia e per le omissioni od insufficienti valutazioni, sarà dovuta una nuova sovratassa uguale al quinto della tassa dovuta, ognorachè il contribuente ritardi il pagamento delle tasse e delle pene pecuniarie liquidate oltre il termine stabilito dal precedente art. 85, ed ove si tratti di omissioni o di insufficiente valutazione, oltre dieci giorni da quello nel quale a mezzo d'usciere gli sarà stata notificata la relativa liquidazione.

Art. 98. Per gli atti da sottoporsi alla formalità entro un termine fisso, trascorso un anno dalla scadenza di esso termine, senza che la formalità sia stata eseguita, le pene pecuniarie e le sopratasse stabilite dalla legge per la omessa registrazione saranno duplicate, nè la registrazione potrà aver luogo tranne che mediante il pagamento del doppio di dette pene e sopratasse.

Le pene pecuniarie per la ritardata denunzia o registrazione o per il ritardato pagamento saranno ridotte alla metà, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione di cui all'art. 132.

Sarà però sempre dovuto per il ritardo della registrazione il minimo semplice o duplicato della pena, respettivamente stabilito dalla presente legge.

Art. 99. Gli atti soggetti a registrazione e non registrati, non potranno farsi valere come titoli di azione in giudizio fino a tanto che non siano rivestiti di questa formalità.

Art. 100. Parimente, trascorso il termine stabilito per la denunzia dei trasferimenti in caso di morte, e per quella resa necessaria dalla verificazione di condizione sospensiva di eseguimento di contratti o di trasferimenti condizionati o di riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà, come pure trascorso il termine stabilito per la denunzia dei passaggi d'usufrutto per la presa di possesso di benefizi o prebende di ogni specie, nessuno interessato potrà agire in giudizio, senza enunciare il luogo e data della eseguita denunzia.

Ove sia trascorso anche il termine per il pagamento della tassa, dovrà eziandio enunciarsi la data e somma dell'integrale pagamento.

Cesserà l'obbligo della suddetta enunciazione, trascorso il termine delle prescrizioni stabilite dalla presente legge per le tasse o penali esigibili nei casi suddetti.

Art. 101. Qualunque occultazione di prezzo o valore in un atto pubblico o privato, e nella denunzia di un contratto verbale renderà eccezionabile e improduttivo di azione e di esecuzione in giudizio l'atto fallace, sino a tanto che non sia stato eseguito il pagamento del triplo della tassa che sarebbe stata riscossa sopra il prezzo o valore occultato.

Per il conseguimento di questa tripla tassa l'Amministrazione ha azione solidale verso le parti e verso tutti coloro che cooperarono alla occultazione o che abbiano fatto uso dell'atto vizioso.

Art. 102. La inefficacia ed ineseguibilità degli atti stabilita nei tre precedenti articoli potrà essere opposta dalle parti in qualunque stadio del giudizio, e dovrà in ogni caso essere rilevata di ufficio dal giudice. Il giudizio resterà immediatamente sospeso, e non potrà riprendere il suo corso, finchè gli atti e trasferimenti non siano stati regolarizzati a norma della presente legge. Frattanto il giudice accorderà i provvedimenti opportuni affinchè non si deteriorino i beni, crediti o diritti che formavano l'oggetto degli atti paralizzati, o dei giudizi, ed avranno esecuzione i patti e sequela i procedimenti, appena che il ricevitore certificherà che la contravvenzione venne emendata.

Sarà però assolutamente nullo, a tutti gli effetti, qualunque patto tendente a ritardare la registrazione e il pagamento delle tasse, ed anche il patto che il pagamento di esse e delle penali deve andare a carico di quella tra le parti che col proprio inadempimento rendesse necessaria l'omessa registrazione.

TITOLO IV.

Degli obblighi speciali dei notari, funzionari ed ufficiali pubblici, delle parti e dei ricevitori.

Capo I. — *Obblighi per le spedizioni, inserzioni e citazione degli atti e per le mensioni di registrazione.*

Art. 103. I notari, funzionari ed ufficiali dell'ordine giudiziario, i segretari, capi o delegati delle pubbliche amministrazioni o stabilimenti non potranno a qualunque scopo rilasciare per originale, per copia o per estratto alcun atto soggetto alla registrazione, se esso non è stato prima registrato o munito della marca di registrazione, secondo le disposizioni della presente legge, sotto pena di lire 10 per ogni contravvenzione. Si eccettuano da queste disposizioni i casi di procedimenti penali e di trasmissione di atti per la superiore approvazione, purchè in ogni occorrenza si faccia menzione dell'uso per cui fu rilasciato l'originale, la copia o l'estratto.

Si eccettuano parimente le copie e gli estratti degli atti tutti di usciere, quando non sia ancora trascorso il termine per la loro registrazione.

Art. 104. I funzionari ed ufficiali indicati nei numeri 2, 3 e 4 dell'articolo 73 non potranno inserire nei loro atti, nè ricevere in deposito altri atti soggetti a registrazione entro un termine fisso o prima di farne uso, nè fare alcun atto o disposizione in conseguenza dei medesimi se tali atti non sono stati preventivamente registrati. I contravventori incorreranno nella pena in proprio di lire 10 per ogni trasgressione, e saranno altresì tenuti al pagamento della tassa di registro e delle pene pecuniarie precedentemente incorse per l'atto non registrato, salvo per queste il regresso.

Art. 105. Salve le disposizioni del precedente articolo quanto ai funzionari ed ufficiali in esso indicati, è permesso d'inserire negli atti notariali, o in quelli stipulati in forma privata, atti privati od esteri, e documenti d'ogni specie non ancora registrati, e di fare altri atti in conseguenza dei medesimi.

In questi casi il notaro che riceve l'atto e le parti che stipulano in forma privata saranno personalmente tenuti al pagamento della tassa e pene pecuniarie dovute per gli atti e documenti inseriti e depositati, e per le convenzioni in dipendenza delle quali il nuovo atto fu stipulato, salvo il regresso.

La stessa disposizione sarà applicabile al caso di semplici enunciazioni di convenzioni risultanti da scritture private, o da atti esteri, o di contratti non redatti in iscritto, tanto se soggetti a registrazione in un termine fisso, quanto se sottoposti a tassa per il solo fatto dell'enunciazione a norma delle disposizioni dell'art. 46 della presente legge.

Contemporaneamente alla registrazione dell'atto che contiene l'inserzione saranno presentati all'ufficio del registro gli atti e documenti inseriti, sotto pena della multa di lire 50 a carico del notaro, se si tratta d'inserzione fatta in un atto notariale, o delle parti che stipularono se si tratta d'inserzione fatta in un atto privato.

Quanto all'enunciazione degli atti privati ed esteri e dei contratti verbali, il notaro o le parti saranno obbligati sotto la stessa pena di somministrare all'ufficio del registro, ove richiesti, gli elementi necessari per liquidare le relative tasse.

Art. 106. In tutte le copie ed in tutti gli estratti di atti civili, giudiziali e stragiudiziali soggetti a registrazione che si rilasciano dai notari, procuratori, funzionari od ufficiali pubblici, e quanto ai cancellieri giudiziari anche nella semplice apposizione di *visto* alle copie, sarà fatta menzione della quietanza delle tasse mediante indicazione dell'ufficio in cui ha avuto luogo la registrazione, della data della medesima, del numero d'ordine e della somma pagata.

Ove l'atto di cui si rilascia copia od estratto sia munito della marca di registrazione, sarà fatta menzione del valore della marca e della cancelleria che ne ha eseguito l'annullamento.

La menzione nel modo sopra espresso della quietanza di registrazione sarà eseguita anche sugli originali degli atti pubblici civili, giudiziali e stragiudiziali, rispetto alle scritture private, agli atti esteri ed ai contratti verbali già registrati, dei quali occorresse di fare l'enunciazione o in dipendenza dei quali l'atto fosse stipulato.

La menzione di cui nel presente articolo potrà anche scriversi in piede o in margine dell'originale o della copia dell'atto, ma in questo caso dovrà essere firmata dal notaro, procuratore, funzionario o ufficiale.

Ciascuna contravvenzione alle disposizioni di quest'articolo sarà punita con l'ammenda di lire 5.

Art. 107. È vietato agli avvocati e procuratori di trascrivere nei ricorsi, nelle comparse ed istanze di qualunque natura, come a fondamento di domande, di azioni o di eccezioni in giudizio, il tenore in tutto o in parte degli atti o contratti stipulati tanto nel Regno che in paese estero, senza che sia fatta menzione, a norma del precedente articolo, del luogo e data della registrazione della scrittura in tutto o in parte trascritta.

È vietato altresì agli avvocati e procuratori di produrre in giudizio per originale o per copia atti o documenti se l'originale o la copia dell'atto o documento presentato non contiene la menzione della seguita registrazione nel modo accennato nel precedente articolo, o non è munito della prescritta marca.

Ciascuna contravvenzione a questa disposizione sarà punita coll'ammenda di lire 10 a carico degli avvocati o procuratori, i quali saranno inoltre tenuti al pagamento delle tasse e delle pene pecuniarie incorse per la non fatta registrazione dell'atto trascritto o presentato, salvo per queste il loro regresso verso le parti.

Art. 108. Le autorità giudiziarie che pronunciassero sentenze o emettessero decreti o provvedimenti sopra atti soggetti a registrazione e non stati previamente registrati si renderanno personalmente responsabili delle tasse e delle pene pecuniarie dovute per gli atti medesimi.

Art. 109. Ogniqualvolta sarà pronunciata una condanna sopra un atto registrato nella sentenza si dovrà enunciare l'ammontare della tassa pagata, la data del pagamento e l'ufficio ove esso è stato eseguito.

Tale enunciazione potrà scriversi in margine o in calce, come è disposto dall'art. 106

In caso di omissione il ricevitore esigerà la tassa se l'atto non è registrato nel suo ufficio, salvo la restituzione nel termine prescritto se in seguito sarà giustificata la seguita registrazione dell'atto sul quale sarà stata pronunziata la sentenza.

Capo II. — *Repertorio degli atti.*

Art. 110. I notari, i cancellieri giudiziari e gli uscieri presso le corti, i tribunali e le preture terranno uno speciale repertorio a colonne, sul quale iscriveranno giorno per giorno senza spazio in bianco, senza interlineamenti e per ordine di numero e di data:

1° I *notari*, tutti i loro atti e contratti, compresi quelli che avranno rilasciato in originale alle parti, anche se esenti da registrazione, tutte le copie ed estratti da essi autenticati, nonchè le autenticazioni delle firme apposte agli atti in forma privata, a norma dell'articolo 1323 del Codice civile;

2° I *cancellieri giudiziari* tutti gli atti, le sentenze, i decreti o provvedimenti e i processi verbali che, a norma di questa legge, debbono essere registrati a termine fisso, o muniti delle prescritte marche di registrazione; tutte eziandio le copie autentiche o autenticate dei medesimi atti, sentenze, decreti, provvedimenti e processi verbali;

3° Gli *uscieri*, tutti gli atti del loro uffizio soggetti a registrazione o compilati in carta bollata di doppio valore a norma dell'ultimo capoverso dell'art. 72.

Per ogni atto o autenticazione non iscritti a repertorio, o non iscritti per ordine di data, o riportati per interlinee, e per ciascuna mancanza o inesattezza di taluna delle indicazioni prescritte ai numeri 2, 3, 4 e 5 del successivo articolo 111, s'incorrerà nella pena di lire 5, oltre l'obbligo di completare il repertorio per gli atti o autenticazioni omesse, dentro il termine da prefiggersi dall'amministrazione, sotto pena della sospensione dall'esercizio.

Dall'obbligo dell'iscrizione a repertorio si eccettuano i testamenti pubblici ed i processi verbali e gli atti di ricevimento o restituzione dei testamenti segreti.

Art. 111. Ciascun articolo del repertorio conterrà:

1° Il numero progressivo;

2° La data dell'atto o dell'autenticazione, e il luogo in cui l'atto fu stipulato o venne fatta l'autenticazione;

3° La natura dell'atto celebrato o autenticato;

4° I nomi e cognomi delle parti ed il loro domicilio;

5° L'indicazione sommaria dei beni, la loro situazione ed il prezzo o valore allorchè si tratterà di atti che avranno per oggetto la proprietà, l'usufrutto, l'uso od il godimento di beni immobili, e per gli altri atti relativi a cose valutabili l'indicazione del rispettivo prezzo o valore;

6° La nota della seguìta registrazione per gli atti formalmente registrati, o la indicazione del prezzo della carta bollata per gli atti di che al n. 3 dell'articolo precedente o del valore della marca applicata per gli atti e le copie suscettibili di questa speciale forma di registrazione.

Art. 112. I fogli dei repertori saranno numerati e segnati; quelli dei notari, dei cancellieri e degli uscieri delle preture, dal pretore delle rispettive loro residenze, e quelli dei cancellieri ed uscieri presso le Corti ed i tribunali, dal presidente della Corte o tribunale presso cui esercitano le rispettive loro funzioni ed uffici.

Art. 113. I notari, i cancellieri giudiziari e gli uscieri presenteranno, ogni semestre i loro repertori al ricevitore del registro del rispettivo distretto.

Il ricevitore apporrà il *visto* al repertorio, enunciando il numero degli atti iscritti, o dichiarando che non ha avuto luogo alcuna iscrizione.

La presentazione dei repertori dovrà farsi entro i mesi di gennaio e luglio di ciascun anno, sotto la pena di 5 lire per ogni dieci giorni di ritardo.

Le diecine di giorni incominciate si considereranno compiute per l'applicazione di detta pena.

Questa pena sarà applicata ai notari, ai cancellieri ed agli uscieri che se ne renderanno colpevoli, se il ritardo non oltrepasserà il mese.

Se il ritardo sarà più lungo di un mese, il notaio, il cancelliere o l'usciere che se ne renderà colpevole incorrerà nella pena prescritta pel ritardo di un mese, e potrà inoltre essere sospeso dall'esercizio delle sue funzioni.

Appena scorso il mese, il ricevitore del registro dovrà denunziare il caso al procuratore del Re, il quale provocherà dall'autorità competente l'applicazione della sospensione a chi si rese colpevole del ritardo.

Il ricevitore sarà tenuto a rilasciare regolare ricevuta dei repertori che gli verranno consegnati.

Art. 114. I ricevitori del registro riscontreranno se gli atti indicati nel repertorio e soggetti a registrazione siano stati debitamente registrati, se le indicazioni del repertorio siano in tutto concordi con quelle trascritte sul registro di formalità, rileveranno le discordanze o le contravvenzioni incorse e desumeranno tutte le notizie che potessero essere utili all'amministrazione.

Capo III. — *Ispezioni e ricerche eseguibili dagli ufficiali del registro.*

Art. 115. Oltre la presentazione prescritta col precedente articolo 112, tutti i pubblici funzionari ed ufficiali obbligati a tenere i repertori dovranno comunicarli ad ogni richiesta ai ricevitori del registro ed agli altri uffiziali od agenti dell'amministrazione all'uopo destinati che si presenteranno ad essi per verificarli, e ciò sotto pena di lire 100 in caso di rifiuto e l'applicazione delle misure disciplinarie che occorressero.

In questo caso il ricevitore o l'agente dell'amministrazione del registro richiederà l'assistenza del pretore o del sindaco locale, o di chi ne fa le veci per formare in sua presenza processo verbale del rifiuto.

Art. 116. Le persone incaricate dalla legge di tenere i registri dello stato civile, dell'anagrafe o censimento della popolazione, del catasto, dei ruoli delle contribuzioni, e tutti gli altri incaricati degli archivi pubblici saranno tenuti di comunicare, senza che siano esportati, ad ogni richiesta i loro registri e minute di atti ai ricevitori ed impiegati del registro, e di lasciarne prendere senza spesa le note, gli estratti e le copie che si ravviseranno necessarie nell'interesse dell'amministrazione, sotto pena di lire 50 per ciascun rifiuto comprovato per mezzo di processo verbale del ricevitore od altro impiegato, assistito come è detto nell'art. 115.

Queste disposizioni si estendono anche ai funzionari ed ufficiali indicati dall'art 73 per gli atti dei quali sono depositari, purchè non si tratti di testamenti o altri atti di ultima volontà finchè sono viventi i testatori.

Le comunicazioni sopra indicate non potranno richiedersi nei giorni festivi, e le visite a questo effetto nei luoghi di deposito degli atti o registri non potranno durare per parte dei ricevitori ed impiegati del registro più di quattro ore per ciascun giorno.

Art. 117. Le persone, i funzionari e gli ufficiali tutti indicati dall'articolo precedente dovranno, sotto pena di lire 50, previa richiesta ufficiale e salvi i casi di urgenza, dentro il termine di giorni otto, rilasciare gratuitamente in carta libera, autenticati dalla loro firma e bollo, al ricevitore del registro, gli estratti dei registri e le copie degli atti da essi rispettivamente custoditi.

Capo IV. — *Disposizioni diverse.*

Art. 118. Le persone incaricate dalla legge di tenere i registri dello stato civile faranno pervenire nei primi quindici giorni di ogni trimestre ai ricevitori del registro del distretto, sopra apposito modulo fornito dall'amministrazione, gli stati da loro autenticati delle morti avvenute nel trimestre precedente.

Se non si saranno verificati casi di morte nel trimestre, faranno pervenire un certificato negativo.

I contravventori a queste disposizioni incorreranno nella pena pecuniaria di lire 25 per le non fatte o tardive trasmissioni, e di lire 5 per ogni caso di morte omesso negli stati.

Art. 119. I capi delle amministrazioni comunali, sopra richiesta officiale degli impiegati del registro, dovranno fornire le informazioni che potessero occorrere per verificare l'importanza delle successioni dei loro amministrati, e per la percezione delle tasse contemplate dalla presente legge.

Art. 120. Il ricevitore del registro non potrà sotto verun pretesto e benchè si dia luogo alla stima, differire per più di tre giorni la registrazione degli atti e delle dichiarazioni regolari di successione quando le tasse vengano pagate secondo la liquidazione fatta da lui. Il ricevitore, ove sia richiesto, dovrà rilasciare un certificato della seguita presentazione dell'atto e della somma depositata per la registrazione.

Il ricevitore non potrà neppure sospendere o ritardare il corso di qualunque azione giudiziaria, ritenendone gli atti e le produzioni.

Tuttavia se fra le produzioni si trovasse un atto del quale non vi fosse obbligo di conservare l'originale, e contenesse schiarimenti che potessero in qualunque modo giovare all'amministrazione del registro, il ricevitore o l'agente dell'amministrazione avrà facoltà di desumerne copia e di farla certificare conforme all'originale e senza spesa del funzionario che l'avrà presentata.

In caso di rifiuto il ricevitore potrà ritenere l'atto per 48 ore onde desumerne copia.

Questa disposizione è applicabile anche agli atti per iscrittura privata o stipulati all'estero che saranno presentati all'ufficio del registro.

Art. 121. I ricevitori del registro non potranno rilasciare alcun estratto dei loro registri, se non dietro autorizzazione del pretore del luogo, quando questi estratti non siano richiesti da alcuna delle parti contraenti o dagli aventi causa da esse.

Per la ricerca e per gli estratti saranno corrisposte le competenze stabilite dai regolamenti.

Art. 122. Nessuna autorità pubblica, nè l'Amministrazione del registro, nè i ricevitori da essa dipendenti potranno accordare alcuna diminuzione delle tasse stabilite da questa legge o delle pene incorse, nè sospenderne la riscossione senza divenirne personalmente responsabili.

(Continua)

CAMERANO NATALE, gerente.

ROMA — Tip. Eredi Botta, via dei Lucchesi, n. 4.

Continuazione del decreto n. 2076 (Serie 2ª) che approva il testo unico delle leggi sulle tasse di registro.

TITOLO V.

Delle prescrizioni e dei provvedimenti in via amministrativa e giudiziaria.

CAPO I. — *Delle prescrizioni.*

Art. 123. Vi ha prescrizione per la domanda della tassa:

1° *Dopo due anni* dal giorno della registrazione dell'atto o contratto, o da quello della presentazione della denunzia del trasferimento, se si tratta di supplemento di tassa per una percezione insufficiente o di domanda diretta a far correggere le inesattezze incorse nella denunzia.

Parimente le parti non saranno ammesse dopo lo stesso termine a chiedere la restituzione delle tasse pagate;

2° *Dopo tre anni* dal giorno della presentata denunzia, qualora si tratti di omissioni di beni nelle denunzie delle successioni o in quelle delle dotazioni di benefizi o cappellanie;

3° *Dopo tre anni* dalla presentazione della prima o successiva denunzia per la riscossione della tassa dovuta sulle successioni e sulle dotazioni dei benefizi o delle cappellanie;

4° *Dopo cinque anni* dal giorno dell'apertura delle successioni o della presa di possesso di benefizi o cappellanie per la esazione delle tasse sulle successioni e sulle dotazioni non denunziate.

Per le successioni aperte all'estero, e per i benefizi e le cappellanie aventi sede fuori dello Stato, tale prescrizione decorre dal giorno in cui l'ufficio al quale dovevasi fare la dichiarazione abbia potuto, col mezzo di documenti ad esso presentati, venire in cognizione dell'apertura della successione o della presa di possesso del beneficio o della cappellania.

Art. 124. Per la domanda della tassa proporzionale o graduale sugli atti e trasferimenti vincolati a condizioni sospensive o del supplemento di essa e per le riunioni dell'usufrutto alla nuda proprietà per la devoluzione dei lucri dotali, e per l'avveramento delle liberalità, subordinate alla eventualità della morte la prescrizione si compie nell'anno a partire dal giorno in cui sarà stata fatta la dichiarazione prescritta dagli articoli 69 e 75.

Art. 125. Trascorso il termine di venti anni sarà prescritta l'azione del fisco pel conseguimento delle tasse e pene pecuniarie dovute per gli atti non registrati. Di questi però non si potrà mai far uso in giudizio o in atti amministrativi o davanti un ufficio governativo, senza il previo pagamento delle relative tasse e senza la corrispondente registrazione.

Se l'atto fosse inserito o enunciato in altri atti notariali o in forma privata si farà luogo, malgrado il decorso ventennio, all'applicazione delle tasse dovute sull'atto inserito o enunciato.

Art. 126. La pena pecuniaria stabilita ad aumento di una tassa si prescrive nel termine fissato per la prescrizione della tassa principale.

Le altre pene pecuniarie si prescrivono nel termine di quattro anni dal giorno della commessa contravvenzione.

Art. 127. Il corso delle prescrizioni sopra stabilite sarà interrotto da qualsiasi domanda giudiziale fatta e notificata da una delle parti avanti la spirazione dei termini, e ciò sia che venga domandato il pagamento o la restituzione della tassa, sia che venga soltanto fatta istanza per la stima.

La prescrizione legittimamente interrotta si compie col decorso di un successivo nuovo termine uguale a quello rispettivamente stabilito dalla presente legge, a meno che la domanda o l'atto d'interruzione non sia perento.

Art. 128. La domanda fatta dal contribuente sia pel rimborso di tassa, sia per opposizione in via amministrativa a richiesta di supplemento, e prima che la richiesta abbia formato oggetto di apposita ingiunzione regolarmente notificata, servirà, come la domanda giudiziale, ad interrompere la prescrizione in favore di ambe le parti.

Tale domanda dovrà essere presentata all'ufficio del registro in cui fu operata la riscossione, o da cui si richiede il supplemento, mediante un ricorso in due originali, uno dei quali sarà ritenuto dal ricevitore dopo averne presa nota sul libro principale di registrazione, e l'altro sarà restituito al ricorrente munito d'una dichiarazione dell'ufficio stesso, comprovante la data della fatta presentazione.

A corredo del ricorso dovrà inoltre unirsi, per essere restituita ai ricorrenti, la copia autentica dell'atto notariale o di quello ricevuto da un ufficiale o funzionario pubblico, sul quale è reclamato il supplemento o la restituzione di tassa, ovvero l'originale dell'atto privato stato sottoposto alla registrazione, e in ogni altro caso la quietanza originale delle tasse pagate.

Art. 129. La data degli atti per scrittura privata non potrà essere opposta all'Amministrazione del registro per invocare la prescrizione delle tasse e delle pene incorse, se tali atti non hanno acquistato data certa a termini della legge civile.

CAPO II. — *Dei modi di procedere in via amministrativa e giudiziaria.*

Art. 130. La risoluzione delle questioni che potranno insorgere sulla percezione delle tasse e delle pene pecuniarie prima dell'introduzione della domanda giudiziale, quando dai contribuenti sia deferita alla cognizione amministrativa, competerà alle Intendenze provinciali di Finanza o al Ministero delle Finanze, a seconda delle disposizioni dei regolamenti in vigore.

Art. 131. Il primo atto coattivo per la riscossione delle tasse e pene pecuniarie stabilite dalla presente legge, e di ogni altra tassa la cui riscossione sia affidata all'Amministrazione del registro, è l'*ingiunzione*.

L'ingiunzione consiste nell'ordine emesso dal competente ufficio di pagare entro quindici giorni, sotto pena degli atti esecutivi, le tasse e le pene pecuniarie dall'ufficio stesso indicate.

L'ingiunzione è vidimata e resa esecutoria dal pretore nella cui giurisdizione risiede l'ufficio che la emette, qualunque sia la somma dovuta, ed è intimata mediante consegna di copia della medesima al debitore personalmente, o al suo domicilio o residenza, od all'abituale sua dimora, oppure a chi lo rappresenta.

L'intimazione è fatta per mezzo d'usciere, il quale ne stenderà relazione sulla ingiunzione originale.

Per la intimazione ai debitori di ignoto domicilio, residenza e dimora, o residenti all'estero, sono applicabili le norme stabilite dalla ordinaria procedura civile per le citazioni.

Art. 132. L'ingiunzione è eseguibile quindici giorni dopo la sua intimazione.

Contro l'ingiunzione, il debitore a cui non piacesse di reclamare in via amministrativa, può provvedersi in via giudiziaria, mediante atto di opposizione da notificarsi all'uffizio che emise l'ingiunzione.

L'atto di opposizione non sospende l'obbligo di pagare le tasse e pene pecuniarie; si eccettua il caso in cui si tratti di supplementi di tassa, qualora l'atto di opposizione sia notificato all'ufficio del registro prima della scadenza dei quindici giorni dalla notificazione del precetto inguintivo.

Art. 133. La decisione delle controversie giudiziali riguardanti le tasse e pene pecuniarie stabilite dalla presente legge spetta in prima istanza al tribunale civile nella cui giurisdizione ha sede l'ufficio del registro che ha liquidato la tassa o pena pecuniaria controversa.

L'Amministrazione potrà essere rappresentata davanti ai tribunali civili e alle Corti di appello dai propri impiegati a norma dei regolamenti in vigore, senza bisogno dell'assistenza di patrocinatori.

Art. 134. Per le cause accennate dal presente titolo, qualunque delle parti soccombenti rifonderà le spese alla vincitrice secondo il disposto dal Codice di procedura civile.

Non potrà però l'Amministrazione essere condannata al rimborso delle spese di lite in favore della parte avversaria, quando l'azione giudiziaria sia stata promossa senza prima presentare domanda in via amministrativa, e senza che siano trascorsi quaranta giorni da questa presentazione.

Facendosi luogo alla piena accoglienza della domanda presentata in via amministrativa, dovrà restituirsi alle parti la tassa di bollo del relativo ricorso.

Art. 135. Non saranno ammessi in giudizio ricorsi, opposizioni o istanze contro l'ingiunzione a pagamento, o contro la liquidazione delle tasse e pene pecuniarie che dall'ufficio di registro si riconosceranno dovute quando l'atto d'opposizione non sia corredato dalla quietanza del pagamento della tassa.

Tanto nel caso di opposizione che in quello di reclamo per restituzione di tasse, l'atto d'opposizione o istanza non potrà essere ammesso in giudizio, se entro tre giorni dalla notificazione all'Amministrazione non sarà depositata nella cancelleria del tribunale competente a giudicare la copia autentica dell'atto notariale, o di quello ricevuto da un ufficiale o funzionario pubblico, sul quale è reclamato il supplemento o la restituzione di tassa, ovvero l'originale dell'atto privato stato sottoposto alla registrazione, e in ogni caso la quietanza originale delle tasse pagate.

TITOLO VI.

Degli atti da registrarsi a debito e gratuitamente e di quelli esenti dalla registrazione.

CAPO I. — *Degli atti da registrarsi a debito, per i quali può aver luogo la ripetizione della tassa dovuta.*

Art. 136. Saranno registrate a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle tasse dovute:

1° Le sentenze, i decreti, i provvedimenti, i processi verbali e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi in materia civile e commerciale nei quali sieno interessate le Amministrazioni dello Stato, ovvero le persone o gli enti morali ammessi al beneficio dei poveri, quando vengono emessi d'ufficio o sono promossi ad istanza e nell'interesse delle dette Amministrazioni, persone o enti morali.

Sono eccettuate le sentenze che portano trasmissione di immobili ovvero di beni mobili diversi da rendite, crediti, ragioni ed azioni;

2° Le copie di sentenze e di altri atti soggette alla tassa stabilita dall'art. 133 della tariffa;

3° Gli atti o documenti non soggetti a registrazione entro un termine fisso, giusta le disposizioni della presente legge e dell'annessa tariffa, dei quali nell'interesse esclusivo delle Amministrazioni, persone o enti morali antedetti, occorresse di fare la produzione in giudizio negli accennati procedimenti contenziosi;

4° Gli atti anche soggetti alla registrazione entro un termine fisso, dei quali si rendesse necessaria la formazione o la stipulazione nell'interesse delle dette Amministrazioni, persone o enti morali, dopo iniziato il procedimento contenzioso e per l'ulteriore corso del medesimo o per la sua definizione;

5° Gli originali degli atti che occorrono nei procedimenti di volontaria giurisdizione, ove siano della natura di quelli specificamente designati dall'annessa tariffa per una tassa e non siano compresi nelle esenzioni stabilite dal successivo articolo 143, e vengano promossi dalle persone o enti morali appositamente ammessi per tali atti al beneficio dei poveri.

Art. 137. La registrazione a debito si eseguisce dai ricevitori del registro a norma dell'articolo 65 per tutti gli atti che ne sono suscettivi, anche quando siano della natura di quelli designati nell'articolo 72 della presente legge.

Art. 138. Perchè possa aver luogo la registrazione a debito sono da osservarsi le seguenti disposizioni:

1° Per le sentenze, decreti e provvedimenti, nonchè per gli atti di che ai numeri 1, 4 e 5 dell'articolo 136, si dovrà indicare o nel contesto o nel margine dell'originale di ciascun atto, decreto, sentenza o processo verbale che il documento fu compilato o emanato ad istanza o nell'interesse dell'Amministrazione dello Stato, o della persona o ente morale ammesso alla gratuita clientela, facendo in quest'ultimo caso menzione della data del decreto di ammissione e dell'autorità giudiziaria che lo ha proferito.

Ove si tratti di provvedimenti emessi d'ufficio dovrà inoltre farsi menzione di questa circostanza, ed indicarsi la parte in causa, che è ammessa alla gratuita clientela;

2° Per le copie delle sentenze, dei decreti, provvedimenti ed altri atti di che al numero 2 del citato articolo 136, dovrà indicarsi che la copia fu rilasciata a richiesta e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione dello Stato o della parte ammessa al beneficio dei poveri, e questa indicazione, e la menzione del decreto di ammissione, dovranno contenersi nel certificato di conformità o di autenticazione di ciascuna copia, prima che sia munito di firma;

3° Per gli atti e documenti di cui al numero 3 dello stesso articolo 136, da registrarsi all'unico scopo di poterli produrre in giudizio, chi rappresenta l'Amministrazione dello Stato o il procuratore della parte ammessa al beneficio dei poveri, o la parte medesima nelle cause di competenza dei pretori, dovranno sullo stesso atto o documento da presentarsi alla registrazione, o sopra foglio separato, formulare la richiesta da essi sottoscritta per la registrazione a debito dell'atto o documento presentato.

Nella richiesta sarà indicato lo scopo per cui la registrazione è domandata e sarà fatta la menzione del decreto di ammissione alla gratuita clientela di che al numero 1 del presente articolo.

Art. 139. I rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato, i procuratori e le parti che non si presteranno all'eseguimento delle disposizioni contenute nel precedente articolo 138, dovranno pagare in proprio le tasse dovute sugli atti di cui richiedessero la registrazione. Dovranno parimente pagare in proprio le tasse dovute sugli atti registrati a debito, quando ne abbiano fatto un uso diverso da quello per cui la registrazione a debito venne accordata.

I cancellieri giudiziari che non si fossero uniformati alle disposizioni dei precedenti articoli 137 e 138 saranno tenuti egualmente in proprio al pagamento delle tasse dovute sugli atti da registrarsi ed anche delle pene pecuniarie incorse, qualora il termine per la registrazione fosse già trascorso.

Non potrà rilasciarsi copia alla parte non ammessa al beneficio dei poveri, dei decreti, provvedimenti e sentenze quando anche fossero state registrate a debito, se prima la parte richiedente non avrà pagato per intiero le tasse dovute sul decreto, provvedimento o sentenza di cui è domandata copia.

Art. 140. Nei tre mesi dal giorno in cui sarà definitavamente ultimata, o in qualunque modo abbandonata la causa nella quale siano state interessate Amministrazioni dello Stato, persone o enti morali ammessi al benefizio dei poveri, si procederà ad esigere dalle parti non ammesse alla gratuita clientela le tasse annotate a debito, in proporzione della condanna delle stesse parti nelle spese del giudizio, o della concorrente di tali spese posta a carico delle parti medesime nella transazione che pose fine alla lite.

La persona, o l'ente morale ammesso alla gratuita clientela, dovrà entro lo stesso termine e nella medesima proporzione pagare le tasse annotate a debito nei procedimenti contenziosi, e la totalità di quelle dei procedimenti di volontaria giurisdizione, nel solo caso però in cui, o per effetto della sentenza o di transazione o per mezzo dei procedimenti di volontaria giurisdizione, venga a conseguire una somma o un valore eccedente il sestuplo delle tasse di registro e bollo dovute per gli atti fatti nel suo interesse.

La parte ammessa alla gratuita clientela, che non pagherà nel termine sopraindicato la quota delle tasse annotate a debito da essa ripetibile, soggiacerà ad una pena pecuniaria uguale al decimo delle somme da essa dovute.

CAPO II. — *Degli atti da registrarsi gratuitamente senza che si possa far luogo a ripetizione di tassa.*

Art. 141. Saranno registrati gratuitamente, e senza che possa farsi luogo a ripetizione di tassa alcuna, gli atti e contratti stipulati nell'interesse dell'erario nazionale per quella parte di tassa che ai termini dell'articolo 86 dovrebbe sopportarsi dall'erario.

Art. 142. Dovranno pure essere registrate gratuitamente, e senza che possa farsi luogo a ripetizione di tassa, le copie delle sentenze, decreti, provvedimenti, ed altri atti che fossero richiesti dall'Amministrazione dello Stato quando non si riferiscano a cause nelle quali le Amministrazioni dello Stato siano parti contendenti.

Ove le copie richieste dalle Amministrazioni dello Stato, e non munite di marca di registrazione dovessero esser prodotte in causa nell'interesse delle medesime, potrà farsi luogo alla ripetizione della tassa nei casi previsti dall'articolo 140 della presente legge.

CAPO III. — *Degli atti esenti dalla registrazione.*

Art. 143. Sono esenti da registrazione, salvo quanto verrà dichiarato dai tre ultimi capoversi del presente articolo, i seguenti atti:

1° Gli atti delle Amministrazioni governative e quelli relativi al servizio civile e militare dello Stato, quando non siano specificamente designati nell'annessa tariffa per una tassa fissa, proporzionale o graduale;

2° I titoli del Debito Pubblico dello Stato, le corrispondenti cedole, le quietanze dei relativi interessi, i trasferimenti dei titoli fatti mediante annotazione scritta sui medesimi o sui registri dell'Amministrazione del Debito Pubblico, salvo, quanto alle ricevute dei titoli presentati all'Amministrazione suddetta, l'applicazione del disposto dell'articolo 45 della tariffa annessa alla legge delle tasse sulle concessioni governative e sugli atti e provvedimenti amministrativi;

3° I mandati e gli ordini di pagamento sulle Casse governative, e su quelle di qualunque pubblica Amministrazione o Corpo amministrato, le loro girate o quietanze;

4° Gli atti o documenti per l'applicazione, liquidazione o moderazione delle pubbliche imposte di qualsiasi natura, governative, provinciali o comunali, le quietanze di dette imposte e quelle per il rimborso di prestazioni fatte nell'interesse del pubblico servizio;

5° Le ricevute dei funzionari ed impiegati dello Stato per i loro stipendi o le loro pensioni, per indennità o per anticipazioni;

6° Le ricevute in favore dello Stato per rimborso di spese, quelle di compensi a testimoni ed a periti nella procedura penale, e le quietanze per il pagamento delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia;

7° I conti della gestione dei contabili e degli altri incaricati dell'esazione delle rendite dello Stato e delle pubbliche imposte governative, provinciali e comunali, e i conti di qualunque gestione o amministrazione di interesse pubblico che si debbano rendere all'autorità o agli uffici governativi, o che debbano essere approvati da dette autorità o uffici, e i documenti giustificativi posti a corredo dei conti medesimi;

8° Gli atti richiesti dalle autorità o dai pubblici funzionari, esclusivamente per fini d'ufficio o nell'interesse del pubblico servizio;

9° Gli atti e documenti che devono servire di garanzia per la valutazione o per il pagamento del prezzo di espropriazione, fatta nell'interesse dello Stato, delle provincie e dei comuni, per causa di pubblica utilità;

10. I libretti o cartelle delle Casse di risparmio;

11 I libretti delle persone di servizio, quando anche contengano obbligazioni o liberazioni di somme o valori;

12. Le offerte fatte all'asta pubblica;

13. Le note e quietanze per elemosine o per collette in sollievo dei poveri o per scopo esplicito e definito di beneficenza. Le polizze dei Monti di pietà, di pegno e frumentari, e delle Casse sociali di mutuo soccorso;

14. Gli atti e documenti richiesti per l'ammissione alle pubbliche scuole dalle leggi o dai regolamenti sulla pubblica istruzione; o per la ammissione negli spedali, ospizi ed istituti di carità e di beneficenza, purchè dai medesimi risulti lo scopo a cui sono diretti, come pure le dichiarazioni o ricevute che riguardino sussidi per miserabilità, e le ricette mediche;

15 Gli atti dello stato civile non specificamente designati nell'annessa tariffa per una tassa;

16. I conti e le giustificazioni che devono produrre i tutori e gli amministratori giudiziari per le rispettive loro gestioni;

17. Le cambiali, i biglietti all'ordine ed i recapiti di commercio soggetti a tassa di bollo graduale, le loro accettazioni, girate, avalli, quietanze e le altre dichiarazioni cambiarie fatte sui medesimi;

18. Gli atti in materia penale e disciplinare anche quando vi è parte civile, e tuttociò che riguarda i giurati, testimoni e difensori, e i relativi atti della pubblica sicurezza, non meno che quelli pel servizio della guardia nazionale e della milizia;

19. Gli atti di protesto cambiario tanto ricevuti dai notari che dagli uscieri;

20 Le note e ricevute di onorari, e le note, fatture o conti dei negozianti, artisti, mestieranti ed operai, e le quietanze relative;

21. I mandati o assegni a pagare sulle casse delle Banche e degli Istituti di credito (*chèques*) a qualunque somma ascendano;

22. Le procure pure e semplici alle liti, quelle per deferire, riferire od ammettere giuramenti in giudizio; le procure speciali per un atto o contratto ancorchè soggetto a registrazione; le procure per intervenire alle deliberazioni di Consigli o Corpi riconosciuti dalla legge; gli atti di consenso o di autorizzazione degli ascendenti o del marito in favore dei figli o della moglie, nei casi in cui tale consenso od autorizzazione è dalla legge richiesto;

23. Le cauzioni di stare in giudizio nelle materie penali;

24. Le cauzioni di marinari e dei giovani sottoposti alla leva militare, onde ottenere passaporto all'estero;

25. Gli atti, decreti e provvedimenti di volontaria giurisdizione non designati dall'annessa tariffa per una tassa fissa, graduale o proporzionale;

26. Le istanze, risposte e ogni altro atto che si faccia per *comparsa*, e sia unicamente sottoscritto dagli avvocati e procuratori, o dalle parti relativamente alla istruzione delle cause nella giurisdizione contenziosa, civile e commerciale, escluse le notificazioni delle comparse per mezzo d'usciere;

27. Le sentenze, i decreti, i provvedimenti e gli atti e processi verbali di causa, emanati dalle Corti, tribunali, preture e dalle rispettive cancellerie giudiziarie nelle cause concernenti le pubbliche imposte governative, provinciali e comunali, allorchè la causa verte direttamente fra l'Amministrazione o i suoi incaricati ed il contribuente;

28. Gli atti tutti di cui al numero precedente che emanano nelle cause per l'esercizio dei diritti elettorali sì politici che amministrativi;

29. Gli atti e le sentenze nei procedimenti di competenza dei giudici conciliatori, e gli atti, scritti e documenti che si producono nei procedimenti suddetti, in quanto non siano soggetti alla registrazione in termine fisso;

30. I biglietti di citazione designati nell'articolo 133 del Codice di procedura civile;

31. Le obbligazioni chirografarie per somme o valori non eccedenti le lire trenta, e le ricevute ordinarie non comprese nei numeri antecedenti.

Per gli atti indicati nel presente articolo che contengono ricevute considerate ordinarie dalla legge sul bollo, o costituiscono bollette o quietanze di pagamento di diritti marittimi o di dogana, di dazi di consumo, e di contribuzioni dirette devolute allo Stato, alle provincie, ai comuni e alle Camere di commercio, come pure per le obbligazioni chirografarie indicate al precedente num. 31, cessa la esenzione e sono dovute le corrispondenti tasse proporzionali quando di tali atti se ne faccia uso o inserzione ai termini degli articoli 46 e 74 di questa legge.

Tutti gli altri atti indicati nei precedenti numeri sono esenti anche quando se ne voglia fare uso a termini del citato articolo 74. Cessa però rispetto ad essi la esenzione ognorachè vogliano farne uso i terzi, o anche gli stessi interessati, se intendano valersene come di documenti in giudizi separati, e per effetti diversi da quelli ai quali gli atti stessi erano destinati; a meno che si tratti di usarne in procedimenti avanti i conciliatori: ma se dei predetti documenti deve farsi allegazione oppure offrire comunicazione nei giudizi di liquidazione o rendimento di conti, basterà che se ne registri la nota o inventario col pagamento della tassa fissa, qualunque sia il numero di detti documenti.

Nel concorso delle condizioni fissate nel presente articolo la esenzione di tutti gli atti in esso indicati ha luogo sì per gli originali che per le copie. Si eccettuano le copie degli atti di volontaria giurisdizione diversi dai decreti e provvedimenti di che al precedente num. 25, per le quali, quando siano rilasciate, autenticate o munite di visto dai cancellieri giudiziari, dovrà osservarsi il disposto dall'articolo 133 dell'annessa tariffa.

Art. 144. Le esenzioni indicate ai numeri 2 e 10 del precedente articolo 143 non tolgono l'obbligo del pagamento della tassa stabilita per gli atti e contratti, nei quali i titoli del Debito Pubblico dello Stato o i libretti e le cartelle delle Casse di risparmio, possono considerarsi come danaro, o servono di correspettivo o di mezzo nelle convenzioni tanto principali quanto accessorie, contenute nei medesimi atti e contratti.

Le esenzioni non si estendono neppure ai mentovati titoli di credito, quando sono trasferiti gratuitamente per atto tra vivi, o per causa di morte, oppure si comprendono nelle dotazioni dei benefizi e delle cappellanie, delle quali sia preso possesso.

Art. 145. Le esenzioni comprese nell'articolo 143 non potranno neppure avere luogo, qualora tra i relativi documenti ve ne siano alcuni che per la loro natura o forma debbano registrarsi, a tenore di questa legge, dentro un termine fisso

Art. 146. Salva l'applicazione delle tasse a norma dell'articolo 46 sulle enunciazioni fatte negli atti presentati alla registrazione, o giusta il successivo articolo 63 rispetto alle sentenze da esso articolo designate, le convenzioni verbali, le quali non siano della natura di quelle che l'articolo 74 assoggetta a registrazione entro un termine fisso, sono esenti in modo assoluto dalla detta formalità, qualunque sia l'uso che occorra di farne.

Art. 147. Sono pure esenti dalla registrazione, ma solamente sino a che non se ne faccia uso a norma delle disposizioni dell'articolo 74 della presente legge:

1° I contratti di trasporti per terra o per acqua, fatti coi commissionari di tali trasporti, quando non sono altrimenti ridotti in iscritto che per mezzo della lettera di vettura di cui è cenno negli articoli 80 e 81 del Codice di commercio;

2° I contratti di merci, noleggio ed altri simili di commercio, anche fatti col ministero dei pubblici mediatori, quando non contengono la firma di alcuna delle parti contraenti o dei loro mandatari. Cessa però questa speciale esenzione quanto ai contratti fatti col ministero dei pubblici mediatori, quando la firma di alcuna delle parti, o di chi le rappresenta, sia stata apposta o sulla copia o sull'estratto del registro, rilasciato a norma dell'ultimo alinea dell'art. 46 del Codice di commercio, contenente l'autenticazione della firma apposta dalle parti.

In quest'ultimo caso il termine di 20 giorni stabilito dall'articolo 74 per la registrazione del contratto, decorre dalla data dell'autenticazione delle firme che i pubblici mediatori saranno sempre in obbligo di indicare prima della loro sottoscrizione, sotto pena di lire 10 per ciascuna omissione. Le prime copie e gli estratti soprindicati, quando contengono la firma di alcuna delle parti o di chi le rappresenta, e l'autenticazione del pubblico mediatore, per gli effetti della registrazione sono considerati come atti originali. Le altre copie o gli estratti che successivamente si rilasciassero, saranno sottoposti alla tassa di autenticazione di che all'articolo 105 della tariffa, da applicarsi nel modo prescritto dal penultimo capoverso dell'art. 72 della presente legge.

Prima di consegnare tali copie od estratti alle parti interessate, i pubblici mediatori dovranno riportare sul loro registro, in margine alla trascrizione del contratto, la nota della seguita registrazione del contratto medesimo, o la menzione dell'apposta marca d'autenticazione, sotto pena di lire 10 per ogni omissione.

Art. 148. Sono esenti dalla registrazione, anche nel caso che se ne faccia uso giusta l'articolo 74 di questa legge:

1° Le polizze, i certificati ed altri recapiti che facciano prova delle assicurazioni marittime e dei contratti vitalizi di cui nei numeri 1 e 2 dell'articolo 1, e nell'articolo 4, titolo II, della legge 8 giugno 1874, n. 1947, e le relative quietanze o ricevute parziali di pagamento, purchè ciascuna polizza, certificato o ricapito sia stato regolarmente assoggettato alla speciale registrazione da detta legge prescritta, e quanto alle quietanze e ricevute di pagamento sia in ciascuna di esse indicato il numero sotto cui fu registrato il relativo contratto, e l'ufficio e l'anno in cui la registrazione fu eseguita;

2° Le polizze di assicurazioni di merci viaggianti sui fiumi, sui laghi e per terra, e quelle delle altre assicurazioni di capitali o di redditi, designate dalla citata legge ai numeri 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 1, come pure le quietanze e ricevute parziali di pagamento relative alle stesse assicurazioni, quando sia giustificato l'esatto adempimento per parte della compagnia assicuratrice delle prescrizioni della stessa legge, oppure in ciascuna polizza ed in ciascuna ricevuta di pagamento sia indicato il numero del repertorio speciale o generale, sotto il quale è stato iscritto il relativo contratto di assicurazione;

3° Gli atti relativi alle operazioni delle Banche popolari e delle Società cooperatrici, quali sono quelle di consumo e di produzione, purchè siano rette coi principii e colle discipline della mutualità, fatti nel quinquennio dall'atto di fondazione, e finchè il capitale sociale effettivo non superi le lire trentamila;

4° Gli atti che si fanno dalle Casse di risparmio, Società ed Istituti di credito per le operazioni di anticipazione o sovvenzione sopra deposito o pegno di merci, titoli o valori soggette alla tassa annuale di che all'articolo 75 della legge sul bollo;

5° Le polizze o promesse di pagare, le locazioni ed altri contratti indicati nell'articolo 9 della legge sopra citata, quando siano stati fatti sulla speciale carta bollata del valore ivi prescritto.

Art. 149. L'assoluta esenzione dalla registrazione è pure estesa alle azioni, obbligazioni ed altri titoli soggetti alla tassa annuale di negoziabilità stabilita dall'art. 68 della legge sul bollo, e alle azioni e obbligazioni delle Società straniere sottoposte alla tassa sul capitale destinato alle operazioni nel Regno giusta l'art. 65 di detta legge, sempre quando sia giustificato il pagamento delle tasse da detta legge prescritte.

Se per la negoziazione di detti titoli fosse stipulato un atto pubblico o una scrittura privata separata dal titolo, l'atto o la scrittura dovranno assoggettarsi alla registrazione col pagamento della tassa fissa di che all'art. 104 della tariffa, ognorachè il prezzo della negoziazione sia pagato nell'atto stesso dall'acquirente o con danaro o colla cessione di altri titoli indicati nel presente articolo.

Non può aver luogo alcuna esenzione di tassa rispetto ai contratti delle Società anonime o in accomandita per azioni, nè per gli atti coi quali le Società sono costituite o risolte, o ne è prolungata o abbreviata la durata, o ne sono modificati gli statuti o variato il fondo sociale.

La esenzione di sopra stabilita non ha luogo neppure quando le azioni, obbligazioni o altri titoli formino soggetto di sentenze o di trasferimenti a titolo gratuito tanto per atto tra' vivi quanto per causa di morte.

Art. 150. Sono esenti da registrazione fino a che non se ne faccia uso in giudizio o in altro modo, giusta le disposizioni della presente legge:

1° Le locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per iscrittura privata o per contratto verbale, qualora il correspettivo del contratto non ecceda le lire centoventi all'anno, o trattandosi di pigione per abitazione, non ecceda le lire centosessanta all'anno;

2° Le locazioni parimente verbali o in forma privata di terreni, quando sono fatte agli immediati lavoratori dei terreni medesimi, ed il fitto e i correspettivi non eccedono le lire cento all'anno.

TITOLO VII.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 151. Gli atti celebrati e i contratti stipulati prima dell'attivazione della presente legge pei quali fossero state soddisfatte le imposte sancite dalle leggi anteriori, e quelli che ne fossero esenti anche facendosene uso, purchè abbiano rispettivamente acquistato data certa anteriormente all'attivazione nelle diverse provincie del decreto legislativo 14 luglio 1866, n. 3121, sono equiparati agli atti e contratti stati sottoposti alla registrazione e al pagamento delle tasse a norma delle disposizioni di questa legge.

Art. 152. Gli atti, i contratti e le sentenze anteriori al 1° giugno 1862 e per le provincie della Venezia e di Mantova gli atti, i contratti e le sentenze anteriori al 1° settembre 1871, per i quali e per le quali non furono adempiuti entro 90 giorni dalla respettiva attivazione del decreto 14 luglio 1866, n. 3121, gli obblighi della denunzia e del pagamento delle tasse cui erano soggetti a forma delle leggi in vigore all'epoca della loro stipulazione o emanazione, saranno sottoposti al pagamento delle tasse e delle pene pecuniarie per la omessa registrazione stabilite dalle leggi respettivamente in vigore alla scadenza di detto termine.

A quelli di essi atti, contratti e sentenze, che fossero già stati denunziati all'attivazione nelle diverse provincie del sopracitato decreto, saranno applicate le tasse e le pene pecuniarie stabilite dalle leggi rispettive sotto la cui influenza la denunzia venne eseguita.

Per la provincia di Roma, gli atti, i contratti e le sentenze anteriori al 1° aprile 1871 e che per le leggi precedenti erano soggetti a registro entro un termine fisso, saranno registrati con le tasse, e, occorrendo, con le penali stabilite dalle leggi medesime.

Art. 153. Gli atti fatti ed i contratti già stipulati, i quali per le preesistenti leggi non erano soggetti a registrazione o ad altra equivalente formalità entro un termine fisso, ma pure dovevano registrarsi facendosene uso, soggiaceranno alle tasse stabilite dall'annessa tariffa, ognorachè occorra di farne uso sotto l'impero della presente legge e non siano in ragione della loro natura, o dello scopo cui sono destinati, compresi nelle esenzioni determinate dal titolo precedente.

Art. 154. Saranno regolate a norma delle precedenti leggi le tasse sulle successioni, eredità, legati e donazioni per causa di morte, quando il testatore, il donante o la persona dalla cui morte dipende l'acquisto dell'eredità o della cosa donata o legata, sia morta prima dell'attuazione della presente legge.

Ove l'acquisto od il trasferimento a qualunque titolo di cose o diritti dipendesse da una condizione sospensiva verificatasi sotto l'impero delle leggi precedenti o dell'attuale, saranno applicate le disposizioni vigenti al giorno dello avveramento della condizione eccetto il caso che si provi di essersi già pagata la tassa proporzionale di trasferimento.

Art. 155. Gli atti dei procedimenti contenziosi e le sentenze posteriori all'attivazione del decreto legislativo 14 luglio 1866, num 3121, soggiaceranno alle tasse vigenti all'epoca della loro formazione o emanazione, nonostante che le cause relative siano state iniziate anteriormente.

Art. 156. Non saranno ammesse domande di restituzione di tasse applicate a norma delle leggi anteriori, qualora fossero già trascorsi i termini per la presentazione di tali domande, o fosse già compiuto, ai termini delle precedenti leggi, l'ordinario corso per la loro decisione.

Art. 157. Le prescrizioni fissate dalla presente legge si applicheranno anche alle tasse dipendenti dalle leggi anteriori all'attivazione nelle diverse provincie del decreto 14 luglio 1866, num. 3121, qualora nelle leggi stesse non fossero stabilite prescrizioni verune, ma i rispettivi termini si computeranno dall' attivazione dello stesso decreto.

Art. 158. Le tasse stabilite dalla presente legge sono soggette all'aumento di due decimi.

Art. 159. Rimangono senza effetto le disposizioni contrarie alla presente legge, eccettuate quelle contenute in leggi speciali riguardanti altre materie, le quali non siano state precedentemente abrogate.

TARIFFA.

PARTE I — Tasse sugli atti civili e sui contratti.

CATEGORIA degli atti, contratti e trasferimenti	Art. della tariffa	INDICAZIONE degli atti, contratti e trasferimenti	TASSE DOVUTE Fissa	Proporzionale per ogni 100 lire	Graduale	NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
Atti e contratti contenenti trasferimenti a titolo oneroso	1	Alienazioni, vendite, rivendite, cessioni, retrocessioni e qualunque altro atto civile, giudiziale o stragiudiziale, traslativo a titolo oneroso della proprietà, dell'usufrutto, dell'uso o godimento di beni immobili, non che del diritto di escavare e di prendere materie da terreni o da miniere; decreti prefettizi e processi verbali di vendita, di che agli articoli 58 e 95 della legge 25 giugno 1865	»	3 »	»	La tassa dev'essere liquidata sul prezzo e sugli altri correspettivi posti a carico dell'acquirente, giusta l'articolo 81 della legge, salvo, quanto alle espropriazioni per causa di utilità pubblica nell'interesse dello Stato, il disposto dall'art. 86, n 1, e dall'art. 141 della presente legge.
		Gli stessi atti relativi a mobili, a raccolte dell'anno, a frutti pendenti ed a taglio di boschi, benchè palliato sotto forma di affitto speciale	»	1 50	»	
		Compra e vendita di navi e merci fra commercianti	»	0 50	»	
	2	Concessioni di diritti d'acqua a tempo indeterminato	»	3 »	»	La tassa si applica sul canone annuale cumulato per anni venti se la concessione è perpetua, o per anni 10 e 5 se è vitalizia, giusta le norme dell'art. 18 della legge.
	3	Promesse di compra-vendita, se esiste consenso delle parti sulla cosa e sul prezzo, rescissione di tali promesse e recessi dalle medesime:				
		Se di beni immobili	»	3 »	»	Con le stesse norme del precedente n. 1, salvo, quanto alle rescissioni delle promesse di vendita od ai recessi dalle medesime, il disposto dall'art. 48 della legge.
		Se di mobili	»	1 50	»	
		Se di crediti	»	0 50	»	
	4	Atti con cui è stabilito il supplemento di prezzo della vendita riconosciuta lesiva, quando il compratore o il terzo possessore prescoglie di ritenere la cosa a forma delle disposizioni dell'articolo 1535 del Codice civile	»	3 »	»	La tassa si percipe sul prezzo suppletivo. Quanto agli interessi o frutti del detto prezzo sarà dovuta la tassa di cui al numero 56 della presente tariffa, se essi furono pagati nell'atto, o quella di cui al n. 28, se il pagamento degl'interessi o frutti fu soltanto promesso.
	5	Procura irrevocabile passata tanto nell'interesse del mandante che in quello del mandatario ed involvente la dispensa dal rendimento di conti:				
		Se l'esercizio del mandato si riferisce all'alienazione di beni immobili	»	1 50	»	
		Se di beni mobili, rendite, censi perpetui o vitalizi	»	1 50	»	
		Se si riferisce ad alienazione di crediti o a contratti per costruzioni, riparazioni o trasporti stipulati dal mandante con terze persone, o per approvvigionamenti e somministrazioni stipulate dallo stesso mandante con amministrazioni o con stabilimenti pubblici, od in fine se si riferisce a contratti per riscossione di dazi, diritti o rendite mediante premio	»	0 50	»	La tassa proporzionale si applica sul valore reale da dichiararsi dei beni mobili od immobili o sul capitale dei censi e delle rendite perpetue e vitalizie, sul capitale e sugli interessi scaduti dei crediti o sul prezzo dei contratti di locazione o di appalto.
		Se il mandato si riferisce a contratti di locazione di beni mobili od immobili, colonie parziarie o mezzerie e a concessioni di acqua a tempo limitato, ovvero a contratti di appalto di dazi, diritti o rendite per somme determinate	»	0 25	»	
	6	Aggiudicazione a norma degli articoli 643 e 644 del Codice di procedura civile, di mobili e di crediti pignorati:				
		Se gli oggetti pignorati consistono in beni mobili	»	1 50	»	
		Se consistono in rendite	»	1 50	»	
		Se consistono in crediti	»	0 50	»	La tassa si applica sul valore dei mobili pignorati risultante dalla stima o sul capitale e sugli interessi che risultano decorsi sul credito aggiudicato.
	7	Vendita giudiziaria d'immobili ai pubblici incanti promossa da qualunque dei creditori inscritti del venditore, o da qualunque dei relativi fideiussori, nei modi e termini stabiliti dall'art 2045 del Codice civile	»	3 »	»	La tassa si applica sull'eccedenza del prezzo pattuito per le vendite anteriori.
	8	Concessione d'immobili in enfiteusi a forma dell'art. 1556 del Codice civile e cessione dei diritti spettanti tanto al concedente la enfiteusi, ossia dominio diretto, quanto all'enfiteuta, e le affrancazioni e risoluzioni di rendite e prestazioni enfiteutiche	»	3 »	»	La tassa sarà applicata a norma delle disposizioni dell'articolo 22 della legge.
	9	Costituzioni di rendite fondiarie e loro risoluzioni o riscatti mediante retrocessione del fondo	»	3 »	»	La tassa si percipe sopra un capitale formato di venti volte l'annua rendita se perpetua, o di dieci o cinque volte se vitalizia, giusta le distinzioni contenute nell'articolo 18 della legge.
Atti e contratti contenenti trasferimenti a titolo oneroso	10	Riscatto eseguito in dipendenza di patto di ricupera contenuto in atto di permuta di immobili	»	3 »	»	La tassa si applica sull'intiera somma rimborsata.
	11	Riscatto eseguito per una parte soltanto degli immobili venduti	»	3 »	»	La tassa si applica al prezzo ed ai correspettivi convenuti per la parte di beni riscattata.
	12	Riscatto eseguito a norma dell'articolo 1525 del Codice civile:				
		Per la porzione a cui il riscattante come convenditore o come coerede del venditore partecipa nella vendita	»	0 25	»	La tassa si applica alla somma rimborsata.
		Per le restanti porzioni	»	3 »	»	Al prezzo ed agli altri correspettivi che si riferiscono alle restanti porzioni.
	13	Riscatto eseguito da un cessionario	»	3 »	»	La tassa si applica sulle somme rimborsate.
	14	Rinunzia al diritto di ricupera o riscatto o cessione del diritto medesimo con correspettivo	»	3 »	»	La tassa si applica al correspettivo.
		Senza correspettivo	3 »	»	»	
	15	Permute di beni immobili esistenti nello Stato o all'estero con altri beni immobili situati nello Stato	»	3 »	»	La tassa è applicata a norma delle disposizioni dell'articolo 37 della legge.
		Permute di mobili ovunque esistenti	»	1 50	»	
	16	Anticresi o cessione dal debitore al creditore del godimento di beni immobili fino all'estinzione del debito	»	1 50	»	La tassa si applica solo sul capitale del credito enunciato nell'atto se il valore dei frutti può essere imputato anche a sconto del capitale; in caso diverso la tassa si applica sulla somma degl'interessi, a sconto dei quali possono imputarsi i frutti per tutta la durata dell'anticresi, ed il valore di questi frutti sarà dichiarato giusta l'articolo 23 della legge.
	17	Abbandono di merci o di altri oggetti assicurati nelle assicurazioni marittime	»	1 50	»	La tassa si applica sul valore degli oggetti abbandonati.
	18	Separazioni dotali con soddisfacimento dei diritti spettanti alla moglie, mediante trasmissione alla medesima di beni immobili di proprietà del marito	»	3 »	»	La tassa si applica sul valore dei beni o sul capitale delle rendite o sull'ammontare dei crediti trasmessi, o sulle somme pagate alla moglie.
		Se con trasferimento di mobili o di rendite perpetue o vitalizie	»	1 50	»	
		Se con trasferimento di crediti	»	0 50	»	
		Se con pagamento di somme in denaro	»	0 25	»	
	19	Cessioni di rendite, censi, prestazioni o pensioni di ogni natura, si perpetue che vitalizie	»	1 50	»	La tassa è applicata giusta le norme stabilite con gli articoli 18, 19 e 38 della legge.
	20	Cessioni o retrocessioni di crediti	»	0 50	»	La tassa è applicata a norma degli articoli 20 e 38 della legge.
	21	Pagamento di debiti ereditari eseguito da un coerede a forma delle disposizioni dell'articolo 1030 del Codice civile:				
		Sulla quota del debito dovuto in proprio dal coerede che eseguisce il pagamento	»	0 25	»	
		Sulle restanti porzioni del debito pagato	»	0 50	»	
	22	Pagamento di debiti ereditari eseguito con denaro proprio dell'erede beneficiario	»	0 50	»	La tassa si percipe sull'intiera somma pagata.
	23	Alienazioni di rendite sul debito pubblico o di obbligazioni dello Stato, il prezzo delle quali sia soddisfatto con danaro contante nell'atto stesso dall'acquirente quando l'alienazione ha luogo per atto notariale o per scrittura privata separata	»	»	3 »	Per le prime lire 1000 (*).
			»	»	1 »	Per ogni lire 1000 di più (*).
	24	Alienazioni ed altri contratti fra i vivi che involvono trasmissioni di proprietà, usufrutto od uso di immobili situati all'estero	»	»	3 »	Per le prime L. 1000.
			»	»	1 »	Per ogni lire 1000 di più.

(*) Le frazioni si considerano per la tassa graduale come migliaio completo; ma da lire 1000 in su non si tassa la frazione minore di lire 100.

Segue Tasse sugli atti civili e sui contratti.

CATEGORIA degli atti, contratti e trasferimenti	Art. della tariffa	INDICAZIONE degli atti, contratti e trasferimenti	TASSE DOVUTE Fissa	Proporzionale per ogni 100 lire	Graduale	NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
Atti e contratti contenenti trasferimenti a titolo oneroso	25	Rivendita di beni immobili ai pubblici incanti che hanno luogo a forma delle disposizioni dell'art. 689 del Codice di procedura civile, quando non vi sia aumento del prezzo delle vendite anteriori, e la rivendita sia eseguita nel termine stabilito dall'art. 694 dello stesso Codice	5 »	»	»	
		Se vi fu aumento di prezzo e la vendita è fatta entro il termine	»	3 »	»	La tassa si applica sulla eccedenza del prezzo pattuito per la vendita anteriore.
		In ogni caso se fu fatta fuori del termine	»	3 »	»	La tassa si applica all'intiero prezzo.
	26	Cessioni volontarie di beni fatte dal debitore per essere venduti dall'unione o dalla massa dei suoi creditori	5 »	»	»	
	27	Vendita ai pubblici incanti degli oggetti depositati presso i Monti di pietà o presso le Casse di risparmio	1 »	»	»	
Obbligazioni depositi e convenzioni per somme e valori	28	Obbligazioni di somme di denaro, anco per prezzo di alienazioni di rendite sul Debito Pubblico, contratti di cambio marittimo e ricognizioni di debito, promesse di pagare, prestiti, promesse di prestiti, aperture di crediti, ed in genere tutti gli atti e contratti che contengono obbligo di somme e valori senza liberalità, e senza che l'obbligo sia il corrispettivo di una trasmissione di mobili od immobili non registrata, o non stata altrimenti sottoposta a tassa	»	0 50	»	La tassa si applica a norma dell'articolo 20 della legge. Anche i mutui e le sovvenzioni fatte dalle Casse di risparmio, Società ed Istituti di credito, senza deposito o pegno di merci, titoli o valori, ovvero con costituzione di ipoteca soggiacciono a questa tassa.
	29	Novazioni di debiti, delegazioni di pagamento quando siano accettate, e accettazioni di delegazioni fatte in atto separato, quando non sia stata pagata la relativa tassa proporzionale sull'atto contenente la delegazione o l'accollo	»	0 50	»	La tassa si percipe sul capitale del debito e sugl'interessi decorsi.
		Ove la delegazione di pagamento o gli accolli accettati in atto separato siano stati già assoggettati alla tassa proporzionale, o si tratti di accettazione o ricognizione di cessioni di crediti per parte del debitore, pure fatte per atto separato	3 »	»	»	
	30	Convenzioni o concordati fra i creditori ed il loro debitore stipulati tanto prima che dopo la dichiarazione di fallimento, e contenenti obbligazioni di somme	»	0 50	»	La tassa si applica alla somma che il debitore o chi per esso si obbliga di soddisfare, salva la esazione delle tasse dovute per altre convenzioni stipulate esclusivamente fra i creditori e terze persone, o per le cessioni e dazioni in pagamento di beni mobili od immobili fatte dal fallito in favore dei creditori, quando le cose date o cedute non debbano essere vendute dall'unione o dalla massa dei creditori.
	31	Surrogazione nel servizio militare	»	0 50	»	La tassa si applica al correspettivo pattuito in denari od in valori mobiliari, cumulato per tutto il tempo del convenuto servizio, con l'aggiunta dei correspettivi pattuiti per una volta tanto. Se non fu determinato il tempo per cui deve durare la prestazione, la tassa sarà riscossa sul capitale formato a norma delle disposizioni dell'articolo 40 della legge, relative alle locazioni a vita.
	32	Scritture di rimunerazione o d'indennità per obbligazioni a prestare opere dipendenti da arti liberali o professioni	»	0 25	»	
		Dette per servizi personali ed opere qualunque, e per insegnamento di arti e mestieri, o per scuole dei comuni ed insegnamento in genere, anche quando questi contratti contengano obbligazioni di somme, valori mobiliari e quietanze e concessioni di abitazioni dipendenti esclusivamente dai contratti medesimi	1 »	»	»	
	33	Concessioni o proroghe pure e semplici di more al pagamento: Se i contratti di obbligazione a cui si riferisce la concessione sono stati assoggettati alle tasse vigenti all'epoca della loro stipulazione	3 »	»	»	
		In caso diverso	»	0 50	»	La tassa si applica alla somma del debito per cui fu conceduta la mora al pagamento.
	34	Depositi a favore dei terzi ed esigibili a piacimento per la liberazione del depositante . .	»	0 25	»	La tassa si percipe sulle somme depositate.
		Depositi gratuiti di somme e valori di qualunque genere presso privati a titolo di cauzione e repetibili o resolubili in un termine non più lungo di anni tre	»	»	2 »	Fino a lire 1000 e uno per ogni 1000 di più.
		Depositi di somme e valori presso privati con retribuzione e garanzia	»	0 50	»	
	35	Depositi o consegne convenzionali di somme o valori presso pubblici ufficiali, quando non producano liberazione dei depositanti . . .	3 »	»	»	
		Quando producano liberazione	»	0 25	»	
	36	Deposito di atti e documenti, qualunque ne sia il numero, presso i notari o negli archivi pubblici e giudiziali	3 »	»	»	
	37	Convenzioni pel mantenimento di persone, quando non siano per titolo di parentela o per esplicite cause di beneficenza	»	0 25	»	La tassa si applica giusta le norme stabilite dall'art. 40 per le locazioni di cose o di opere.
		In questi due casi ognora che non vi siano correspettivi	3 »	»	»	
	38	Convenzioni per pascolo od alimento di animali a tempo determinato	»	0 25	»	La tassa è riscossa sul prezzo accumulato degli anni per cui deve durare la convenzione.
	39	Riscatti di beni immobili eseguiti dal venditore o dai suoi eredi nel termine e con le forme di cui all'articolo 58 della presente tariffa, quando non viene effettuato il rimborso del prezzo e ne è soltanto promesso il pagamento	»	0 50	»	La tassa si percipe sulle somme dovute in rimborso.
	40	Costituzioni di rendite semplici o censi, prestazioni o pensioni, sì perpetue che vitalizie, mediante una somma pagata o promessa, oppure mediante cessione di crediti e valori mobiliari	»	1 50	»	La tassa si applica giusta le norme stabilite dagli articoli 18 e 19 della legge.
Locazioni di cose e di opere colonie ed appalti	41	Affitti e locazioni di beni stabili o mobili a tempo determinato e contratti di colonie e mezzerie, basati sulle regole ordinarie della locazione e sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti e cessioni di tali affitti e locazioni	»	0 25	»	La tassa è applicata secondo le disposizioni dell'articolo 40 della legge.
		Risoluzione con prezzi o correspettivi . .	»	»	2 »	Sulle prime L. 1000, e uno per ogni 1000 di più.
		Risoluzione di questi atti fatta per rinuncia senza rilascio o altro correspettivo . .	2 »	»	»	
	42	Convenzione fra il locatore e il conduttore per la diminuzione del prezzo di affitto nei casi previsti dagli articoli 1578 e 1581 del Codice civile	2 »	»	»	
Locazioni di cose e di opere colonie ed appalti	43	Colonia parziaria, mezzeria, terzeria e simili convenzioni aventi per iscopo la coltura di terreni, od anche la sola raccolta e divisione dei frutti, con la comunione dei rischi e senza corresponsioni promesse dal colono in una determinata quantità di generi o in contanti	1 »	»	»	
	44	Contratti di concessioni di diritti d'acqua, a tempo determinato, cessioni e surrogazioni relative	»	0 25	»	La tassa si percipe come ai precedenti articoli 41 e 43 della presente tariffa.
		Risoluzione gratuita di tali contratti . .	2 »	»	»	
	45	Locazioni a soccida, qualunque ne sia la specie	»	0 25	»	La tassa si percipe giusta l'ultimo alinea del citato articolo 40 della legge.
	46	Noleggio di bastimenti della marina mercantile	»	0 25	»	La tassa si applica sul nolo convenuto o cumulato a norma delle disposizioni dell'art. 40 della legge coll'aggiunta dei maggiori correspettivi.
	47	Contratti per riscossione di dazi, diritti e rendite in somma determinata: le relative cessioni o risoluzioni	»	0 25	»	La tassa si applica sulla somma promessa dall'appaltatore con le norme segnate dall'articolo 40 della legge.
		Se la risoluzione risulti consistere nella rinunzia gratuita e senza rilasci	2 »	»	»	
	48	Contratti per riscossione di dazi, diritti o rendite mediante premio; le loro cessioni e risoluzioni	»	0 50	»	La tassa si percipe con le stesse norme fissate dall'art. 40 della legge sullo ammontare del premio pattuito e cumulato in ragione della durata della convenzione e sui maggiori correspettivi pattuiti.
		Per la risoluzione o rinunzia gratuita e senza rilasci	2 »	»	»	
	49	Appalti o accolli a ribasso e contratti tra privati per costruzioni, riparazioni, manutenzioni e trasporti e per ogni altro oggetto valutabile, quando non contengono nè vendita, nè promessa di rilascio di mercanzie, derrate o altri oggetti mobili; le cessioni e risoluzioni di essi contratti	»	0 50	»	La tassa si percipe a norma delle disposizioni dell'articolo 40 della legge.
		Se la risoluzione si riduce a rinunzia gratuita	2 »	»	»	
	50	Gli stessi appalti di cui al numero precedente, ed inoltre quelli per somministrazioni o approvvigionamenti conceduti dalle Amministrazioni e dai pubblici stabilimenti . . .	»	0 50	»	La tassa si percipe a norma delle disposizioni dell'articolo 40 della legge.
Fideiussioni garanzie in genere e assicurazioni	51	Cauzioni o mallevadorie o fideiussioni anche solidali di somme e valori prestate da una o più persone cumulativamente per una terza persona; costituzioni di pegno o di ipoteca e promesse d'indennità pure per una terza persona	»	»	2 »	Fino a lire 1000 ed uno per ogni lire 1000 di più. La tassa si percipe giusta le norme stabilite dall'articolo 39 della legge.
	52	Sequestri convenzionali e gratuiti di beni mobili ed immobili	»	»	2 »	Fino a lire 1000 ed uno per ogni lire 1000 di più. Ove sia stipulata retribuzione, dovrà applicarsi la tassa proporzionale stabilita dall'art. 31 della presente tariffa, la quale non potrà mai essere minore di lire 2.
	53	Atti di cauzione o di sottomissione imposti dalle leggi civili e commerciali per l'esercizio di un diritto o di una gestione, ovvero di un mandato nei limiti determinati dalle leggi stesse; quelli ancora richiesti dalle leggi e regolamenti per l'esercizio di industrie e commerci	3 »	»	»	
	54	Cauzioni o mallevadorie prestate per l'esercizio d'impieghi dello Stato o di stabilimenti di carità e di beneficenza, come pure per l'esercizio del notariato o di altre professioni soggette a cauzione nell'interesse pubblico . .	2 »	»	»	
	55	Costituzioni e surrogazioni d'ipoteca o pegno in garanzia di obbligazioni anteriormente contratte dallo stesso costituente o surrogante con atto stato già sottoposto a tassa	3 »	»	»	
Liberazioni estinzioni di obbligazioni e garanzie e discarichi	56	Atti di quietanza, rimborsi, affrancazioni o riscatti e risoluzioni di rendite o prestazioni, e qualunque altro atto di liberazione di somme o valori mobiliari	»	0 25	»	La tassa si applica a norma dell'articolo 43 della legge. Quanto alle risoluzioni, affrancazioni e riscatti delle rendite e prestazioni enfiteutiche, e delle rendite fondiarie con la contemporanea retrocessione del fondo, saranno applicate rispettivamente le tasse stabilite agli articoli 8 e 9 della presente tariffa. Anche le quietanze relative a mutui e sovvenzioni fatti dalle Casse di risparmio, Società ed Istituti di credito senza deposito o pegno di merci, titoli o valori, ovvero con costituzione di ipoteca soggiacciono a questa tassa.
	57	Compensazione del rispettivo debito fra due persone debitrici l'una dell'altra	»	0 25	»	La tassa si percipe sull'ammontare del debito maggiore che rimane estinto.
	58	Riscatti di beni immobili esercitati per atto pubblico in virtù di patto di ricupera dal venditore e dai suoi eredi entro il termine stipulato nell'atto di vendita, purchè non ecceda quello stabilito dall'articolo 1516 del Codice civile; e i riscatti che in identiche circostanze seguissero per scrittura privata, purchè questa sia presentata all'ufficio del registro avanti lo spirare di esso termine. .	»	0 25	»	La tassa si applica alla intiera somma rimborsata.
		Quando l'acquirente, ancora debitore dell'intiero prezzo, nulla riceve in correspettivo della retrocessione degl'immobili	2 »	»	»	
	59	Processi verbali di offerta reale, redatti dai notari a norma delle disposizioni dell'articolo 903 del Codice di procedura civile . .	1 »	»	»	
	60	Transazioni stipulate, tanto per terminare quanto per prevenire una lite, quando sono semplicemente tacitative di reciproche pretese	5 »	»	»	Qualora le transazioni contengano novazioni di diritti o altri contratti saranno applicate le disposizioni dell'articolo 44 della legge.
	61	Consensi puri e semplici per cancellazione, riduzione o restrizione di iscrizioni ipotecarie o rinunzia al diritto o al grado o priorità della ipoteca	3 »	»	»	Sarà però dovuta la tassa proporzionale di liberazione per l'ammontare della somma inscritta, quando non sia giustificata la estinzione dell'obbligazione con pagamento della relativa tassa, o non si dichiari nell'atto che l'obbligazione sussista tuttora. Non sarà percetta la tassa proporzionale di liberazione qualora si tratti di iscrizione per crediti condizionali od eventuali per i quali non si fosse verificata la condizione o l'evento.
	62	Consensi per cancellazione o restrizione di ipoteche iscritte sopra immobili o sopra titoli del Debito Pubblico relativamente a mallevadorie prestate per esercizio di impieghi dello Stato o degli stabilimenti di carità o di beneficenza, come pure per l'esercizio del notariato o di altre professioni soggette a cauzione nell'interesse pubblico	2 »	»	»	
	63	Atti di discarico puro e semplice non aventi il carattere di quietanza, e le liberazioni estragiudiziali parimente pure e semplici dietro resa di conti per tutela, curatela od altra amministrazione qualunque	2 »	»	»	
	64	Discarichi in dipendenza di restituzione di somme o valori depositati presso pubblici uffiziali	2 »	»	»	
	65	Consegne e tradizioni pure e semplici di legati riguardanti esclusivamente oggetti che risultino esistenti nell'asse ereditario . . .	2 »	»	»	
Costituzioni dotali e di patrimonio ecclesiastico	66	Costituzioni di dote con beni propri delle persone nel cui interesse sono fatte	»	»	2 »	Fino a lire 1000 e uno per ogni lire 1000 di più.
		Convenzioni matrimoniali e promesse sponsalizie, senza costituzione di dote o altre stipulazioni soggette a tassa	2 »	»	»	Per le altre tasse a cui può dar luogo un contratto matrimoniale, si osservano le norme stabilite dall'articolo 45 della legge.

Segue **Tasse sugli atti civili e sui contratti.**

CATEGORIA degli atti, contratti e trasferimenti	Art. della tariffa	INDICAZIONE degli atti, contratti e trasferimenti	TASSE DOVUTE Fissa	Proporzionale per ogni 100 lire	Graduale	NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
Costituzioni dotali e di patrimonio ecclesiastico	67	Costituzioni di patrimonio ecclesiastico in beni propri delle persone nel cui interesse sono fatte	10 »	»	»	Se il patrimonio è costituito da altre persone, saranno inoltre dovute le tasse proporzionali stabilite per le donazioni.
Adozioni, riconoscimenti di figli od emancipazioni	68	Adozioni	50 »	»	»	È dovuta una tassa per ogni adottato, senza riguardo al numero degli adottanti.
	69	Adozioni dei trovatelli	1 »	»	»	Sarà seguita la regola indicata nel numero precedente.
	70	Atti di riconoscimento di figli naturali, tanto nel caso che il riconoscimento abbia luogo nel contratto matrimoniale quanto se ha luogo per atto separato	1 »	»	»	La tassa è dovuta per ciascun figlio riconosciuto.
	71	Emancipazioni	10 »	»	»	La tassa è dovuta per ciascun emancipato. Ove con l'atto di emancipazione siano stipulati assegnamenti, donazioni o altre convenzioni, saranno inoltre dovute le tasse stabilite secondo la natura di ciascuna stipulazione.
Testamenti e liberalità per causa di morte	72	Atti di ultima volontà; le loro revoche o restituzioni	5 »	»	»	La tassa di che al presente numero sarà riscossa indipendentemente da quella dell'art. 36 della presente tariffa, dovuta sull'atto di deposito del testamento segreto od olografo.
	73	Atti di apertura di testamenti segreti	3 »	»	»	
	74	Liberalità per atti tra vivi che contengono disposizioni esclusivamente subordinate alla eventualità della morte	5 »	»	»	La tassa proporzionale sarà applicata e riscossa al verificarsi della preveduta eventualità della morte, giusta gli articoli 13, 79 e 85 della legge.
Atti vincolati a condizione sospensiva	75	Atti l'esecuzione dei quali dipenda da condizione sospensiva e indipendente dalla volontà delle parti	3 »	»	»	
Inventari	76	Inventari, ricognizioni o descrizioni dello stato delle cose locate	3 »	»	»	È dovuta una tassa per ciascun giorno impiegato; ogni giorno incominciato si ha per compiuto.
Società	77	Costituzioni di Società di qualunque specie o di Associazioni in partecipazione	»	»	5 »	Fino a lire 1000, e quindi 1 per ogni lire 1000 di somme conferite. Se i soci o gli associati conferiscono o somministrano cose od oggetti diversi da danaro, sarà inoltre dovuta la tassa proporzionale stabilita per la trasmissione degli oggetti conferiti o somministrati.
	78	Dichiarazione di proroga o modificazioni di statuti della Società fra gli stessi soci	10 »	»	»	
		Ammissione d'un nuovo socio, se conferisca la sola opera o industria	5 »	»	»	
		Aumento del capitale per contributo dei soci, ed ingresso di un nuovo socio che porti la sua rata capitale	»	»	2 »	Fino a lire 1000, e poi 1 per 1000.
	79	Atti di scioglimento o di risoluzione delle Società o dichiarazioni di recesso totale o parziale dalle medesime	10 »	»	»	Qualora uno dei soci ricevesse una porzione maggiore di quella che può spettargli delle cose sociali, si esigeranno inoltre le tasse proporzionali stabilite per i conguagli nelle divisioni.
Divisioni	80	Divisioni di beni immobili fra soci e comproprietari per qualunque siasi titolo, e divisioni di mobili e immobili in massa	»	»	2 »	Fino a lire 1000, e 1 per ogni 1000 di più.
		Di soli valori o mobili	»	»	1 »	Fino a lire 1000 e cent. 50 per ogni 1000 lire di più. La tassa graduale si applica alle giuste assegne. Inoltre dovranno osservarsi le disposizioni degli articoli 23, 34 e 35 della legge, tanto per l'applicazione delle tasse controindicate quanto per il caso di conguaglio o maggiore assegnamento.
	81	Divisioni di affitto, impresa o appalto fra i partecipanti indicati nei relativi contratti, e qualunque altra divisione di godimento, o di uso, usufrutto e di abitazione comune	5 »	»	»	In caso di maggiore assegnamento o di conguaglio, è applicabile al maggiore assegnamento o conguaglio la tassa proporzionale secondo la misura stabilita per il contratto di cui segue la divisione.
Mandati e dichiarazioni di mandato comando od acquisto	82	Mandati o procure senza correspettivo od essendovi correspettivo quando la relativa tassa proporzionale non raggiunga la tassa fissa controindicata; revoche o rinunzie dei mandati, dopo la fattane accettazione.	3 »	»	»	Saranno dovute altrettante tasse quanti sono i costituenti o i revocanti che non siano soci, coeredi o comproprietari degli oggetti ai quali il mandato si riferisce. Saranno pure dovute altrettante tasse quanti sono i procuratori costituiti, revocati o rinunzianti quando questi avessero facoltà di agire separatamente gli uni dagli altri.
	83	Mandati o procure con retribuzione in somma determinata a favore del mandatario	»	0 25	»	La tassa si percipe sull'ammontare complessivo della retribuzione convenuta, e non può mai essere minore della tassa fissa stabilita col precedente art. 82.
		Se la retribuzione consiste in un'annua somma e il mandato deve durare più di dieci anni o per tempo indeterminato	»	1 50	»	La tassa si applica secondo le norme prestabilite dall'art. 18 della legge relativamente alle costituzioni delle rendite vitalizie ed avuto riguardo alla età tanto del mandante che del mandatario.
	84	Dichiarazione di comando o di mandato, cioè dichiarazione pura e semplice di avere stipulato un contratto a nome e nell'interesse di terze persone, ove sia fatta con atto separato, entro 3 giorni dalla data del contratto cui la dichiarazione si riferisce	5 »	»	»	Dovranno inoltre seguirsi le norme stabilite dall'art. 42 della legge.
Ratifiche e conferme	85	Ratifiche pure e semplici di atti e contratti precedenti	3 »	»	»	Saranno dovute altrettante tasse: 1° Quanti sono i ratificanti che non abbiano negli atti ratificati comunione d'interessi o solidalità fra di loro; 2° Quanti sono gl'individui a favore dei quali è fatta la ratifica, semprechè non esista anche fra di loro comunione o solidalità di interessi rispetto agli atti ratificati. Una sola tassa sarà dovuta qualunque sia il numero degli atti ratificati, quando questi siano tutti stipulati dal ratificante o da altri in suo nome, a favore di un solo individuo. Dovranno inoltre seguirsi nei casi previsti dall'art. 47 della legge le norme da esso articolo determinate.
	86	Ricognizione dei titoli di rendite censuarie o enfiteutiche i cui contratti sieno stati assoggettati alle tasse vigenti all'epoca della loro stipulazione	3 »	»	»	Se i contratti, di cui si rinnova il titolo o si fa la ricognizione, non siano stati sottoposti alla tassa che era dovuta all'epoca della loro stipulazione, saranno applicabili le tasse stabilite dalla presente tariffa, secondo la rispettiva natura del contratto a cui si riferisce la rinnovazione o ricognizione.
		Rinnovazione dei detti titoli di rendite censuarie o enfiteutiche.	»	»	2 »	Fino a lire 1000, e 1 per ogni 1000 lire di più.
	87	Rinnovazione di atti per causa di nullità o per altro motivo senza alcun cambiamento addizionale agli oggetti delle convenzioni e ai loro prezzi o valori	3 »	»	»	
Ratifiche e conferme	88	Processi verbali delle aggiudicazioni provvisorie e soggette ad ulteriore esperimento di incanti, e stipulazioni o riduzioni in atto formale di contratti già registrati per vendite ai pubblici incanti di beni mobili e immobili, e per liberazioni o deliberamenti pure ai pubblici incanti di locazioni di cose o di opere	3 »	»	»	Ove siano stipulate aggiunte di correspettivi o convenzioni nuove e distinte da quelle del precedente contratto, dovranno inoltre applicarsi le relative tasse.
	89	Acquiescenze o adesioni pure e semplici quando non siano fatte in giudizio	2 »	»	»	
Rescissioni e risoluzioni	90	Rescissioni pure e semplici fatte con atti autentici entro 24 ore dalla stipulazione degli atti che si rescindono	3 »	»	»	Saranno osservate le norme stabilite dall'art. 48 della legge.
	91	Risoluzioni che hanno luogo per l'avveramento della condizione risolutiva espressa nell'atto che si risolve e non dipendente dalla sola volontà delle parti contraenti	3 »	»	»	
Rinunzie	92	Rinunzia pura e semplice a legati, fatta per atto notariale o per scrittura privata	3 »	»	»	È dovuta una tassa per ciascun rinunziante e per ciascun legato a cui si rinunzia.
	93	Rinunzie pure e semplici alle prescrizioni già acquistate	3 »	»	»	
Compromessi e nomine di arbitri o periti	94	Compromessi che non contengono alcun obbligo di somme o valori, e nomine di arbitri o periti fatte per atto stragiudiziale	3 »	»	»	
Atti e contratti che contengono trasferimenti a titolo gratuito di beni mobili od immobili	95	Donazioni per atti tra vivi della proprietà, dell'usufrutto o dell'uso di beni mobili od immobili, di rendite, crediti, ragioni ed azioni di qualunque specie che hanno luogo tra ascendenti e discendenti; le assegnazioni che seguono tra i medesimi, e qualunque liberalità tra le stesse persone, comprese anche quelle per le quali siasi verificata la eventualità della morte alla quale erano subordinate	»	1 20	»	La tassa si percipe sul valore delle cose donate o assegnate a titolo esclusivamente gratuito, salvo quanto alla parte onerosa del contratto le disposizioni dell'art. 30 della legge. Per le donazioni e liberalità che hanno luogo tra gli ascendenti e i figli naturali o adottivi si applicheranno le stesse norme stabilite dall'art. 49 per le successioni fra i medesimi.
	96	Le stesse donazioni, liberalità ed assegnazioni a titolo gratuito, effettuate fra gli sposi nell'atto di matrimonio ed a contemplazione del medesimo; le devoluzioni dei lucri dotali e l'avveramento delle liberalità fra gli sposi subordinate all'eventualità della morte	»	3 »	»	La tassa si applica sul valore delle cose donate o di quelle devolute a titolo di lucro dotale ferme le disposizioni dell'articolo 30 della legge. Malgrado le disposizioni degli articoli 1054, 1055 del Codice civile, la tassa di cui nel dicontro articolo sarà applicata anche alle donazioni e liberalità che fossero stipulate per atto fra i vivi e tra i coniugi durante il matrimonio. Per le costituzioni dotali e le donazioni non eventuali avrà luogo la riduzione della tassa alla metà, giusta l'art. 45 della legge.
	97	Le donazioni, assegnazioni e liberalità della natura di quelle indicate nell'art. 95 della presente tariffa, quando hanno luogo tra fratelli e sorelle, o in favore di istituti esistenti nello Stato, i quali abbiano per precipuo scopo di soccorrere alle classi meno agiate, tanto in istato di sanità che di malattia, di prestare loro assistenza, di educarle, istruirle ed avviarle a qualche professione, arte o mestiere, purchè l'amministrazione di tali istituti sia sottoposta alla sorveglianza delle autorità governative, provinciali e comunali	»	5 »	»	La tassa si percipe sul valore delle cose donate od assegnate a titolo gratuito, ferme le disposizioni di che nell'art. 30 della legge. Per le costituzioni dotali e le donazioni non subordinate alla eventualità della morte, stipulate tra fratelli e sorelle a contemplazione di certo e determinato matrimonio, avrà luogo la riduzione della tassa alla metà, giusta l'articolo 45 della legge.
		Le stesse donazioni, liberalità ed assegnazioni tra zii e nipoti, prozii e pronipoti	»	6 »	»	La tassa si applica come al paragrafo precedente.
	98	Le stesse donazioni, liberalità ed assegnazioni quando hanno luogo tra cugini germani, ossiano figli di fratelli e sorelle.	»	8 »	»	La tassa si percipe sul valore delle cose donate od assegnate, sotto la osservanza delle disposizioni dell'art. 30 della legge, salva sempre, per le doti e donazioni non eventuali a contemplazione di certo e determinato matrimonio, la riduzione di che all'articolo 45 della legge.
	99	Le stesse donazioni, liberalità ed assegnazioni che seguono tra altri parenti e collaterali fino al decimo grado inclusivamente	»	9 »	»	
	100	Le stesse donazioni, liberalità ed assegnazioni allorchè hanno luogo fra parenti oltre il decimo grado o fra gli affini o fra i non parenti ovvero in favore di stabilimenti e d'istituti diversi da quelli indicati nel precedente articolo 97.	»	10 »	»	
Donazioni non accettate	101	Atti di donazione non accompagnati da accettazione	10 »	»	»	La tassa proporzionale si esigerà sull'atto di accettazione, o quando risulterà che l'accettazione di fatto ha avuto luogo.
Comodati	102	Contratti di comodato	3 »	»	»	
Concessioni a titolo precario e senza correspettivo	103	Concessioni a titolo precario e senza correspettivo di un uso personale sopra immobili, senza che vi si aggiunga il godimento delle rendite o delle abitazioni e concessioni consimili di servitù	10 »	»	»	
Atti non indicati specificatamente nella tariffa	104	Atti notariali, non altrimenti nominati nella presente tariffa e non soggetti a tassa proporzionale o graduale, e generalmente tutti gli atti civili e stragiudiziali parimente non designati nella tariffa per una determinata tassa fissa o per la tassa graduale; e i documenti di ogni specie che, non essendo già registrati, oppure non essendo riconosciuti dalla legge come esenti, anche nel caso di farne uso, debbano venir prodotti in giudizio, o vogliano inserirsi negli atti delle cancellerie giudiziarie o delle amministrazioni pubbliche soggetti a registrazione; parimente quelli che il ricevitore trovi inseriti negli atti pubblici o privati, e finalmente gli atti che, sebbene esenti dalla registrazione per loro natura o per le disposizioni dell'articolo 143 della legge, fossero presentati volontariamente per essere registrati	1 »	»	»	La dicontro tassa è pure applicabile agli atti pubblici ed alle scritture private, di che all'articolo 149, 2° paragrafo della legge.
		Per ciascun duplicato degli originali degli atti in forma privata e già sottoposti al registro, qualunque sia la tassa imposta al primo originale	1 »	»	»	
		Ma se il primo originale è tassato al disotto di lire 10, si pagherà per ciascun duplicato	0 50	»	»	
Dichiarazioni di conformità	105	Certificati o dichiarazioni di conformità o di autenticazione delle copie od estratti di atti, o documenti in forma pubblica o privata fatte dai notari, archivisti od altri pubblici uffiziali autorizzati	1 »	»	»	Queste tasse saranno soddisfatte mediante l'apposizione di marche di registrazione, a norma del penultimo capoverso dell'art. 72 della legge. Sono eccettuate dalla tassa le autenticazioni, dichiarazioni e certificati relativi agli atti di che all'articolo 143 della legge, a quelli di usciere e alle sentenze ed atti giudiziari, pei quali è provveduto nella parte terza della presente tariffa. Per il pagamento della tassa, di che all'art. 106, non si computano le firme dei testimoni.
Autenticazioni di firme	106	Autenticazioni fatte dai notari delle firme apposte alle scritture private giusta l'articolo 1323 del Codice civile:				
		Se una sola è la firma autenticata	1 »	»	»	
		Se sono autenticate più firme, per la prima	1 »	»	»	
		Per ognuna delle altre	0 50	»	»	

CAMERANO NATALE, *gerente*

ROMA — Tipografia Eredi Botta, via dei Lucchesi, 4

(Continua)

Continuazione e fine del decreto n. 2076 (Serie 2ª) che approva il testo unico delle leggi sulle tasse di registro.

PARTE II — Tasse sui trasferimenti per causa di morte, regolati dalla legge o dagli atti di ultima volontà, e sui passaggi di usufrutto per la presa di possesso dei benefizi o delle cappellanie.

Art. della tariffa	INDICAZIONE DEI PASSAGGI e dei trasferimenti	TASSE DOVUTE Fissa	Proporzionale per ogni 100 lire	Graduale	NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
107	Trasmissioni per causa di morte della proprietà, dell'usufrutto e dell'uso dei beni di qualunque natura che hanno luogo in linea retta, cioè fra ascendenti e discendenti, sia che le medesime si operino per successione *ab intestato*, ovvero in forza di testamento . . .	»	1 20	»	La tassa si percipe sul valore delle cose trasmesse, depurato dai debiti, a norma delle disposizioni della legge. Nelle trasmissioni tra ascendenti e i loro figli naturali legalmente riconosciuti, od adottivi, saranno osservate le disposizioni dell'articolo 49 della stessa legge. Per queste trasmissioni il *minimo* della tassa proporzionale da percepirsi sarà di lire 2.
108	Le trasmissioni della natura di quelle indicate nell'articolo precedente che hanno luogo tra i coniugi . . .	»	3 »	»	La tassa si percipe sul valore delle cose trasmesse depurato dai debiti deducibili.
109	Le medesime trasmissioni quando hanno luogo in favore degli istituti indicati nell'articolo 97 di questa tariffa.	»	5 »	»	Stessa osservazione di che all'articolo 108 della presente tariffa.
110	Le medesime trasmissioni tra fratelli e sorelle	»	5 »	»	Stessa osservazione di che all'articolo 108 della presente tariffa.
111	Le stesse trasmissioni tra zii e nipoti, prozii e pronipoti	»	6 »	»	
112	Le medesime trasmissioni se hanno luogo tra cugini germani, ossia figli di fratelli e sorelle	»	8 »	»	
113	Quelle che seguono fra altri parenti e collaterali fino al decimo grado inclusivamente	»	9 »	»	
114	Le trasmissioni della stessa natura fra i parenti oltre il decimo grado, o tra gli affini, fra i non parenti o a favore di stabilimenti od istituti diversi da quelli indicati nell'articolo 97 della presente tariffa	»	10 »	»	
115	Passaggi di usufrutto che hanno luogo per la presa di possesso dei benefizi o delle cappellanie sotto qualsivoglia titolo o denominazione	»	2 »	»	La tassa si applica sulla metà del valore dei beni di qualunque natura che costituiscono la dotazione del benefizio o della cappellania da accertarsi, giusta le regole stabilite dalla presente legge.

PARTE III — Tasse sulle sentenze, sulle convenzioni e sugli atti giudiziari e su quelli d'usciere.

Art. della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI	TASSE DOVUTE Fissa	Proporzionale per ogni 100 lire	Graduale	NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
116	Le sentenze di vendita nei giudizi di espropriazione ed altre portanti aggiudicazioni o trasmissioni a titolo oneroso della proprietà, dell'usufrutto, uso o godimento di beni mobili od immobili, di rendite, crediti, ragioni ed azioni, pronunziate da qualsivoglia Corte o tribunale civile o di commercio o dai pretori nella materia civile o commerciale; le sentenze dei Regi consoli all'estero, di cui nell'articolo 74 della legge; gli atti e le convenzioni giudiziarie della natura di quelle specificamente designate nella parte prima della presente tariffa per una tassa fissa, proporzionale e graduale e non comprese nelle esenzioni da essa legge stabilite, nè altrimenti indicate in questa parte della tariffa	»	»	»	Sono applicate le tasse fisse, proporzionali o graduali fissate rispettivamente nella parte prima della presente tariffa.
117	I processi verbali di apposizione dei sigilli per parte dei pretori.	1 »	»	»	
118	I processi verbali di rimozione dei sigilli a cui si procede dai cancellieri delle preture quando non occorra inventario	1 »	»	»	Quando occorre inventario non è dovuta alcuna tassa particolare per la rimozione dei sigilli.
119	I processi verbali di offerte reali o di deposito redatti dai cancellieri delle preture	1 »	»	»	
120	Atti di adozione dei trovatelli ricevuti dai cancellieri delle Corti d'appello	1 »	»	»	Sarà dovuta una tassa per ogni adottato senza riguardo al numero degli adottanti.
121	Atti di adozione ricevuti dai cancellieri delle Corti d'appello	50 »	»	»	
122	Emancipazioni mediante dichiarazione fatta dal genitore davanti al pretore o per deliberazione del consiglio di famiglia	10 »	»	»	È dovuta una tassa fissa per ciascun emancipato.
123	Sentenze che dichiarano la interdizione o la riabilitazione e le loro revoche:				
	Se la sentenza è pronunziata da una Corte d'appello	10 »	»	»	
	Se da un tribunale civile	5 »	»	»	
124	Sentenze di separazione dei coniugi:				
	Se la sentenza è pronunziata da una Corte d'appello	10 »	»	»	
	Se da un tribunale civile	5 »	»	»	
125	Processi verbali di separazione volontaria dei coniugi .	5 »	»	»	
126	Omologazioni di concordati nei giudizi di fallimento e sentenze di omologazione dello stato di graduazione nei relativi giudizi ed in quelli di purgazione . . .	5 »	»	»	Oltre la tassa controindicata nelle omologazioni dello stato di graduazione si applicherà la tassa fissa di una lira per ciascun creditore collocato.
127	Sentenze di separazione della dote dai beni del marito:				
	Se la sentenza è pronunziata da una Corte d'appello	10 »	»	»	
	Se da un tribunale civile	5 »	»	»	
128	Sentenze di separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede:				
	Se la sentenza è pronunziata da una Corte d'appello	10 »	»	»	
	Se da un tribunale civile	5 »	»	»	
	Se da un pretore	2 »	»	»	
129	Sentenze che pronunziano condanne di somme o valori sopra convenzioni non ridotte in iscritto o per le quali non siano stati enunciati titoli registrati:				
	Sulla condanna o dichiarazione del credito	»	»	2 »	Sulle prime lire 1000, e 1 sopra ogni lire 1000 di più. La tassa si percipe sull'ammontare della condanna in capitale ed interessi o frutti, e non potrà mai essere minore della tassa fissa rispettivamente stabilita dal successivo articolo 130 a seconda che la sentenza fu proferita da una Corte d'appello, da un tribunale civile o di commercio o da un pretore.
	Sulla convenzione	»	»	»	Sono applicabili le tasse fisse, proporzionali o graduali stabilite nella parte prima della presente tariffa, secondo la natura della convenzione.
130	Le sentenze che definiscono il merito della causa o delle controversie insorte sui procedimenti esecutivi pronunziate dalle Corti d'appello, dai tribunali civili o di commercio e dai pretori nella materia contenziosa, civile o commerciale e non altrimenti designate nella parte terza della presente tariffa, i decreti di omologazione delle sentenze degli arbitri e tribunali esteri:				
	Quando la sentenza contiene condanna di somme o valori, o soggiace altrimenti a tassa graduale, a norma delle disposizioni dell'articolo 61 della legge	»	»	2 »	Sulle prime lire 1000, e 1 per ogni lire 1000 di più. La tassa si applica sull'ammontare della condanna in capitale ed interessi o sul valore della cosa di cui o per condanna o per dichiarazione di diritto sia stato ordinato o venga indotto il rilascio e l'attribuzione ad altre persone, ferme le disposizioni dell'articolo 58 della legge quanto al minimo della tassa graduale. Sul decreto o provvedimento d'omologazione non è dovuta tassa speciale oltre quella sulla sentenza omologata.
	Quando la sentenza non contiene condanne relative ad oggetti valutabili o dichiarazioni di diritto o altre disposizioni soggette a tassa graduale:				
	Se sia pronunziata da una Corte d'appello	10 »	»	»	
	Se da un tribunale civile o di commercio	5 »	»	»	
	Se da un pretore	2 »	»	»	
131	Sentenze delle Corti di cassazione:				
	Se preparatorie	10 »	»	»	
	Se definitive	20 »	»	»	
132	Sentenze interlocutorie, preparatorie, incidentali, provvisionali ed altre che non definiscono il merito della causa, i decreti, i provvedimenti, i processi verbali di causa ed ogni altro atto che emani dalle Corti, dai tribunali e dalle preture, o sia ricevuto dai rispettivi cancellieri giudiziari anche per commissione o delegazione, purchè sia relativo all'istruzione e ventilazione delle cause nei procedimenti contenziosi in materia civile e commerciale, e non sia altrimenti designato per una tassa speciale nella presente tariffa:				
	Se la sentenza, il decreto, provvedimento o l'atto anche fatto per delegazione concerne cause vertenti avanti Corti d'appello	2 »	»	»	Le tasse fisse contro indicate sono applicate mediante apposizione delle marche di registrazione, a norma del sesto e settimo capoverso dell'art. 72 della legge.
	Se concerne cause vertenti innanzi tribunali civili e di commercio	1 »	»	»	
	Se di competenza dei pretori	0 50	»	»	
133	Le copie rilasciate o anche solo autenticate, o munite di *visto* dai cancellieri giudiziari di tutte le sentenze, decreti o provvedimenti, di che nella presente terza parte della tariffa, non che le copie similmente rilasciate, autenticate o munite di *visto*, di tutti in genere gli altri atti, ricevuti dai cancellieri giudiziari o compiuti col loro intervento anche per commissione o delegazione, quando non facciano parte di provvedimenti contenziosi in materia civile o commerciale:				
	Se la copia fu spedita o autenticata o munita di *visto* dai cancellieri delle Corti di cassazione	4 »	»	»	Le tasse fisse contro indicate si corrispondono nel modo stabilito dal penultimo capoverso dell'art. 72 della legge.
	Se dai cancellieri delle Corti d'appello	2 »	»	»	
	Se da quelli dei tribunali civili o di commercio . .	1 »	»	»	
	Se dalle cancellerie di pretura	0 50	»	»	
134	Atti di usciere di cui al numero 3 dell'articolo 73 della legge:				
	Per gli atti di vendita o aggiudicazione di mobili .	»	1 50	»	La tassa proporzionale si applica al valore delle cose o all'ammontare del credito aggiudicato o al capitale delle rendite ed alle annualità decorse.
	Per quelli di aggiudicazione di rendite	»	1 50	»	
	Per quelli di aggiudicazione di crediti	»	0 50	»	
	Per gli atti di usciere che occorrono nei procedimenti contenziosi, civili, compresi anche gli atti di notificazione delle comparse o nei procedimenti di volontaria giurisdizione, se il procedimento è di competenza di una Corte di cassazione o d'appello	2 »	»	»	Benchè uno stesso atto sia notificato contemporaneamente a più consorti in lite la tassa di registro è una sola.
	Se di competenza di un tribunale civile o di commercio	1 »	»	»	
	Se di competenza di una pretura	0 50	»	»	
	Per gli atti, notificazioni, pignoramenti, sequestri, deposito, diffidamento ed altri, ai quali l'usciere addetto a qualunque collegio giudiziario o pretura, proceda fuori di causa, o prima che questa sia iniziata .	1 »	»	»	Sono eccettuati gli atti di protesto cambiario di cui al numero 10 dell'articolo 143 della legge. L'applicazione delle tasse fisse di che nel presente articolo si fa nel modo prescritto dall'articolo 72 della legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Valsavaranche, addì 13 settembre 1874.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

Segue ELENCO N. 255 *delle pensioni liquidate dalla Corte dei conti del Regno a favore d'impiegati civili e militari e loro famiglie.*

N° d'ordine	COGNOME E NOME	DATA E LUOGO DELLA NASCITA	QUALITÀ	LEGGE APPLICATA	DATA DEL DECRETO di liquidazione	PENSIONE MONTARE	PENSIONE DECORRENZA	OSSERVAZIONI
39	Bolognesi Pietro	8 agosto 1836 — Acquapendente	già luogotenente di fanteria pontificia	3 luglio 1871	23 gennaio 1873	860 »	1 luglio 1872	a vita.
40	Cacace Vincenzo	11 aprile 1826 — Meta (Castellammare)	già luogotenente di vascello nello stato maggiore della R. marina	3 luglio 1871 e 1 giugno 1872	id.	1970 »	1 settemb. 1872	id.
41	Esposito Raffaela	4 aprile 1828 — Napoli	vedova di Caputo Giuseppe già bollatore inserviente	14 aprile 1864	id.	666 »	—	per una sola volta.
42	Moreno Paola	14 luglio 1794 — Carcare	vedova del cav. avv. Paolo Gerolamo Curlo già intendente generale della provincia di Cuneo	Brev. Sardo 21 febb. 1835	id.	1333 33	18 aprile 1872	durante vedovanza.
43	Galante cav. Vincenzo	8 dicembre 1812 — Celano (Aquila)	già cappellano militare, in aspettativa	3 luglio 1871	id.	1200 »	1 novemb. 1872	a vita.
44	Baldi cav. Antonio	11 gennaio 1805 — Pietramala Firenzuola (Toscana)	già maggiore nel 14° distretto militare	id.	id.	2570 »	id.	id.
45	Canale Giovanni	5 settemb. 1823 — Lipari (Messina)	già maggiore nello stato maggiore delle piazze, in aspettativa	id.	id.	2069 92	1 luglio 1872	id.
46	Rocco Carmina	6 gennaio 1809 — Costa	vedova dell'alfiere delle Due Sicilie Raffaele Ceresani o Ceserano	3 maggio 1816	id.	153 »	2 novemb. 1871	durante vedovanza.
47	Matteucci Luigi	18 ottobre 1826 — Grisignano	già gendarme pontificio	Reg. pont. 22 ottobre 1816	id.	138 32	6 marzo 1871	a vita.
48	Mancini Giovanni	23 giugno 1834 — Monte Compatri	già vicebrigadiere della gendarmeria pontificia	14 aprile 1864	id.	154 72	9 ottobre 1870	id.
49	Belli Tito	22 gennaio 1822 — Roma	già ufficiale di 2ª classe alle porte di Roma	Leggi pont. 1 maggio 1828 e 28 giugno 1843	id.	328 95	16 id. 1872	id.
50	Orsini Maria Carmela Id. Domenico	18 luglio 1855 — Napoli 10 agosto 1861 — Id.	orfani di Francesco già applicato di 1ª classe al Ministero dei Lavori Pubblici	14 aprile 1864	id.	4266 »	—	per una sola volta.
51	Bodini Luigi	27 aprile 1806 — Roma	già cursore primario presso il cessato tribunale civile e correzionale di Roma, ed ispettore verificatore degli atti dei cursori e cassiere dei prodotti dei cursorati, in disponibilità	Motuprop. pont. 1 maggio 1828 e l'Editto 28 giugno 1843	id.	1290 »	15 maggio 1872	a vita.
52	Felici Bartolomeo	18 luglio 1813 — Ascoli Piceno	sergente maggiore custode dei professi di piazza	Editto pont. 16 aprile 1844	id.	582 »	17 gennaio 1871	id.
53	Balocca Nicolao	4 agosto 1797 — Brusnengo (Biella)	già cancelliere di pretura	14 aprile 1864	id.	1920 »	1 settemb. 1872	id.
54	Cattica Don Domenico	25 dicembre 1827 — Quargnento (Alessandria)	cappellano nella R. marina	3 luglio 1871 e 1 giug. 1872	id.	921 62	id.	id.
55	Maurelli Cirillo	28 gennaio 1814 — Osturano	già pretore	14 aprile 1864	id.	1875 »	16 luglio 1872	id.
56	Cusano Ippolito	22 febbraio 1804 — Palermo	già verificatore di pesi e misure	id.	id.	1373 »	1 marzo 1872	id.
57	Grieco Concetta	—	vedova di Campanile Vincenzo già chirurgo carcerario	id.	id.	600 »	—	per una sol volta.
58	Biondi Giovanni	21 gennaio 1798 — Ferrara	applicato di Porto	id.	id.	1125 »	1 settemb. 1872	a vita.
59	Donà Felicita	19 dicembre 1826 — Treviso	ved. di Tabaldini Giuseppe cassiere manuente della cessata cassa centrale veneta, in pensione	Dirett. austriache sulle pens.	24 id.	864 20	21 agosto 1872	durante vedovanza.
60	Piazza Nicolò	27 aprile 1801 — Treviso	già scrittore in disponibilità dell'ufficio delle ipoteche in Treviso	id.	id.	744 98	1 settemb. 1871	a vita.
61	Carchidio cav. Mario	29 settembre 1829 — Siena	luogotenente di vascello nella Regia marina	20 giug. 1851 e 26 marzo 1865	id.	1900 »	1 settemb. 1872	id.
62	Ruffo Giuseppe	18 aprile 1820 — Sant' Ilario del Jonio	professore reggente di storia naturale nel Liceo Ginnasiale di Maddaloni	14 aprile 1864	id.	1250 »	—	per una sol volta.
63	Guadalaxara Giuseppe	8 aprile 1854 — Napoli	orfano di Ferdinando già sottobrigadiere al riposo del municipio di Napoli	14 aprile 1864 e 15 marzo 1871	id.	179 »	11 ottobre 1871	durante la minor età — di cui lire 139 53 a carico dello Stato, e 39 47 a carico del municipio di Napoli.
64	Chenuil Giacomo	30 agosto 1833 — Perloz (Aosta)	luogotenente di fanteria	3 luglio 1871	id.	865 »	1 novemb. 1872	a vita.
65	Marongiu Giorgio	5 febbraio 1836 — Sassari	id.	id.	id.	655 »	id.	id.
66	Papa Giuseppe	20 giugno 1804 — Palermo	già gendarme nello stato maggiore delle piazze	id.	id.	780 »	1 ottobre 1872	id.
67	Abrate Giuseppe	24 settembre 1816 — Sommariva del Bosco	magazziniere di privative	14 aprile 1864	id.	1602 »	1 dicemb. 1871	id.
68	Avignone Virginia	10 dicembre 1812 — Milano	ved. di Gerolamo cav. Vigevano già custode idraulico di 1ª classe	Dirett. austriache sulle pens.	id.	259 26	9 settemb. 1872	durante vedovanza.
69	Tharena o Tarena cav. Giuseppe	22 aprile 1822 — Isola della Maddalena (Tempio)	già caposezione al Ministero della Marina	14 aprile 1864	id.	3391 »	1 novemb. 1872	a vita.
70	Ricci Lorenzo	9 aprile 1837 — Gemmano (Rimini)	già gendarme pontificio	Reg. pont. 22 ottobre 1816	id.	103 74	18 ottobre 1870	id.
71	Ravizza Angelo	20 novembre 1819 — Milano	già consigliere di prefettura	14 aprile 1864	id.	2376 »	1 ottobre 1872	id.
72	Ciminelli Filippo	28 maggio 1834 — Ronciglione	già gendarme pontificio	Reg. pont. 22 ottob. 1816	id.	188 32	25 dicemb. 1870	id.
73	Asinari di San Marzano cav. Carlo	27 settembre 1833 — Torino	maggiore di cavalleria, in aspettativa	3 luglio 1871	id.	2016 60	1 novemb. 1872	id.
74	Corrado Giovanna	14 gennaio 1826 — Napoli	vedova di Panniello Gennaro già portiere telegrafico	14 aprile 1864	id.	2000 »	—	per una sol volta.
75	Minervini Ernesto	15 luglio 1827 — Napoli	commesso di 3ª classe nella direzione del Lotto, in Napoli	id.	id.	979 »	1 luglio 1872	a vita.
76	Lauro Costantino	14 maggio 1825 — Barletta	commesso telegrafico	id.	id.	1850 »	1 giugno 1872	id.
77	Rossi Giulia	11 novembre 1831 — Montepaone	vedova di Badolisani Armodio già sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Catanzaro	id.	id.	3333 »	—	per una sola volta.
78	Salvatores o Salvatore Francesco	21 ottobre 1818 — Napoli	controllore di 1ª cl. nell'amministrazione del dazio consumo	14 aprile 1864, Rescritto 12 agosto 1858 relativo agli impiegati del macino e Convenzione approvata 15 marzo 1871	id.	2014 »	1 giugno 1871	a vita — di cui lire 1274 39 a carico dello Stato, e 739 61 a carico del municipio di Napoli.
79	Tina Serafina	11 settembre 1832 — Sarno	vedova di Rosa Francesco Raffaele già guardia doganale comune di terra, pensionato	13 maggio 1862	id.	55 »	8 agosto 1868	durante vedovanza.
80	Davanzelli Tito	3 settembre 1836 — Livorno	già luogotenente di fanteria nel 24° distretto militare	27 giug. 1850 e 7 febb. 1865	6 febbraio 1873	1125 »	16 dicemb. 1872	a vita.
81	De Matteis Giovanni	13 settembre 1834 — Castellar Guidobono (Tortona)	capitano di fanteria, in aspettativa	3 luglio 1871	25 gennaio 1873	829 96	1 ottobre 1872	id.
82	Marella Carlo	8 luglio 1833 — Milano	già luogotenente di cavalleria	id.	id.	765 »	1 settemb. 1872	id.
83	Tolomei Eugenio	14 febbraio 1835 — Lucca	già luogotenente d'artiglieria	id.	id.	770 »	1 novemb. 1872	id.
84	Oddone Vincenzo	12 agosto 1841 — Casale (Alessandria)	luogotenente di cavalleria	id.	id.	520 »	id.	id.
85	Caraffa Raffaele	2 maggio 1828 — Reggio Calabria	già farmacista militare	id.	id.	720 »	id.	id.
86	Brunetti Luigi	29 aprile 1820 — Napoli	capitano nell'arma di fanteria	id.	id.	1836 57	1 ottobre 1872	id.
87	Vacca cav. Angelo	26 marzo 1819 — Torino	già direttore compartimentale del Lotto	14 aprile 1864	id.	8300 »	24 marzo 1872	id.
88	Malfatti o Malfatto Girolamo	27 giugno 1801 — Venezia	pretore mandamentale	Dirett. austriache sulle pens.	id.	3111 11	1 novemb. 1872	id.
89	Bottaro Elisabetta Marigo Antonio Id. Vincenzo Id. Giuseppe Id. Arturo	7 maggio 1822 — Battaglia 7 agosto 1856 — Padova 20 aprile 1858 — Id. 11 novembre 1861 — Id. 11 febbraio 1865 — Id.	vedova ed orfani di Giovanni Marigo già commesso di prefettura	id.	id.	259 26	22 ottobre 1872	durante vedovanza — più trimestre funerario lire 162 03 — per una volta sola — più l'assegno d'educazione in lire 32 a ciascuno dei contronominati orfani — da durare fino al raggiungimento dell'età normale 20° anno compiuto, od altro ulteriore eventuale provvedimento.
90	Campioni Catterina	24 agosto 1819 — Menaggio	vedova di Pini Girolamo già consigliere di 3ª classe nella prefettura di Como	id.	id.	691 35	26 id.	durante vedovanza.
91	Renier Giuseppe	26 febbraio 1809 — Moniga (Brescia)	già vicecancelliere di pretura	id.	id.	1296 30	1 dicemb. 1872	a vita.
92	Bobba Maria Renza	16 luglio 1837 — Alessandria	vedova del già consigliere di Stato commend. Vincenzo Capriolo	14 aprile 1864	27 id.	7222 »	—	per una sola volta.
93	Artifoni Catterina	23 gennaio 1820 — Ponteranica	vedova di Luigi Cavalieri già magazziniere di vendita dei generi di privativa, pensionato	id.	id.	938 »	22 dicemb. 1872	durante vedovanza.
94	Pia Pietro	16 ottobre 1812 — Cagliari	già segretario capo di 3ª classe nelle R. prefetture, in disponibilità	id.	28 id.	2775 »	1 id.	a vita.
95	Bisogni D. Luigi	1 settembre 1814 — Napoli	cappellano militare	3 luglio 1871 e 7 febb. 1865	id.	918 »	1 ottobre 1872	id.
96	Pallotta Gaetano	4 luglio 1817 — Senigallia	già sergente caposarto nei cacciatori pontifici	Editto pont. 16 aprile 1844	id.	106 30	1 gennaio 1872	id.
97	Von Rickenbach Augusto	15 agosto 1832 — Art (Svizzera)	già tenente di 1ª classe nel reggimento carabinieri esteri nel disciolto esercito pontificio	Legge pont. 7 gennaio 1852 e l'Editto 16 aprile 1844	id.	969 »	1 agosto 1872	id.
98	Robuschi Ottavia Id. Emilia	14 febbraio 1852 — Parma 14 dicembre 1854 — Id.	orfane del cav. Riccardo Robuschi già consigliere di appello	14 aprile 1864	id.	1518 »	12 luglio 1871	durante la minor età e lo stato nubile.
99	Peypert Francesco	11 aprile 1819 — Treviso	già pretore nel mandamento di Ariano nel Polesine	id.	id.	2366 »	1 dicemb. 1872	a vita.
100	Iavitti Francesco	18 dicembre 1823 — Perledo (Prov. di Como)	già bollatore demaniale	id.	id.	1000 »	—	per una sol volta.
101	Santangelo Vincenza	11 settembre 1821 — Maddaloni	ved. De Cocco Vincenzo già capoguardiano di 3ª cl.	id.	id.	250 »	19 luglio 1872	durante vedovanza
102	De Focatiis Stefano	10 luglio 1820 — Siracusa	ingegnere capo dell'ufficio tecnico del Genio civile della provincia di Caserta	14 aprile 1864, Legge comunale e provinciale 20 marzo 1865	id.	2833 »	1 gennaio 1873	a vita — di cui lire 1533 35 a carico dello Stato, 22 71 a carico della provincia di Campobasso, e 1276 94 a carico della provincia di Caserta.
103	Fasano D. Francesco	27 ottobre 1816 — Paola	cappellano militare nella R. marina, in aspettativa	3 luglio 1871 e 1 giugno 1872	id.	1653 »	1 agosto 1872	a vita.
104	Marzuchelli Giuseppe	13 genn. 1809 — Lovere (Bergamo)	già usciere presso il tribunale civile e correzionale di Lodi	14 aprile 1864	id.	653 »	1 novemb. 1872	id.
105	Mancardi Giov. Battista	10 marzo 1832 — Carrù (Cuneo)	già luogotenente nel 21° fanteria	3 luglio 1871	id.	1060 »	id.	id.
106	Castaldo Gennaro	20 marzo 1833 — Napoli	già luogotenente di maggiorità nella R. marina	3 luglio 1871 e 1 giugno 1872	id.	990 »	1 dicemb. 1872	id.
107	De Simone Giuseppe	28 dicembre 1833 — Vico Equense (Castellammare)	già luogotenente di vascello nella R. marina	id.	id.	1554 92	1 settemb. 1872	id.
108	Rinaldi Francesco	14 sett. 1825 — Legnago (Milano)	già furiere nelle compagnie veterani	27 giug. 1850 e 7 febb. 1865	id.	546 »	16 dicemb. 1872	id.
109	Grandi Giuseppe	19 marzo 1849 — Cappella de' Picenardi (Cremona)	carabiniere a piedi nei Reali carabinieri	id.	id.	360 »	25 id.	id. id.
110	Lanticina Carlo	14 gennaio 1845 — Magenta	carabiniere nei Reali carabinieri	id.	id.	620 »	16 id.	id.
111	Berzolari cav. Enrico	7 gennaio 1820 — Cremona	già maggiore del 3° distretto militare	id.	id.	3060 »	16 ottobre 1872	id.
112	De Filippi Massimiliano	6 novembre 1827 — Genova	già vivandiere nel 1° regg. granatieri	id.	id.	354 »	23 dicemb. 1872	id.
113	Rocca Antonio	26 settembre 1834 — Maddalena	già guardia marina di 1ª classe	3 luglio 1871 e 1 giugno 1872	id.	1060 »	1 id.	id
114	Arri Felicita	6 luglio 1822 — Asti	vedova del già colonnello d'artiglieria in riposo Brignone cav. Filippo	27 giugno 1850	29 id.	840 »	5 novemb. 1872	durante vedovanza.
115	Bailetti Luigi	17 marzo 1830 — Verolanuova (Brescia)	luogotenente nello stato maggiore delle piazze, in aspettativa	27 giug. 1850 e 7 febb. 1865	id.	1200 »	16 dicemb. 1872	a vita.
116	Formentini Adolfo	28 settembre 1836 — Bergamo	già sottotenente nel 3° regg. fanteria	3 luglio 1871	28 id.	600 »	1 novemb. 1871	id.
117	Selajolo Salvatore	19 agosto 1826 — Palermo	già luogotenente nello stato maggiore delle piazze, in aspettativa	27 giug. 1850 e 7 febb. 1865	29 id.	1410 »	1 dicemb. 1872	id.
118	Greco Antonio	17 ottobre 1845 — Resuttano (Caltanissetta)	già soldato di fanteria	id.	id.	300 »	23 id.	id.
119	Iacoe Garillo Francesco	3 giugno 1849 — Grimaldi (Cosenza)	già soldato d'artiglieria nel 10° reggimento	id.	id.	300 »	27 id.	id.
120	Guardino Salvatore	22 gennaio 1849 — Trabia (Termini)	già soldato nell'11° regg. d'artiglieria	id.	id.	300 »	23 id.	id.
121	Baglioni Vincenzo	16 aprile 1811 — Campagnano	già impiegato della cessata Commissione dei sussidi in Roma	Motuprop. pont. 1 maggio 1828 e l'Editto 28 giugno 1843	id.	580 50	12 agosto 1872	id.
122	Capagrossi Vincenzo	11 giugno 1820 — Jesi	già brigadiere a piedi nella gendarmeria pontificia	Reg pont. 22 ottobre 1816	id.	335 »	11 ottobre 1870	id.
123	Ricotti Carlo Maria	27 marzo 1807 — Ancona	già impiegato nella Commissione dei sussidi in Roma	Leggi pont. 1 maggio 1828 e 28 giugno 1843	id.	477 25	1 novemb. 1872	id.
124	Vetillar du Ribert Gabriele	8 dicembre 1840 — Lione	già tenente in 2° nel regg. zuavi del disciolto esercito pontificio	Editto pont. 16 aprile 1844 e 7 febbraio 1865	id.	349 20	1 marzo 1872	id.
125	Bertoni Francesco	5 giugno 1802 — Roma	già impiegato della Commissione dei sussidi in Roma	Motuprop. pont. 1 magg. 1828 e l'Editto 28 giugno 1843	id.	677 25	1 novemb. 1872	id.
126	Frattini Ritta Maria	13 novembre 1808 — Parma	vedova di Lucchetti Antonio già verificatore presso il magazzino di vendite di generi di privativa in Salsomaggiore	Legge Parmense 2 luglio 1822	id.	800 »	11 dicemb. 1872	durante vedovanza.
127	Perris Pasquale	9 settembre 1823 — Napoli	già ufficiale di 1ª classe presso la direzione dell'Orfanotrofio militare di Napoli	14 aprile 1864	id.	1109 »	1 settemb. 1872	a vita.

Segue ELENCO N. 255 *delle pensioni liquidate dalla Corte dei conti del Regno a favore d'impiegati civili e militari e loro famiglie.*

N° d'ordine	COGNOME E NOME	DATA E LUOGO DELLA NASCITA	QUALITÀ	LEGGE APPLICATA	DATA DEL DECRETO di liquidazione	PENSIONE MONTARE	PENSIONE DECORRENZA	OSSERVAZIONI
128	Orlando Edoardo	25 marzo 1829 — Palermo	già sottotenente nello stato maggiore delle piazze, in aspettativa	27 giug. 1850 e 7 febb. 1865	29 gennaio 1873	1272 »	16 novemb. 1872	a vita.
129	De Mortillet Alessandro	9 dicembre 1829 — Chambéry	già tenente colonnello nei carabinieri esteri del disciolto esercito pontificio	Legge pont. 7 gennaio 1852 e Editto 16 aprile 1844	id.	1398 »	9 ottobre 1870	id.
130	Corvi Attala	21 settembre 1834 — Parma	vedova di Schianchi Achille già usciere di pretura	Decr. Parmense 2 luglio 1822 e Sovrana rescritta risoluzione 24 dicembre 1825	id.	188 33	26 novemb. 1872	durante vedovanza — di cui lire 178 35 a carico dello Stato, e 9 98 a carico dei depositi comunitativi parmensi.
131	Solivetti Giuseppe	7 febbraio 1825 — Rieti	già archivista delle mappe censuarie in Roma	Motuprop. pont. 1 magg. 1828 e l'Editto 28 giugno 1843	id.	725 62	1 giugno 1872	a vita.
132	Schiavino Alessandro	7 marzo 1821 — Verduno	già sergente della compagnia infermieri	27 giugno 1850 e 7 febb. 1865	id.	522 »	27 dicemb. 1872	id.
133	Ferrari Enrico	4 agosto 1835 — Parma	già sottotenente di fanteria	3 luglio 1871	id.	680 »	1 ottobre 1872	id.
134	Livigni Salvatore	13 dicembre 1824 — Napoli	già furiere maggiore nelle compagnie veterani	27 giugno 1850 e 7 febb. 1865	30 id.	686 »	21 dicemb. 1872	id.
135	Grassi Francesco	30 giugno 1816 — Lecce	già sottocommissario di 2ª classe nella R. marina	20 giug. 1851 e 26 marzo 1865	id.	2075 »	1 agosto 1872	id.
136	Caudana Costantino	26 febbraio 1828 — Cerreto (Asti)	già luogotenente nella 1ª compagnia di disciplina	3 luglio 1871	id.	1130 »	1 ottobre 1872	id.
137	Caraffa Rosaria	18 novembre 1798 — Reggio	vedova del 1° tenente nell'esercito delle Due Sicilie Rautoras Gaetano	3 maggio 1816	id.	204 »	18 ottobre 1871	durante vedovanza.
138	Scafora o Scafaro Raffaele	12 aprile 1792 — Napoli	già barandiere in disponibilità della Biblioteca Brancacciana di Napoli	14 aprile 1864	id.	216 »	—	per una sol volta.
139	Pierro Nicola	6 ottobre 1795 — Solofra	già barandiere in disponibilità della Biblioteca Brancacciana di Napoli	id.	id.	293 »	—	id.
140	Pennini Michele	27 luglio 1827 — Pietrasanta	capomusica del 35° regg. fanteria	27 giug. 1850 e 7 febb. 1865	id.	672 »	16 dicemb. 1872	a vita.
141	Pennati o Penati Paolo	16 settembre 1835 — Legnano	già luogotenente nello stato maggiore delle piazze, in aspettativa	3 luglio 1871	id.	770 »	1 luglio 1872	id.
142	Pulci Alfonso	6 marzo 1818 — Caltanissetta	già applicato di 1ª cl. nell'amministrazione provinciale	14 aprile 1864	id.	750 »	1 ottobre 1872	id.
143	Tampieri Bartolomeo	27 agosto 1830 — Faenza	già sottobrigadiere doganale di terra	13 maggio 1862	id.	195 »	16 dicemb. 1871	id.
144	Trischitta Giuseppe	26 luglio 1825 — Messina	già applicato di 1ª classe alla Corte dei conti, in disponibilità	14 aprile 1864	id.	1439 »	1 ottobre 1872	id.
145	Galli dott. Vitaliano	28 ottobre 1839 — Modena	medico di battaglione	3 luglio 1871	id.	430 »	1 novemb. 1872	id.
146	Giovannini Antonio	23 marzo 1833 — Bologna	già maresciallo furiere nella gendarmeria pontificia	Reg. pont. 22 ottobre 1816	id.	566 18	2 aprile 1871	id.
147	Patetari Maddalena	23 aprile 1836 — Gallipoli	vedova del capitano di fanteria Raimondo Ghezzi	27 giugno 1850 e 7 febb. 1865	id.	1125 »	1 ottobre 1872	durante vedovanza.
148	Monaco Anna	26 gennaio 1829 — Venezia	vedova di Marte Giovanni già capomaestro calafato di 2ª classe nella R. marina	20 giug. 1851 e 26 marzo 1865	id.	249 33	17 settemb. 1872	id.
149	Bono Pietro	4 luglio 1820 — Milano	già ispettore di 1ª classe nell'amministrazione delle Poste	14 aprile 1864	id.	2368 »	1 luglio 1872	a vita.
150	Soliato Luigi	14 novembre 1827 — Solmona	appuntato nei carabinieri Reali	27 giug. 1850 e 7 febb. 1865	id.	465 »	23 dicemb. 1872	id.
151	Pernicotti Domenico	25 febbr. 1826 — Sarezzano (Tortona)	brigadiere nei carabinieri Reali	id.	id.	575 »	14 id.	id.
152	Sollero Lorenzo	8 febbraio 1812 — Carmagnola (Torino)	sottotenente nella soppressa compagnia delle guardie del corpo di S. M.	id.	id.	1060 »	1 novemb. 1872	id.
153	Parodi Maria Assunta	13 agosto 1826 — Gavi	ved. di Brichetto Bartolomeo guardiano carcerario, in pensione	14 aprile 1864	id.	186 »	8 giugno 1872	durante vedovanza.
154	Ardizzone Tommaso	19 agosto 1815 — Catania	già consigliere di 2ª classe nell'amministrazione provinciale, in disponibilità	id.	id.	2250 »	1 gennaio 1873	a vita.
155	Valentini Vincenza	—	vedova di Mosca Gaetano già ufficiale postale di 1ª classe, pensionato	id.	id.	586 »	12 ottobre 1872	durante vedovanza.
156	Corte Giulio	30 novembre 1833 — Genova	capitano nel 9° regg. fanteria	3 luglio 1871	id.	1441 60	1 novemb. 1872	a vita.
157	Biondi Ernesta	28 giugno 1824 — Bibbiena	vedova di Enrico Zaner già commesso archivista alla prefettura di Siena	Reg. Tosc. 22 novemb. 1849	id.	558 60	17 id.	durante vedovanza.
158	Pileggi Luigia	5 marzo 1817 — Roma	vedova di Sanbenazzi Giuseppe già segretario di 2ª classe di prefettura	14 aprile 1864	id.	560 »	24 agosto 1872	id.
159	Onofrio cav. Rosario	22 febbraio 1817 — Messina	colonnello di fanteria, in aspettativa	3 luglio 1871	29 id.	3526 50	16 gennaio 1873	a vita.
160	Galli Carlotta	2 settembre 1805 — Lucca	vedova di Lucchesi Francesco chirurgo di battaglione	Legge Tosc. 22 novemb. 1849	id.	495 78	28 agosto 1871	durante vedovanza.
161	Federico Antonio	2 aprile 1825 — Molino (Messina)	già sottotenente nello stato maggiore delle piazze, in aspettativa	27 giugno 1850 e 7 febb. 1865	id.	1272 »	16 dicemb. 1872	a vita.
162	Mola Rachele	21 gennaio 1808 — Bari	ved. di D'Addosio Carlo già consigliere di prefettura	14 aprile 1864	30 id.	8000 »	—	per una sol volta.
163	Carpignano Luigi	5 dicembre 1830 — Cocconato	guardia di pubblica sicurezza	Reg. sulla pubblica sicurezza 21 novembre 1865	id.	204 »	21 luglio 1872	a vita.
164	Bressan Giuseppe	10 giugno 1816 — Dueville (Vicenza)	già vicecancelliere del tribunale civile e correzionale di Padova	14 aprile 1864	id.	1111 »	1 ottobre 1872	id.
165	Baruffaldi Giuseppe	19 settembre 1808 — Frassino	già segretario di 3ª classe, in disponibilità, dell'amministrazione del Debito Pubblico	id.	id.	1746 »	id.	id.
166	Rocca Giovanni	20 aprile 1824 — Chambéry	luogotenente nel soppresso personale dei Bagni penali	3 luglio 1871 e 1 giugno 1872	id.	910 »	id.	id.
167	Minneci Pietro	25 agosto 1826 — Messina	capitano nel 20° distretto militare	3 luglio 1871	id.	1624 92	1 novemb. 1872	id.
168	De Negri o De Nigris Eugenio	11 marzo 1815 — Genova	capitano di 1ª classe nell'amministrazione dei Bagni penali	20 giug. 1851 e 26 marzo 1865	id.	1744 91	1 agosto 1872	id.
169	Faccioli Giuseppina	10 novembre 1824 — Verona	vedova di Revedna conte Marco già ricevitore di commisurazione in Treviso	Dirett. austriache sulle pens.	id.	604 »	30 giugno 1872	durante vedovanza.
170	Sergio Concetta	7 ottobre 1819 — Napoli	vedova di Sergio Stanislao già commesso ai tabacchi in Napoli	14 aprile 1864	31 id.	1875 »	—	per una sola volta.
171	Moris avv. comm. Lorenzo	5 dicembre 1817 — Torino	già prefetto di 3ª classe, in aspettativa	id.	id.	3703 »	1 settemb. 1872	a vita.
172	Turano Marianna	29 settembre 1811 — S. Pietro in Guarano	vedova di Tricarico Giovanni già vicecancelliere di pretura	id.	id.	266 »	28 febbraio 1872	durante vedovanza.
173	Cozzolino Carolina	29 gennaio 1828 — Resina	orfana nubile di Vitantonio direttore della scuola dei Sordo-Muti, e di Caterina Graziosi, pensionata	3 maggio 1816	id.	382 50	21 ottobre 1872	durante lo stato nubile, e maritandosi le sarà pagata un'annata di pensione.
174	Natta Pietro	16 giugno 1849 — S. Salvatore	già caporale nel corpo R. fanteria Marina	20 giug. 1851 e 26 marzo 1865	id.	360 »	11 dicemb. 1872	a vita.
175	Sguazzini Adamo	29 settembre 1838 — Siena	già portalettere, in aspettativa	Reg. Tosc. 22 novemb. 1849	id.	420 »	16 luglio 1872	id.
176	Marati Salvatore	18 gennaio 1811 — Cutrofiano	già medico di fregata di 1ª classe	3 luglio 1871 e 1 giugno 1872	id.	2005 »	1 dicemb. 1872	id.
177	Banchio Francesco	5 settembre 1832 — Moretta (Saluzzo)	già sottotenente nello stato maggiore delle piazze	3 luglio 1871	id.	760 »	1 luglio 1872	id.
178	Albano Delfina	14 aprile 1829 — Torino	ved. di Bullio Bernardo già guardastazione al servizio della Società delle Ferrovie dell'Alta Italia	14 aprile 1864 e 14 magg. 1865	id.	878 60	—	per una sola volta.
179	Casati Giuseppe	10 ottobre 1829 — Oreno (Monza)	già luogotenente nel 9° regg. bersaglieri	3 luglio 1871	id.	945 »	1 ottobre 1872	a vita.
180	Dell'Ajra o Dallaira	19 maggio 1812 — Caltanissetta	già vicepresidente del tribunale civile e correzionale di Caltanissetta	14 aprile 1864	id.	3167 »	16 dicemb. 1872	id.
181	Zanoncelli Luigia	21 luglio 1802 — Lodi	vedova del cav. Luigi Caporali già consigliere di tribunale criminale, pensionato	Dirett. austriache sulle pens.	id.	1037 04	20 agosto 1872	durante vedovanza.
182	Girola Giuseppe	26 agosto 1809 — Milano	già vicecancelliere della Corte d'appello di Milano	id.	id.	2333 33	1 gennaio 1873	a vita.
183	Caro Clemente	9 giugno 1828 — Ajello	primo capo macchinista nella R. marina	20 giug. 1851 e 26 marzo 1865	id.	1275 »	16 ottobre 1872	id.
184	Rossetto Laura	31 maggio 1808 — Venezia	vedova di Fulici Pietro assistente carcerario, in pensione	Dirett. austriache sulle pens.	id.	—	17 agosto 1872	cent. 51 e 851/1000 provvigione giornaliera — durante vedovanza.
185	Buti o Butti Giuseppe	19 ottobre 1832 — Magliano	già tromba di 1ª classe nel corpo dei zuavi pontifici	Reg. pont. 22 ottobre 1816	id.	208 96	19 ottobre 1870	a vita.
186	Chimentelli Marina	30 ottobre 1813 — Perugia	vedova la prima ed orfana l'altra di Tanciani Luigi minutante nella segreteria generale della delegazione di Viterbo, pensionato	Motuprop. pont. 1 magg. 1828 e l'Editto 28 giugno 1843	id.	430 »	10 novemb. 1872	durante vedovanza per la madre, e l'orfana lo stato nubile, ovvero non sia altrimenti provvista a carico di qualche pio stabilimento.
	Tanciani Emilia	17 aprile 1837 — Id.						
187	Carissimi Silvestro	30 aprile 1800 — Poggio Mirteto	pesatore nelle privative, in disponibilità	id.	id.	129 »	1 settemb. 1871	a vita.
188	Belloni Gregorio	11 luglio 1824 — Fermo	già gendarme pontificio a piedi	Reg. pont. 22 ottobre 1816	id.	276 64	26 febbraio 1871	id.
189	Adoranti Francesco	20 ottobre 1835 — Tallerano	id.	id.	id.	138 32	1 dicemb. 1872	id.
190	Perfetti Domenico	19 novembre 1832 — Veroli	già vicebrigadiere a piedi nella disciolta gendarmeria pontificia	id.	id.	154 72	25 dicemb. 1870	id.
191	Bardacconi Gabriele	23 maggio 1825 — Montottone	già gendarme pontificio a piedi	id.	id.	138 32	25 ottobre 1870	id.
192	Prefetti Achille	23 luglio 1828 — Spoleto	già brigadiere a piedi nella gendarmeria pontificia	id.	id.	335 76	11 dicemb. 1870	id.
193	Matrisciano Antonio	28 aprile 1811 — S. Vitagliano	già soldato nella Casa R. invalidi e compagnie veterani	27 giug. 1850 e 7 febb. 1865	id.	306 »	21 dicemb. 1872	id.
194	Cangini Francesco	10 giugno 1818 — Cerveteri	già gendarme pontificio a piedi	Reg. pont. 22 ottobre 1816	id.	276 64	25 dicemb. 1870	id.
195	Dallera Camillo	7 marzo 1794 — Pietra dei Giorgi	già cancelliere nella pretura di Barbianello	14 aprile 1864	id.	1600 »	1 gennaio 1873	id.
196	Maj Emilia	25 marzo 1824 — Milano	vedova di Fossa Antonio già guardiano carcerario di 1ª classe, provvigionato	Dirett. austriache sulle pens.	1 febbraio 1873	—	6 novemb. 1872	cent. 51 e 851/1000 provvigione giornaliera — durante vedovanza.
197	Brunori Gaetano	17 febbr. 1834 — Massa Lombarda	già gendarme pontificio a piedi	Reg. pont. 22 ottobre 1816	id.	103 74	15 ottobre 1870	a vita.
198	Fea Antonio	13 luglio 1825 — Bene Vagienna (Mondovì)	già maresciallo d'alloggio maggiore dei carabinieri Reali	27 giugno 1850 e 7 febb. 1865	id.	1100 »	23 dicemb. 1872	id.
199	Valchierotti Leonardo	8 luglio 1818 — Pomarance (Volterra)	già farmacista capo di 2ª classe nel personale farmaceutico militare	3 luglio 1871	id.	1589 92	1 ottobre 1872	id.

ELENCO N. 256 *delle pensioni liquidate dalla Corte dei conti del Regno a favore d'impiegati civili e militari e loro famiglie.*

N° d'ordine	COGNOME E NOME	DATA E LUOGO DELLA NASCITA	QUALITÀ	LEGGE APPLICATA	DATA DEL DECRETO di liquidazione	PENSIONE MONTARE	PENSIONE DECORRENZA	OSSERVAZIONI
1	De Romito Stefano	3 ottobre 1806 — Modugno	già sottosegretario di 1ª classe dell'amministrazione provinciale	14 aprile 1864	1 febbraio 1872	1440 »	1 ottobre 1872	a vita — di cui lire 928 30 a carico dello Stato, e 511 70 a carico della provincia di Bari.
2	Affermi Angela Maria	13 febbraio 1834 — Vespolate	vedova di Pesato Saturnino già assistente ferroviario	id.	id.	1487 15	—	per una sol volta.
3	Moschini Alessandro	2 dicembre 1810 — Venezia	già aggiunto giudiziario in disponibilità, applicato al tribunale civile e correzionale di Venezia	Direttive austr. sulle pensioni	id.	2074 07	1 dicembre 1872	a vita.
4	Santoro Anna	7 ottobre 1805 — Benevento	vedova di Silvestrini Francesco sergente negli invalidi della Casa R. d'Asti, giubilato	27 giug. 1850 e 7 febb. 1865	id.	188 33	9 settemb. 1872	durante vedovanza.
5	Esposito Fortunata	3 luglio 1824 — Napoli	vedova del furiere a riposo Paolo Olita	id.	id.	188 33	2 novemb. 1872	id.
6	Meneghetti Giovanni	1 gennaio 1810 — Venezia	già ufficiale di 1ª cl. presso l'ufficio di stralcio della cessata contabilità di Stato nel Veneto	Dirett. austriache sulle pens.	id.	2222 22	1 dicemb. 1872	a vita.
7	Piromallo Angela	31 gennaio 1817 — Napoli	ved. del già sergente nei veterani Impinto Giuseppe	27 giugno 1850	id.	77 77	15 gennaio 1872	durante vedovanza.
8	Monterasso Raffaello	4 marzo 1806 — Siracusa	già vicecancelliere alla Corte d'appello di Catania	14 aprile 1864	id.	1468 »	1 gennaio 1873	a vita.
9	Bravin Pasqua	13 marzo 1808 — Polcenigo	vedova di Bornia Giov. Battista già operaio appartenente alla maestranza organizzata stabilita presso la marina austriaca	Reg. della marina austriaca del 31 dicembre 1857	id.	—	12 febbraio 1872	cent. 44 e 444/1000 — durante vedovanza.
10	Berlingeri Edoardo	27 dicembre 1835 — Savona	già luogotenente di vascello nella R. marina	3 luglio 1871 e 1 giugno 1872	id.	893 29	16 settemb. 1872	a vita.
11	Bruschini Giovanni	12 dicembre 1833 — Lodi	pretore	14 aprile 1864	id.	1440 »	1 maggio 1872	id.
12	Cibelli Dionisio	17 settembre 1813 — Manfredonia	già medico di fregata di 1ª classe nella R marina	3 luglio 1871 e 1 giugno 1872	id.	1871 »	1 dicemb. 1872	id.
13	Brunelli Clelia	12 gennaio 1824 — Bologna	orfana di Alba Palagi e del cav. Antonio Brunelli già consigliere alla Corte d'appello di Bologna	Motuprop. pont. 1 magg. 1828 e l'Editto 28 giugno 1843	id.	903 »	1 agosto 1872	sino a che conserva lo stato nubile, ovvero non sia altrimenti provvista a carico di qualche pio stabilimento dipendente dallo Stato.
14	Martini Simone	23 luglio 1830 — Taggia	furiere maggiore nei veterani	11 luglio 1852	30 gennaio 1872	360 »	30 ottobre 1872	a vita.

Segue ELENCO N. 256 *delle pensioni liquidate dalla Corte dei conti del Regno a favore d'impiegati civili e militari e loro famiglie.*

N° d'ordine	COGNOME E NOME	DATA E LUOGO DELLA NASCITA	QUALITÀ	LEGGE APPLICATA	DATA DEL DECRETO di liquidazione	PENSIONE MONTARE	PENSIONE DECORRENZA	OSSERVAZIONI
15	Cola Maria	6 agosto 1799 — Verona	vedova di Patrese Giovanni controllore doganale, in pensione	Dirett. austriache sulle pens.	1 febbraio 1873	864 20	22 novemb. 1872	durante vedovanza.
16	Alforno dott. Giacomo	20 maggio 1832 — La Morra	già professore aggiunto negli istituti militari, in aspettativa	3 luglio 1871	id.	540 »	16 novemb. 1871	a vita.
17	Marini Giuseppe	6 settembre 1851 — Torino	orfano di Adelaide Dogliatti e di Francesco Ippolito Marini già segretario e capo distributore della Biblioteca di Torino, pensionato	14 aprile 1864	id.	586 »	10 febbraio 1872	da durare fino al 5 settembre 1872, epoca in cui raggiunge l'età maggiore.
18	Dallari Gaetana	14 maggio 1831 — Modena	ved. di Manfredini Luigi già sottosegretario di prefettura	id.	id.	465 »	26 dicemb. 1872	durante vedovanza.
19	Rischiardi cav. prof. Pietro	27 febbraio 1821 — Foglizzo	provveditore agli studi per la provincia di Aquila	id.	id.	1666 »	1 agosto 1871	a vita.
20	Bugnone Margherita	7 luglio 1836 — Susa	ved. di Borani Biagio già capofacchino magazziniere nel Ministero delle Finanze	id.	2 id.	1750 »	—	per una sol volta.
21	Galiani Paolo	17 ottobre 1824 — Bari	già luogotenente nel 55° regg. fanteria	27 giug. 1850 e 7 febb. 1865	id.	1470 »	16 novemb. 1872	a vita.
22	Del Santo Carlo	12 giugno 1831 — Genova	già luogotenente nel personale d'amministrazione dei Bagni penali	3 luglio 1871 e 1 giugno 1872	id.	930 »	1 agosto 1872	id.
23	Aristippo o Aristipo Vincenzo	22 gennaio 1813 — Venezia	già operaio appartenente alla maestranza organizzata stabilita presso la marina austriaca	Ordinanza della marina austriaca 6 aprile 1866	id.	—	16 aprile 1872	lire 17 11 e 107/1000 provvigione mensile — a vita.
24	Pannullo Giovanni	22 settembre 1817 — Napoli	già servente nell'amministrazione delle Poste	14 aprile 1864	id.	630 »	1 giugno 1872	a vita.
25	Mirto Nicolao	14 febbraio 1826 — Mercenasco (Ivrea)	già capitano nel 65° regg. fanteria	3 luglio 1871	id.	1751 58	16 gennaio 1873	id.
26	Traversi Pietro	14 giugno 1826 — Venezia	già sottocapo guardiano carcerario di 2ª classe	Dirett. austriache sulle pens.	id.	259 26	1 maggio 1872	id.
27	Chiamberlando Vincenzo	9 luglio 1835 — Giaglione	già capitano nel 24° distretto militare di Novara	3 luglio 1871	id.	1209 94	16 gennaio 1873	id.
28	Tamburini Luisa	15 gennaio 1862 — Pisa	orfani di Benedetto Tamburini già custode alla pretura di Pisa, e di Elena Carugini	14 aprile 1864	id.	714 »	—	per una sola volta.
	Id. Rosilde	27 aprile 1863 — Id.						
	Id. Giuseppe	18 agosto 1865 — Id.						
	Id. Pietro	18 giugno 1867 — Id.						
29	Rizzi o Ricci Maria Luigia	7 ottobre 1810 — Reggio Emilia	già direttrice del Conservatorio della SS. Trinità di Reggio Emilia	Decr. Italici 12 febbraio 1806, 6 agosto 1813 e 27 maggio 1845 Estense	id.	230 26	1 settemb. 1872	a vita.
30	Malanseena Francesco	12 marzo 1828 — Torino	già capitano nello stato maggiore delle piazze, in aspettativa	27 giugno 1850 e 7 febb. 1865	id.	2135 89	16 dicemb. 1872	id.
31	Traina Marianna	24 agosto 1830 — Napoli	orfana di Giovanni Traina palafreniere, e di Rosa Agostino, pensionata	17 luglio 1817	id.	127 50	16 settemb. 1872	durante lo stato nubile, e maritandosi le sarà pagata un'annata di pensione.
32	Corso Cirino	17 aprile 1820 — Augusta	già luogotenente nello stato maggiore delle piazze	27 giug. 1850 e 7 febb. 1865	id.	1440 »	16 novemb. 1872	a vita.
33	Serra di Santa Maria cav. Emanuele	1 marzo 1830 — Cagliari	già luogotenente nell'arma di fanteria, in aspettativa	3 luglio 1871	id.	900 »	16 gennaio 1873	id.
34	Tumolo Maria Emilia	16 gennaio 1828 — Napoli	orfana di Luigi Tumolo impiegato a riposo, e di Teresa Scialcione, pensionata	3 maggio 1816	id.	178 50	21 dicemb. 1871	durante lo stato nubile, e maritandosi le sarà pagata un'annata di pensione.
35	Pailli Pietro	14 marzo 1835 — Scarperia (Firenze)	già brigadiere nei carabinieri Reali	11 luglio 1852	id.	420 »	26 dicemb. 1872	a vita.
36	Molino Raffaela	22 novembre 1811 — Napoli	vedova del già sergente nei veterani in ritiro, Scielzo Michele	27 giugno 1850	id.	86 »	17 settemb. 1872	durante vedovanza.
37	Gamalero Giovanni	10 luglio 1827 — Cassine	già maresciallo d'alloggio nei Reali carabinieri	27 giugno 1850 e 7 febb. 1865	id.	856 »	1 gennaio 1873	a vita.
38	Chevallier Alessandro	11 novembre 1827 — Savoja	già brigadiere nei carabinieri Reali	id.	id.	590 »	id.	id.
39	Villari Antonio	25 novembre 1817 — Fisciano	già operaio borghese d'artiglieria	id.	id.	354 »	id.	id.
40	Letizia Giuseppe	11 novembre 1830 — Portici	già sottotenente nello stato maggiore delle piazze, in aspettativa	id.	id.	1200 »	16 dicemb. 1872	id.
41	Parenti Gaspare	18 gennaio 1820 — Roma	già portiere della cessata polizia pontificia	Motuprop. pont. 1 magg. 1828 e l'Editto 28 giugno 1843	id.	887 »	1 id.	id.
42	Angleys Leonzio	16 ottobre 1845 — Barbara	già guardia marina nello stato maggiore generale della Regia marina	3 luglio 1871 e 1 giugno 1872	3 id.	1500 »	—	per una sola volta.
43	Boccaleri Francesco	12 maggio 1823 — Piovera	già sottobrigadiere doganale sedentario	13 maggio 1862	id.	420 »	1 giugno 1872	a vita.
44	Ricci Lucia	15 gennaio 1838 — Mercatello	vedova la prima ed orfani gli altri di Carabini Gaetano già luogotenente, pensionato, nella gendarmeria pontificia	Motupr. pont. 30 genn. 1822	id.	1002 »	18 agosto 1872	fino a che la vedova conserverà lo stato vedovile, l'orfana lo stato nubile ed i maschi fino al 18° anno, ovvero che non sieno altrimenti provveduti a carico di qualche pio stabilimento dipendente dallo Stato.
	Caraloini Massimiliano	30 settembre 1859 — Fano						
	Id. Alfredo	5 maggio 1861 — Frosinone						
	Id. Luigi	23 novembre 1863 — Civitavecchia						
	Id. Nestore	4 ottobre 1866 — Roma						
	Id. Maria	1 maggio 1872 — Longiano						
45	Baldetti Francesco	30 maggio 1826 — Serra S. Abbondio (Pesaro)	già gendarme pontificio a piedi	Reg. pont. 22 ottobre 1816	id.	103 74	16 ottobre 1870	a vita.
46	Giardini Vincenzo	10 luglio 1825 — Bologna	già sergente nei veterani	27 giug. 1850 e 7 febb. 1865	id.	425 »	1 novemb. 1872	id.
47	Stulz Giuseppe	1 ottobre 1813 — Hagglingen (Svizzera)	già soldato negli invalidi	id.	id.	318 »	21 dicemb. 1872	id.
48	Grossi Girolamo	22 maggio 1806 — Farmignano	id.	id.	id.	330 »	id.	id.
49	Rossi Enrico	28 maggio 1826 — Napoli	già furiere nella Casa R. invalidi e compagnie veterani	id.	id.	498 »	id.	id.
50	Bricchetto Nicoletta	5 marzo 1821 — Rapallo	vedova di Noceti Emmanuele già maresciallo d'alloggio di pubblica sicurezza, pensionato	20 marzo 1865 e 21 nov. 1865	id.	800 »	4 novemb. 1872	durante vedovanza.
51	Della Monica Carlo	19 ottobre 1819 — Napoli	già soldato negli invalidi	27 giugno 1850 e 7 febb. 1865	id.	300 »	21 dicemb. 1872	a vita.
52	Tombesi Giovanni	20 maggio 1821 — Brescia	già brigadiere di pubblica sicurezza	20 marzo 1865 e 21 nov. 1865	id.	750 »	1 ottobre 1872	id.
53	Luongo Anna Maria Carmela	1 agosto 1805 — Napoli	vedova di Bonifacio Alfonso già maestro d'ascia nella R. marina, al riposo	3 maggio 1816	id.	61 20	11 aprile 1872	durante vedovanza.
54	Curci Federico	9 ottobre 1814 — Cosenza	già vicecancelliere di pretura	14 aprile 1864	id.	447 »	1 luglio 1872	a vita.
55	Bazuro o Bazzuro Lazzaro	6 dicembre 1823 — Struppa	già guardia di pubblica sicurezza	21 novembre 1865	id.	374 »	21 id.	id.
56	Carbone cav. Carlo	1 febbraio 1813 — Torino	capodivisione di 1ª classe negli uffici della Corte dei conti	14 aprile 1864	id.	4800 »	1 gennaio 1873	id.
57	Mura Rosa	3 gennaio 1832 — Sardara	vedova di Campagna Luigi già guardia boschi	id.	id.	750 »	—	per una sola volta.
58	Reviglio Giovanni	29 aprile 1837 — Breme	sottobrigadiere doganale di terra	13 maggio 1862	id.	195 »	1 luglio 1872	a vita.
59	Zoppi Antonio	6 maggio 1819 — Venezia	guardia doganale scelta di terra	id.	id.	540 »	1 aprile 1872	id.
60	Lopez de Ognate Roberto	15 giug. 1837 — Ustica (Palermo)	luogotenente di fanteria	3 luglio 1871	id.	790 »	1 novemb. 1872	id.
61	Ranza Achille	22 genn. 1846 — S. Rocco al Porto	già sottotenente nell'arma di fanteria	id.	id.	340 »	16 gennaio 1873	id.
62	Tormene Antonio	1 luglio 1826 — Padova	già capitano nel 29° distretto militare	id.	id.	1723 25	id.	id.
63	Bonini Giovanna	27 agosto 1799 — Palermo	vedova di Giliberti Felice già custode sanitario presso il Porto di Palermo	25 gennaio 1823	id.	178 50	1 settemb. 1872	durante vedovanza.
64	Ballarin Vincenzo	11 maggio 1800 — Chioggia	già guardiano carcerario di 1ª classe	14 aprile 1864	id.	577 »	1 dicemb. 1872	a vita.
65	Venturelli Giacomo	9 febbraio 1816 — Palermo	già segretario di 1ª classe, in disponibilità, nell'amministrazione dell'imposte dirette e del catasto	id.	id.	2322 »	—	per una sol volta.
66	Walcarcel Adelaide	4 novembre 1819 — Conversano	vedova di Vallo Gabriele tenente colonnello, al riposo	3 maggio 1816	id.	595 »	27 luglio 1872	durante vedovanza.
67	Martini cav. Gaspare	15 gennaio 1814 — Pancalieri	già topografo principale anziano nel personale tecnico del corpo di stato maggiore	14 aprile 1864	id.	3360 »	1 dicemb. 1872	a vita.
68	Bruni Angela	12 giugno 1852 — Roma	orfani di Francesco Bruni già impiegato all'ufficio del Bollo e Registro, pensionato, e di Annunziata Eva	Motupr. pont. 1 magg. 1828 e l'Editto 28 giugno 1843	6 id.	301 »	19 ottobre 1872	durante la minor età pel maschio, e lo stato nubile per la femmina, e finchè amendue non fossero mantenuti a pubbliche spese.
	Id. Stefano	14 febbraio 1860 — Roma						
69	Sconzo Caterina	9 febbraio 1824 — Palermo	vedova di De Martino Pasquale già 1° tenente nel disciolto esercito pontificio delle Due Sicilie, al riposo	3 maggio 1816	id.	204 »	27 settemb. 1872	durante vedovanza.
70	Palotta Rosa	11 luglio 1825 — Forlì	orfane di Giuseppe Palotta già capocontabile delle dogane, pensionato, e di Marianna Cimaroli	Motuprop. pont. 1 magg. 1828 e l'Editto 28 giugno 1843	id.	804 »	19 luglio 1872	durante lo stato nubile per la prima, e durante vedovanza per la seconda, e finchè amendue non sieno mantenute a pubbliche spese.
	Id. Clelia (vedova Panciatichi)	30 gennaio 1816 — Forlì						
71	Salvarani Luigia	14 dicembre 1826 — Reggio Emilia	vedova di Madani Giuseppe impiegato pensionato del già ministero estense dei lavori pubblici	Leggi Estensi 12 febbr. 1806 e 6 agosto 1813	id.	230 26	17 agosto 1872	durante vedovanza.
72	Annibali Francesco	28 agosto 1828 — Roma	già capitano nell'arma di fanteria	3 luglio 1871	id.	1364 93	16 gennaio 1873	a vita.
73	Zonta Caterina	8 ottobre 1819 — Bassano	vedova ed orfana minorenne di Remonato Gaetano sottocapo guardiano carcerario	Dirett. austriache sulle pens.	id.	—	30 luglio 1872	cent. 51 e 851/1000 — durante vedovanza — più trimestre funerario lire 194 45 — per una sola volta — più l'assegno d'educazione in cent. 12 e 963/1000 alla contronominata orfana — da durare fino al raggiungimento dell'età normale 12° anno od anteriore eventuale provvedimento.
	Remonato o Romonato Maria Maddalena	12 settembre 1864 — Palmanova						
74	Lanter Laura Giacomo	26 marzo 1833 — Andora (Albenga)	già luogotenente nell'arma di fanteria	3 luglio 1871	id.	885 »	16 gennaio 1873	a vita.
75	Morgigno o Morgigni Angela Maria	22 luglio 1854 — Napoli	orfani di Alessandro Morgigni già commesso alle privative, e di Maria Giuseppa De Agostinis pensionata, passata a seconde nozze	3 maggio 1816	id.	255 »	21 agosto 1871	fino ai 18 anni pel maschio, e per le femmine durante lo stato nubile, e maritandosi sarà loro pagata un'annata di pensione.
	Id. Maria	2 novembre 1857 — Id.						
	Id. Lucia	11 agosto 1862 — Id.						
	Id. Domenico	24 dicembre 1855 — Foggia						
76	Trione dott. Vincenzo	20 settembre 1829 — Napoli	già medico di battaglione nel 62° regg. fanteria	3 luglio 1871	id.	700 »	16 gennaio 1873	a vita.
77	Castellano Anna	21 agosto 1861 — Id.	orfane nubili minorenni di Pasquale Castellano già operaio di 1ª classe nel corpo Reale Equipaggi, e figlie della signora Liotti Anna Maria pensionata, passata a seconde nozze	20 giug. 1851 e 26 marzo 1865	id.	232 50	4 luglio 1872	durante la minor età e lo stato nubile.
	Pasqua Raffaela	24 maggio 1863 — Id.						
78	Accardi cav. Francesco	27 luglio 1827 — Castelvetrano	maggiore nello stato maggiore delle piazze, in aspett.	3 luglio 1871	id.	1819 95	16 gennaio 1873	a vita.
79	Aimone-Cat Bartolomeo	13 ottobre 1827 — Corio	già maresciallo d'alloggio nei carabinieri Reali	27 giug. 1850 e 7 febb. 1865	6 gennaio 1873	1140 »	11 id.	id.
80	Vitagliano Francesco	30 giugno 1835 — Napoli	già capitano di fregata nella R. marina	3 luglio 1871 e 1 giugno 1872	6 febbraio 1873	1978 26	1 settemb. 1872	id.
81	Maglione Melchiorre	12 agosto 1797 — Casoria	già sottocapo squadra nella polizia di Napoli	3 magg. 1816 e 22 ottob. 1856	id.	306 »	1 agosto 1872	id.
82	De Marinis Michele	13 marzo 1848 — Acquaviva (Bari)	già soldato nel 33° distretto militare	27 giug. 1850 e 7 febb. 1865	id.	800 »	6 dicemb. 1872	id.
83	Berando Michele	10 marzo 1827 — Racconigi	già maresciallo d'alloggio nei carabinieri Reali	11 luglio 1852	id.	714 40	6 gennaio 1873	id.
84	Selicorni Felice Ferdinando o Ferdinando Pio	15 ottobre 1803 — Voghera	già guarda stazione al servizio delle Ferrovie dell'Alta Italia	14 apr. 1864 e 14 magg. 1865	id.	770 »	—	per una sola volta — da pagarsi per lire 522 20 a carico dello Stato, e per lire 247 80 a carico della Società delle Ferrovie dell'Alta Italia.
85	Carelli vedova Luparia Maria Catterina	27 agosto 1822 — Casale Monferrato	già bigliettario delle Ferrovie dello Stato, e da ultimo in servizio della Società delle Ferrovie dell'Alta Italia	id.	id.	800 »	—	id. — per lire 547 20 a carico dello Stato, e per lire 252 80 a carico delle Ferrovie dell'Alta Italia.
86	Scaduto Giacoma	— 1823 — Trapani	vedova di Selina Vito già professore ginnasiale	14 aprile 1864	id.	1493 »	—	per una sola volta.
87	Carcano Pietro	22 luglio 1831 — Torino	già capitano di fregata di 1ª classe nella R. marina	3 luglio 1871 e 1 giugno 1872	id.	3000 »	1 settemb. 1872	a vita.
88	Vittorelli nob. Giacomo Antonio	20 febbraio 1822 — Bassano	già capitano nello stato maggiore delle piazze, in aspettativa	27 giug. 1850 e 7 febb. 1865	id.	2040 »	16 dicemb. 1872	id.
89	Rodolino Vito	18 settembre 1793 — Trapani	pilota di 3ª classe nella R. marina	3 luglio 1871 e 1 giugno 1872	id.	1040 »	1 agosto 1872	id.
90	Pollio Filippo	4 maggio 1833 — Napoli	già sottotenente d'arsenale nella R. marina	id.	id.	1040 »	1 dicemb. 1872	id.
91	Bortotti Antonietta	3 agosto 1844 — Belluno	vedova di Gregorio De Vej già cursore della pretura di Pieve di Cadore	14 aprile 1864	id.	1166 »	—	per una sola volta.
92	Vegliante Vincenzo	8 febbraio 1829 — Napoli	già sottotenente di maggiorità nella R. marina	3 luglio 1871 e 1 giugno 1872	id.	840 »	1 dicemb. 1872	a vita.
93	Massel Giovanni Ospizio	16 ottobre 1815 — Nizza	già ufficiale di Porto di 3ª classe	14 aprile 1864	id.	1546 »	1 luglio 1872	id.
94	Piolatti cav. Natale	30 dicembre 1818 — Crescentino (Vercelli)	farmacista capo di 1ª classe	27 giug. 1850 e 7 febb. 1865	id.	2101 89	1 settemb. 1872	id.
95	Marengo Teresa	19 luglio 1827 — Novi Ligure	vedova di Ferraris Agostino già sottocapo guardiano carcerario, al riposo	Brev. Sardo 21 febb. 1835	id.	166 »	10 giugno 1872	durante vedovanza.
96	Nardi Carlotta	6 marzo 1830 — Campi	vedova di Martini Grato già delegato di Governo, in disponibilità, pensionato	Reg. Tosc. 22 novemb. 1849	id.	470 40	30 ottobre 1872	id.
97	Pieri Eumelia	4 aprile 1824 — Firenze	vedova di Rossi Ettore già agente delle tasse dirette	id.	id.	588 »	20 novemb. 1872	id.

(Continua)

CAMERANO NATALE, *gerente* – Roma, Tip. Eredi Botta.